Impronte – Anno XXXIII - N.2 – Marzo 2016 - Iscr. Trib. Roma 50/84 – Reg. Naz. Stampa 40/86/1993 – Roc. 2263 – Periodico associato all'Unione Stampa Periodica Italiana – Direttore resp. Giacomo Bottinelli

CIRO TROIANO

Il maltrattamento organizzato di animali

Manuale contro i crimini zoomafiosi

Terza edizione
rivista e aggiornata
2016

L'Osservatorio Nazionale Zoomafia collabora con tutte le Forze dell'Ordine e la magistratura per indagini e operazioni di contrasto ai reati zoomafiosi.

Per una consulenza tecnico-giuridica e richieste di collaborazione, gli organi di polizia giudiziaria possono telefonare al numero 064461206 oppure scrivere direttamente all'autore all'indirizzo email: osservatoriozoomafia@lav.it

©COPYRIGHT LAV
Viale Regina Margherita 177 – 00198 Roma
Riproduzione consentita citando, anche per singole parti, la fonte:
Ciro Troiano – Il maltrattamento organizzato di animali - LAV 2016
Finito di stampare nel mese di Maggio 2016

Sommario

1. Premessa 3
2. Il maltrattamento come reato associativo 5
   2.1 Profili di politica criminale 6
3. Le tipologie del maltrattamento organizzato 7
   3.1 Combattimenti tra animali 7
   3.2 Le corse clandestine di cavalli 8
   3.3 L'abigeato e la macellazione clandestina 8
   3.4 La tratta di cuccioli e l'affare canili 13
   3.5 Il traffico di fauna selvatica 13
4. Il concorso di persone alla commissione del reato 14
5. L'associazione per delinquere 15
6. Le singole fattispecie di maltrattamento 16
   6.1 L'uccisione di animali 16
   6.2 Maltrattamento di animali 18
   6.3 Spettacoli vietati 18
   6.4 Combattimenti 19
      6.4.1 Addestramento e allevamento 22
      6.4.2 I "segni" dei combattimenti 24
      6.4.3 Il possesso di video 26
   6.5 Competizioni non autorizzate 27
   6.6 Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura 29
      6.6.1 Detenzione e "Diritto all'affetto" 30
7. Che cosa si intende per sofferenza? 32
   7.1 I danni di una detenzione incompatibile con la natura dell'animale 35
8. Traffico illecito di animali da compagnia 38
   8.1 Introduzione illecita di animali da compagnia 40
   8.2 Reati satelliti 41
9. Accertamento e valutazione del maltrattamento 43
10. Doping, farmaci e maltrattamento 45
   10.1 Doping 46
11. Detenzione e uso improprio di farmaci 48
   11.1 Esercizio abusivo della professione di veterinario 49
12. Gli accertamenti di polizia giudiziaria 50
   12.1 Gli ausiliari di polizia giudiziaria 51
   12.2 Cosa cercare e sequestrare in sede di perquisizione 51
   12.3 Altre violazioni da accertare 53
13. Scommesse clandestine 53
14. L'allevamento di cani ai fini fiscali e previdenziali 54
15. Internet, animali e crimini 55
16. La psiche zoomafiosa 56
17. Tutela di specie selvatiche protette 58
18. Giurisprudenza di legittimità 58
19. Giurisprudenza di merito 74
20 . Particolare tenuità del fatto, crimini contro gli animali e pericolosità sociale 81
21. Allegati 86
22. Bibliografia consigliata 99

"Ha detto secondo me LAV lo batteva a Pablito...
gli ho detto... amico del sole... ma G. lo tiene
un fratello di LAV meglio di LAV?
Ha detto no, tengo a Maradona...
E vieni con Maradona e quello che trovi poi a casa...
vieni con Maradona e quello che trovi... trovi...
ma devi venire però... vieni e ti faccio vedere io
se te lo faccio fetta fetta poi!...".

(Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, richiesta per l'applicazione di misure cautelari e di sequestro preventivo, 17/9/04, "Operazione Fox". Intercettazione di una telefonata tra due indagati per combattimenti tra cani. Uno dei cani era stato chiamato LAV in spregio alla campagna contro i combattimenti della LAV).

I. Premessa

"Questo Di Matteo non ce lo possiamo dimenticare. Corleone non dimentica. Gli finisce come a Falcone che voleva venire a vedere la mattanza e poi ha fatto la fine del tonno". Così Totò Riina in un dialogo con un uomo della sacra corona unita intercettato in carcere. La fine del tonno: il linguaggio mafioso è intriso di riferimenti ad animali, prevalentemente violenti e dispregiativi: le vittime sono declassate a "bestie", vengono private del loro essere "umani", sono considerate specie inferiori, proprio come considerano gli animali, verso le quali è legittima ogni forma di violenza. La "psiche mafiosa" impone un controllo "totalitario" su tutto: cose, animali, uomini e il loro ambiente, e ne stravolge i ritmi, le regole naturali, i diritti più elementari.
Del resto, la criminalità organizzata è un fenomeno totalitario e come tale tenta di monopolizzare e controllare qualsiasi condotta umana attraverso il controllo del territorio, dei traffici legati all'ambiente e agli animali, arrivando persino a imporre gusti e scelte ai cittadini e a mettere in pericolo la loro salute con il controllo della produzione e della vendita di sostanze alimentari di origine animale adulterate. È ormai acclarato che gli interessi delle consorterie criminali si estendono a varie forme di sfruttamento agli animali, tuttavia questi aspetti risultano ancora residuali nelle politiche giudiziarie o sociali antimafia. In questo contesto, gli animali entrano prepotentemente nel discorso sulla sicurezza e, in generale, nell'analisi criminologica. Non sono un problema di sicurezza i combattimenti tra cani e l'addestramento dei cosiddetti cani pericolosi? Le corse clandestine di cavalli organizzate su strade pubbliche o addirittura in autostrada non rappresentano forse, tra le altre cose, un pericolo per la sicurezza pubblica? E, in ultima analisi, i proventi che le organizzazioni criminali ricavano dai traffici a danno degli animali e che contribuiscono a consolidare i loro introiti, non si traducono in una questione di sicurezza?
Tutto ciò rappresenta un serio problema di legalità che contribuisce ad alimentare nei cittadini il "sentimento di insicurezza", già fortemente presente per altre cause. La cosa appare ancora più evidente se si analizzano quelle condotte zoomafiose che vengono percepite come un pericolo diretto per le persone, quali l'uso di cani per commettere rapine, il problema della pericolosità dei cani da combattimento, il rischio per la sicurezza stradale dovuto alle corse clandestine di cavalli o la manipolazione degli animali destinati al consumo umano.
Le azioni criminose direttamente riconducibili alle associazioni per delinquere di stampo mafioso sono per buona parte sommerse, perché spesso circondate dall'omertà ottenuta con minacce e intimidazioni che contribuiscono a limitare il numero delle denunce. Ciò vale anche per i crimini trattati in questo lavoro. È ormai acclarato che la mafia si caratterizza per la capacità di condizionare i mercati creando situazioni di monopolio che favoriscono le proprie imprese e che portano alla realizzazione di immensi profitti. Un'operazione, questa, che investe vari segmenti di nostro interesse, dall'abigeato alla macellazione, dalla pesca illegale ai mercati ittici, dalle sofisticazioni alimentari al controllo della ristorazione al racket nell'agroalimentare. Ma a ben vedere questo agire caratterizza anche sodalizi che non possono essere giuridicamente e socialmente definiti mafiosi, ma che adottano le stesse strategie di penetrazione e di silente e pervasiva diffusione in settori come il traffico di cuccioli, di fauna selvatica, di sostanze dopanti o alimenti adulterati.
Anche per questo sono necessari l'attenzione, il contrasto e l'intensificazione delle attività investigative di tutti gli organi di polizia. Del resto combattere uno specifico settore criminale significa combattere la criminalità in senso lato. Questo ancora di più se si considerano gli elementi che costituiscono la zoomafia. Per spiegarla possiamo ricorrere alla rappresentazione grafica del triangolo: la base è formata dal business, dai guadagni che i traffici a danno degli animali garantiscono; un lato è formato dai limiti della normativa e dalla sua scarsa applicazione; il terzo lato è costituito da una sinergia scellerata di interessi diversi ma convergenti che unisce trafficanti, l'imprendi-

toria zoomafiosa, addetti ai controlli infedeli e affaristi.
Alla base, come per tutti i gruppi criminali, ci sono i soldi. Quasi tutti i business zoomafiosi garantiscono guadagni cospicui a fronte di rischi, in un'ottica malavitosa, più che accettabili. È proprio qui che occorre intervenire, sui flussi di denaro, sul capitale accumulato, sull'evasione fiscale, se si vuole adoperare una efficace e decisa azione di contrasto, e le esperienze investigative lo dimostrano: laddove sono stati fatti accertamenti di natura economico-fiscale è stata inferta una ferita profonda.
Un altro lato è formato dalla inadeguatezza del nostro apparato normativo e dalla carenza dei controlli. Non si possono combattere interessi associativi criminali con gli strumenti pensati per reprimere fattispecie meno complesse. Occorre comprendere che gli interessi zoomafiosi sono interessi speciali, particolari, complessi, eccezionali rispetto alle illegalità diffuse e generiche presenti nei vari filoni. Proprio come la criminalità organizzata è diversa dalla criminalità comune. Pensare di combattere, ad esempio, il bracconaggio fluviale organizzato e gli interessi milionari connessi con le mere sanzioni amministrative previste per chi va a pesca senza licenza, oltre ad essere una mera illusione, si trasforma in aperto "favoreggiamento" dei criminali. Il terzo lato è composto dalla convergenza di più interessi che si trasformano in rapporti di corruttela, connivenze, ammiccamenti. È il substrato dove opera quella imprenditoria zoomafiosa che si presenta pubblicamente linda e pulita, ma che in realtà va a braccetto con apparati della pubblica amministrazione collusi, con trafficanti e delinquenti. Si tratta di scenari già tristemente noti in altri contesti.
È su questi tre punti, su questi tre lati del triangolo zoomafioso, che occorre intervenire energicamente. Recidere anche uno solo dei tre lati significa interrompere la stabilità e la solidità dell'intero triangolo.
A nove anni di distanza dalla prima edizione e a cinque dalla seconda, abbiamo avuto l'esigenza di presentare una nuova edizione di questo lavoro non solo per aggiornarla alla nuova normativa, ma anche perché le copie sono esaurite da tempo. Infatti, abbiamo registrato con soddisfazione l'adozione di questo manuale in diversi corsi di

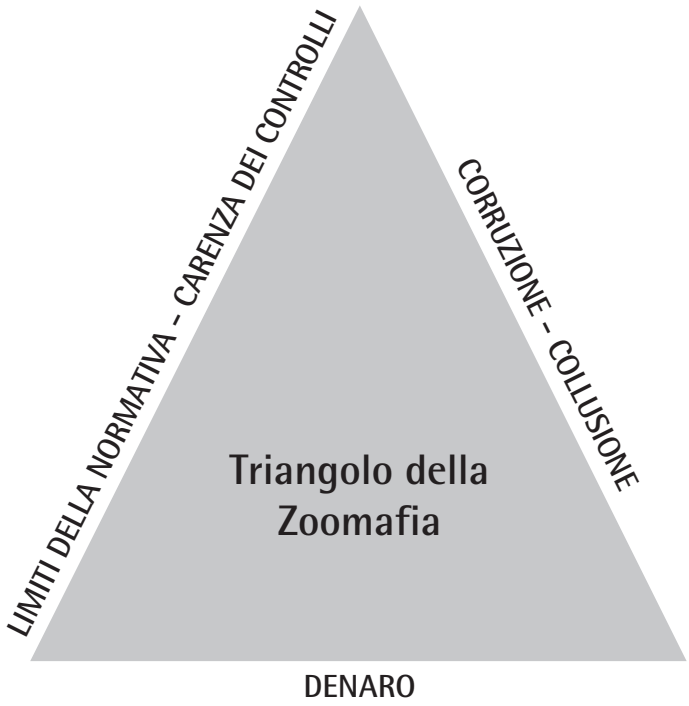

formazione per organi di polizia nazionale e locale e per guardie zoofile, tanto da far finire tutte le copie in poco tempo e costringerci a ricorrere a riproduzioni fotocopiate. Rispetto all' edizione precedente è stato rivisto il testo, aggiornata la giurisprudenza e inseriti nuovi capitoli relativi al nuovo articolo 727-bis c.p., all'uso di Internet per i traffici a danno degli animali e alla tenuità del fatto.

Sono ormai anni che la parola "zoomafia" fa parte del lessico giuridico, giornalistico e criminologico. L'edizione del 2008 del vocabolario italiano della Zanichelli, lo Zingarelli, ha inserito tra i neologismi la parola zoomafia: "settore della mafia che gestisce attività illegali legate al traffico o allo sfruttamento degli animali".

In modo più approfondito, con questa nuova parola, coniata da noi circa 20 anni fa, intendiamo lo *"sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate o appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici"*.

Con questo neologismo indichiamo anche *"la nascita e lo sviluppo di un mondo delinquenziale diverso, ma parallelo e contiguo a quello mafioso, di una nuova forma di criminalità, che pur gravitando nell'universo mafioso e sviluppandosi dallo stesso humus socio-culturale, trova come motivo di nascita, aggregazione e crescita, l'uso di animali per attività economico-criminali"*.

Le attività zoomafiose non suscitano solo gli appetiti dei sodalizi mafiosi in senso stretto, ma in generale -anzi in misura maggiore-, anche di gruppi organizzati in vere e proprie associazioni per delinquere, specializzati in uno o più business criminali legati all'uso di animali.

Con questo lavoro cerchiamo di fornire, a coloro che a vario titolo sono impegnati nel contrasto e nella repressione delle condotte criminali contro gli animali, uno strumento utile, un manuale pratico e concreto che permetta di orientarsi nei percorsi di una normativa che, oltre a essere relativamente poco nota, è non sempre di facile lettura.

2. IL MALTRATTAMENTO COME REATO ASSOCIATIVO

Il maltrattamento di animali è un reato pluriffensivo poiché sono diversi i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

- Innanzitutto il maltrattamento *offende l'animale nella sua integrità psicofisica*, in quanto essere senziente capace di provare dolore, di rispondere positivamente alle attenzioni amorevoli dell'uomo, di anelare a vivere armoniosamente nel proprio ambiente o nel contesto che lo circonda e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire.
- *Offende il sentimento per gli animali*, ovvero la relazione interspecifica tra umani e animali basata sul diffuso sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da atti di crudeltà, violenza o trascuratezza agiti nei loro riguardi.

A questi beni giuridici ampiamente riconosciuti in dottrina possiamo aggiungerne altri. Il maltrattamento di animali:

- *Offende la società* perchè alimenta l'indifferenza verso la sofferenza altrui, generando una cultura antisociale in quanto la crudeltà nei riguardi degli animali può essere prodromica a quella contro gli umani;
- *Offende il sentimento di sicurezza* dei cittadini poiché aumenta la percezione del crimine;
- *Offende l'ordine e la Sicurezza pubblica* poiché molti delitti contro gli animali sono commessi nell'ambito di sodalizi criminali rappresentando una funzione di controllo e di dominio territoriale (si pensi alle corse clandestine di cavalli, ai combattimenti tra cani e alle relative scommesse).

Vi sono poi interessi residuali quali la difesa di *beni patrimoniali privati* rappresentati da animali "di proprietà" o di *beni patrimoniali pubblici* rappresentati dalla fauna selvatica: beni giuridici che possono essere offesi da atti di maltrattamento o di uccisione.

I reati contro gli animali, come le nostre analisi hanno messo in evidenza, sono spesso *reati associativi*, ovvero perpetrati da gruppi di individui legati da vincolo associativo finalizzato alla commissione di reati correlati allo sfruttamento economico e materiale di animali o di parte di essi. Non ci riferiamo esclusivamente ai reati zoomafiosi classici come i combattimenti tra animali o le corse clandestine, ma anche a forme di maltrattamento meno note e sospette come il commercio e l'importazione di animali, il racket dell'accattonaggio con animali, la gestione di canili, la vendita di animali imbalsamati, gli allevamenti

abusivi. Anzi, alcune tipologie di maltrattamento sono intrinsecamente, ontologicamente consociative e trovano la loro consumazione solo sotto forma di evento programmato e organizzato. Esse richiedono la formazione preliminare dell'associazione, senza la quale l'evento-maltrattamento non si può realizzare. Sotto questo aspetto, il sodalizio diventa il presupposto necessario per concretare il maltrattamento.
L'associazione è resa necessaria non solo per esigenze tecniche, logistiche o organizzative, ma anche per ragioni strettamente economiche. Eventi delittuosi come la macellazione clandestina, l'importazione di fauna o le scommesse clandestine richiedono la disponibilità di capitali e la celere accessibilità a denaro liquido di cui solo un gruppo organizzato può disporre.
La gestione di questi eventi zoodelittuosi risponde alle esigenze del "*mercato criminale*" che richiedono, per realizzare l'evento in modo sicuro e protetto, suddivisione dei compiti e dei ruoli, dinamismo, celerità e sicurezza.
Suddivisione dei compiti e *dei ruoli*: ogni componente deve avere un ruolo o ruoli definiti, in sintonia con un'organizzazione piramidale. La suddivisione delle funzioni è resa necessaria dalla complessità dell'evento delittuoso che pretende una realizzazione *ad hoc* delle varie fasi con specifiche competenze anche tecniche. Un esempio può essere rappresentato dai traffici di animali da allevamento affetti da patologie e la vendita della relativa carne. La realizzazione di un traffico simile richiede la compartecipazione di diverse competenze che vanno dall'allevatore al trasportatore, dal veterinario pubblico compiacente a chi distribuisce la carne nel circuito di vendita, ecc.
Dinamismo: capacità di adattamento, di operare in situazioni ostili e ostative, e al contempo di sfruttare ogni situazione favorevole improvvisa. Situazioni cangianti e impreviste richiedono risposte celeri e risolute, capaci di far fronte al mutare degli scenari. L'organizzazione di corse clandestine di cavalli, ad esempio, richiede una rapida e immediata abilità organizzativa, capace di operare in un contesto improvviso e mutevole e di rispondere rapidamente alle esigenze originate dal mutare del contesto operativo.
Sicurezza: la riuscita di ogni evento criminale è legata fortemente alla sicurezza e alla protezione delle varie fasi operative. Per sicurezza non s'intende solo la capacità di controllo e di prevenzione di eventi di contrasto, come l'azione delle forze dell'ordine, ma anche la copertura e l'operare discretamente in difesa dell'obiettivo criminoso che si vuole raggiungere. Si tratta, in pratica, della capacità di portare a sistema l'illegalità. Nella gestione dei combattimenti tra cani, ad esempio, la sicurezza richiede un'azione discreta, un'organizzazione protetta da eventuali infiltrazioni, pronta a redimere controversie e a risolvere problemi, capace di controllare il territorio e di far fronte a un intervento ostile da parte delle forze di contrasto.
I reati associativi zoomafiosi, seppur finalizzati in via prioritaria alla consumazione di un determinato delitto, richiedono nelle varie fasi della realizzazione del reato, la consumazione di più e diversi altri reati, corollario indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo criminoso. Ne consegue che la consumazione di un reato di minore entità può rappresentare un evento sentinella del tentativo di consumazione di reati di maggiore spessore criminale. Il rischio è che questi segnali, questi eventi sentinella rappresentati da reati minori, non vengano compresi e vengano considerati come eventi isolati, privi di interesse investigativo, vanificando così la loro capacità di portare a individuare altri e ben più gravi reati.

2.1 Profili di politica criminale

Nell'ambito dell'illegalità di tipo zoomafioso, i gruppi criminali possono sfruttare:

a) la disponibilità economiche da provento illecito;
b) la gestione del "controllo criminale del territorio" in termini di siti, ad esempio, per lo svolgimento delle gare o lotte clandestine;
c) la parallela gestione di canali polivalenti per traffici illeciti che possono essere utili nei traffici zoomafiosi;
d) il potere di intimidazione nei confronti di altri operatori impegnati nel settore (si pensi alle truffe nell'ippica o al business degli allevamenti e della macellazione clandestina).

Partendo da queste premesse è possibile indicare le direttrici essenziali per un'azione di contrasto che sappia essere efficace ed efficiente, adottando:

a) una visione strategica unitaria dei vari aspetti dell'illegalità zoomafiosa che incidono sul più vasto contesto della tutela della sicurezza

pubblica e su quello più ristretto della lotta alla criminalità organizzata;

b) una capacità di intervento specializzato nei diversi settori zoocriminali.

In pratica, una risposta concreta sul piano dell'attività investigativa non può che essere quella di:

a) analizzare e approfondire, per l'attività di prevenzione e contrasto, il patrimonio informativo in materia di crimini contro gli altri animali;

b) sviluppare più intense sinergie informative-operative tra gli organismi deputati al controllo e alla repressione di tali reati

c) perfezionare il coordinamento operativo tra le varie strutture di polizia, affinché, nel rispetto e nella valorizzazione delle competenze specialistiche di ogni corpo, possano essere adeguatamente sfruttati i margini investigativi finalizzati a contrastare i contesti più preoccupanti sotto il profilo legale (connessioni con la criminalità organizzata, corruzione, traffici internazionali, ecc);

d) perfezionare lo specifico bagaglio professionale degli operatori di polizia, non solo per l'impiego in unità specializzate, ma anche per una diffusa azione a tutela degli altri animali nel corso degli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio.

e) costituire una banca dati specifica sui crimini contro gli animali nella qual far confluire i contributi informativi delle varie forze dell'ordine.

3. LE TIPOLOGIE DEL MALTRATTAMENTO ORGANIZZATO

Il maltrattamento organizzato di animali assume diverse forme e connotati, ma tutti i filoni hanno in comune l'elemento business. Per questo tali reati si accompagnano quasi sempre a quelli finanziari, fiscali o di contrabbando. Qui di seguito una breve carrellata dei maltrattamenti organizzati più diffusi.

3.1 Combattimenti tra animali

Nel mondo animale, una delle manifestazioni più evidenti dell'aggressività è il combattimento tra membri della stessa o diversa specie con cui gli animali, attraverso diversi moduli comportamentali che coinvolgono l'uso di armi di offesa e/o difesa, conquistano o difendono risorse e territorio o proteggono sé stessi o la prole o, ancora, la supremazia sociale al fine di garantirsi il partner sessuale. Il combattimento intraspecifico è sempre "ritualizzato" e termina quasi sempre prima che i duellanti si siano procurati ferite gravi e, pertanto, gli esiti letali sono rari. Il "duello" si svolge di norma secondo regole fisse, in cui i movimenti impiegati sono ordinati in sequenze altamente stereotipate, finalizzate a "mostrare la propria forza" e a "comunicare la propria superiorità". La ritualizzazione dell'aggressività permette agli animali di risolvere "pacificamente" le dispute, con l'emissione di chiari segnali comunicativi che indicano, ad esempio, l'accettazione della sconfitta, senza che si debba arrivare allo scontro fisico vero e proprio. Ciò in natura. Purtroppo gli uomini hanno da sempre sfruttato questa tendenza alla dominanza, soprattutto di alcune specie, per organizzare a proprio piacimento lotte e combattimenti tra animali lucrando sulle relative scommesse. *Il lemma "combattimento" indica tutte le forme di conflitto fisico che coinvolgono almeno due animali.* Ciò è da intendersi anche ai fini della legge. È chiaro che rientrano in questa previsione solo i combattimenti organizzati e non le zuffe spontanee o le lotte estemporanee, come sovente avviene tra i cani o altri animali. Affinché possa intervenire la censura penale occorre che l'evento sia provocato, favorito, organizzato dall'uomo. Il combattimento può essere tra membri della stessa o di diversa specie (esempio stessa specie: lotte tra cani, galli, pesci, scimmie, ecc. Tra specie diverse: cani contro puma, cinghiali, tassi, orsi. Orsi contro puma, ecc.).

Il fenomeno della cinomachia negli ultimi anni, grazie anche al nostro lavoro, è stato conosciuto nei suoi vari aspetti. Dall'analisi del fenomeno si evince che alcuni gruppi organizzati dediti ai combattimenti hanno esteso il loro raggio d'azione su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, con ramificazioni internazionali. Non si tratta solo di una forma delinquenziale diffusa al Sud del Paese, attività marginale di interessi economici dei sodalizi criminali, come inizialmente sembrava, ma di un'attività delittuosa diffusa e, a volte, ramificata sul territorio. Dopo un apice di diffusione in cui veniva percepito con forte allarme sociale, momento storico che possiamo individuare negli anni di passaggio tra lo scorso decennio e il presente, in cui anche l'attenzione dei

nostri Servizi d'Informazione e Sicurezza si è soffermata sul caso e in sede giudiziaria si sono avuti i primi risconti anche con l'apporto di collaboratori di giustizia, il fenomeno ha ridotto i caratteri dell'emergenza. Recentemente, però, nuovi segnali indicano una ripresa del fenomeno e della sua pericolosità. I fatti giudiziari accertati hanno messo in evidenza un potenziale criminale che non deve essere sottovalutato, con il coinvolgimento di persone, mezzi e strumenti degni di ben altri traffici.

3.2 Le corse clandestine di cavalli

Attività delinquenziali spesso legate al mondo degli ippodromi e delle gare ufficiali, sono le corse clandestine organizzate da clan e gruppi malavitosi su circuiti abusivi o direttamente su strade. Normalmente la gara si svolge all'alba. Mentre la città dorme, sulle strade i garretti della zoomafia lasciano i segni. I cavalli arrivano nel furgone, il "vanetto". Le auto vengono messe di traverso, per interrompere la circolazione, per non far passare gli altri. La gente sta ai bordi della strada: tifa e fa chiasso. Possono essere cento, come cinquecento, come molti di più. I picciotti chiudono le strade e controllano le vie secondarie. Altri fanno da palo. Tutto è clandestino, ma tutto è a cielo aperto. Le gare si fanno quasi sempre sulle stesse strade. Le persone coinvolte sono sempre le stesse, i cavalli pure. Le corse clandestine di cavalli, fanno parte di un pericoloso percorso di "devianza delle coscienze", soprattutto delle nuove leve, verso azioni e comportamenti delinquenziali, paralleli e contigui a quelli mafiosi.
Storicamente le organizzazioni criminali dedite alle scommesse clandestine hanno sviluppato nei palii e nelle corse di cavalli, una sicura attività lucrativa, consolidata dal controllo del territorio venuto meno alla legalità. In particolare, le corse di cavalli organizzate in occasione delle feste religiose vedrebbero la partecipazione costante di elementi malavitosi direttamente coinvolti nell'organizzazione di corse clandestine che si svolgono in circuiti impropri, predisposti finanche nelle principali arterie di comunicazione stradale.
La febbre da cavalli è una brutta malattia, si sa. Come si sa anche che il mondo degli ippodromi è spesso ricettacolo delle più varie illegalità. Non è un segreto che quasi tutti i boss della camorra napoletana avevano la passione dei cavalli e delle corse. Così come i malavitosi siciliani o calabresi.
Le corse clandestine di cavalli, diffuse un po' in tutto il meridione - in realtà sono stati segnalati anche casi nel Lazio, Abruzzo, Marche e in Emilia Romagna-, rappresentano l'aspetto più eclatante di questa passione. Un "evento" simile -che a volte ha tutti i connotati di una manifestazione pubblica-, implica capacità operative, organizzative e di controllo non di poco conto.

3.3 L'abigeato e la macellazione clandestina

Abigeato, parola dal sapore antico che deriva dal latino *abigeàtus*, da *abigere* "spingere via", composta da *ab*, particella che denota l'allontanamento, "via", e *agere*, "condurre", "spingere". Attualmente, nel diritto penale italiano l'abigeato non è più previsto come reato distinto, bensì solo come circostanza aggravante del furto. L'articolo 625 del codice penale, infatti, tra le circostanze aggravanti del furto, al punto 8 contempla "se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria". Il settore della carne e della macellazione di animali, è sicuramente una delle attività illegali "silenziose" di maggior profitto per i sodalizi criminali. Tra i peggiori maltrattamenti ci sono quelli che subiscono gli animali "destinati" al consumo umano. Miliardi di animali vengono sacrificati ogni anno. Ma accanto e parallelamente a questo eccidio vi sono altri crimini nascosti, silenti, che aumentano ancora di più la sofferenza animale. Animali sfruttati negli allevamenti, in parte affetti da patologie, trafugati come merce, trasportati illegalmente e con mezzi improvvisati da una parte all'altra del Paese, venduti come schiavi in "fori" improvvisati, macellati clandestinamente, con metodi molto più brutali di quelli già cruenti di una "normale" macellazione, e venduti sottobanco con la complicità di veterinari e venditori disonesti. Il tutto condito da frodi, adulterazioni alimentari, truffe e al solo vantaggio di vere organizzazioni criminali.
Diffusa in tale ambito è la sostituzione e contraffazione delle marche auricolari. Anche il semplice possesso, ad esempio, di pendagli auricolari di bovini è vietato poiché "secondo la normativa in vigore, dopo la macellazione, il pendaglio va segnalato al CED dell'anagrafe bovina e va quindi distrutto. La ragione è evidente: a quel numero di matricola corrisponde e deve corrispondere quel determinato animale (e quello solo). Una volta av-

venuta la macellazione, quel numero di matricola non può essere attribuito a nessun altro capo di bestiame, vale a dire non può essere riutilizzato, altrimenti sarebbe compromessa la c.d. tracciabilità del bovino e non potrebbe essere garantita la genuinità e la salubrità delle sue carni. I pendagli auricolari trovati in possesso dell'imputato erano in realtà di pertinenza di animali già macellati presso lo stabilimento di cui era responsabile altro imputato. Correttamente è stato contestato il delitto ex art. 648 c.p., in quanto la condotta dell'imputato non integra un semplice illecito amministrativo. E invero, l'art. 2, D.Lgs. n. 58/2004 contiene una evidente clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato) ed è evidente che il fatto costituisce reato (e specificamente ricettazione) se la detenzione del pendaglio auricolare deriva a sua volta da reato commesso da altri. Poiché l'imputato non è nè veterinario, nè titolare/gestore di un macello, è evidente che non era autorizzato a rimuovere i detti pendagli dal capo delle bestie da macellare, né avrebbe potuto (senza violare la legge) riceverli da altri. Nel capo di imputazione, la illecita provenienza degli oggetti in questione è posta in relazione ai delitti di falso ideologico e di omissione di atti di ufficio. Questi dunque sono (certamente) i reati presupposti. Invero, anche se la sentenza fa riferimento al furto, non è dubbio che oggettivamente (come, d'altronde, si ripete, è rilevabile dalla contestazione) siano stati commessi i delitti ex artt. 479 e 328 c.p., dati gli obblighi di legge che gravano sui soggetti titolari delle relative posizioni di garanzia. I predetti oggetti potrebbero poi essere stati (anche) oggetto di furto, ma la sussistenza del predetto "reato interposto" è del tutto irrilevante, considerato che - comunque - i pendagli devono, in ogni caso, ritenersi provenire originariamente dai delitti di cui al capo di imputazione. E che tali delitti debbano necessariamente essere stati commessi non può esservi dubbio, atteso che, appunto, veterinario e titolare del macello, solo violando i loro doveri, possono aver 'recuperato' (o consentito che altri facessero ciò) - invece di distruggerli - i predetti pendagli. È dunque corretto aver ritenuto che gli oggetti in questione siano "provenienti" da delitto, dovendosi il concetto di provenienza intendere in senso ampio; vale a dire che la cosa oggetto del reato ex art. 648 c.p. non deve essere necessariamente il provento, diretto e immediato, del delitto presupposto, essendo sufficiente anche una sua provenienza mediata. (...) In presenza dell'obbligo giuridico di distruzione di un oggetto dopo il suo uso (e tale è il caso, per quel che si è detto, dei pendagli auricolari dei bovini macellati), poichè la mancata distruzione integra delitto per il soggetto qualificato, che a tanto sia tenuto (il veterinario, il titolare del macello), non può esservi dubbio che la ricezione del detto oggetto da parte di terzo, consapevole della sua origine (scil. appunto la mancata distruzione e dunque la sua permanenza in circolazione), costituisca ricettazione". (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 17979 del 19 aprile 2013, ud. 5 marzo 2013, Pres. Ferrua - Est. Fumo). Ancora: "Integra il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (art. 477, 482 e 490 c.p.), la condotta di colui che, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente passaporto cartaceo - attestante l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari - abbini abusivamente tali documenti ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli". (Cass. Pen. Sez. V, 05/03/2013, n. 17979 -rv. 255520-).

"È sufficiente la presenza nell'allevamento di animali privi di marchi e di contrassegni per ritenere la detenzione sia per il commercio carne bovina nociva (art. 444 c.p.), idonea cioè ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica, indipendentemente dal fatto che il nocumento avesse realmente a verificarsi (Cass., 27 maggio 1991, M.). Tale condotta, peraltro, appare altresì rivelatrice, attraverso il meccanismo fraudolento escogitato dell'abbinamento marchio-passaporto, di una condotta di contraffazione rilevante ex art. 440 c.p.. È certo infatti che la formazione ex novo di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica facendole ingannevolmente apparire sane e genuine integra una condotta di "contraffazione", perché segue le cadenze di un procedimento atto a far apparire innocui alimenti nocivi per la salute, occultando agli occhi del pubblico il vizio della sostanza. L'apposizione a bovini sottratti ad ogni controllo sanitario o di profilassi dì marchi auricolari e di passaporti appartenenti ad altri bovini, questi ultimi regolari, costituisce solo l'espediente utilizzato per mettere in commercio animali che altrimenti sarebbero stati abbattuti. L'intera operazione - la dolosa rimozione dei marchi auricolari ai bovini regolari e il successivo doloso trasferimento dei passaporti ad essi abbinati ai bovini c.d. irregolari, così da realizzare un

nuovo abbinamento marchio-passaporto, atto ad evitare l'abbattimento di questi ultimi e a metterli in commercio nonostante la loro intrinseca nocività - integra sicuramente gli estremi del falso per soppressione, nel senso che il documento, indipendentemente da una sua alterazione materiale, subisce un'immutazione della veridicità del suo contenuto originario. Trasferire il passaporto da un bovino all'altro realizza una modalità illecita volta ad insidiare e ledere l'interesse probatorio derivante da quel documento, alterando la funzione probatoria che è propria di esso, secondo la specifica destinazione impressagli dalla legge". (Cass. Pen., Sez. I, 14/07/2004, ud. 14/07/2004, dep.10/08/2004, Sent. n. 34098).

Strettamente legato all'abigeato e alla macellazione illegale è il problema delle adulterazioni alimentari. Farmaci nel piatto. Carne chimica. Veleni alla griglia. E non sono solo slogan, basta vedere cosa hanno fatto emergere alcune inchieste nel nostro Paese nel campo della carne e dei prodotti derivati dagli animali. Doping, antibiotici, ormoni sono parole che non riguardano solo il lessico del mondo dello sport malato, ma anche parte della zootecnia italiana. La sofferenza che subiscono gli animali per i maltrattamenti a cui sono sottoposti e notevole: doping, bombe farmacologiche, estreme condizioni di allevamento e di trasporto, malattie non curate, ecc. e non si tratta di episodi isolati, ma di crimini che, spesso, hanno la regia di vere e proprie organizzazioni.

"Per la condotta materiale del reato di adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione ex art. 440 c.p., in forza del principio giurisprudenziale ormai consolidato in materia, siffatto reato è obiettivamente configurabile nella condotta di somministrazione di farmaci e principi attivi vietati ad animali le cui carni siano destinate all'alimentazione umana, con conseguente pericolo concreto per la salute dei potenziali consumatori (cfr. Sez. 1, 4/6/1993 n. 7260, Quaglia, rv. 197887; Sez. 1, 5/12/2000 n. 5536, confl. comp. in proc. Francia, rv. 217619; da ultimo, Sez. 1, 23/1/2007 n. 21021, Pegolotti, rv. 236691-692). Non rientra, infatti, nella nozione di processo modificativo di carattere biologico o putrefattivo, esulante invece dal concetto di adulterazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 440 c.p., la nocività della sostanza destinata all'alimentazione che sia stata indotta da un volontario intervento manipolatore dell'uomo, mediante la somministrazione di massicce dosi di farmaci sull'animale vivo destinato alla macellazione e al consumo, dovendosi intendere la nozione di sostanze destinate alimentazione in senso non strettamente fisiologico bensì funzionale (nella specie la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 18/4/2008, confermava quella del Tribunale di Cuneo che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di adulterazione di sostanze alimentari ex art. 440 c.p. "per avere trattato un capo bovino, prima della distribuzione delle carni dell'animale per l'alimentazione umana, con prodotti farmaceutici tali da renderne pericoloso il consumo per la salute pubblica")". (Cass. Pen., Sez. I, 19/11/2008, -ud. 19/11/2008, dep.27/11/2008-, Sent. n. 44313).

"Tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 440 c.p. e quella di cui all'art. 444 c.p., la differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, dato che i concetti di "sostanze destinate all'alimentazione" e quello di "sostanze alimentari", indicate in dette disposizioni sono del tutto equivalenti, bensì nell'attività posta in essere dal soggetto agente, nel senso che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione, contraffazione, adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio, o nella distribuzione per il consumo, di sostanze che non siano state contraffatte o adulterate, ma che, tuttavia, siano comunque pericolose per il consumatore. Il carattere nocivo della sostanza, allora, non dipenderà da una *immutatio* tra quelle descritte dalla norma prima esaminata (alterazione, corruzione, adulterazione), ma da altre cause, quali possono esser il cattivo stato di conservazione delle sostanze, la provenienza delle carni da animali malati ecc. Anche in questo caso, evidentemente, pur non richiedendosi che la sostanza pericolosa abbia causato danno, è indispensabile che lo stato di pericolosità sia stato accertato". (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 17979 del 19 aprile 2013, ud. 5 marzo 2013, Pres. Ferrua - Est. Fumo). "Non è dubbio, tuttavia, che entrambe le fattispecie (artt. 440 e 444 c.p.) descrivano delitti di pericolo concreto. Ha ritenuto invero la giurisprudenza di questa corte che ciò che caratterizza i predetti reati sia l'elemento della pericolosità per la salute pubblica, la cui esistenza, ai fini della loro configurabilità, deve essere accertata concretamente, di volta in volta, attraverso la individuazione dei requisiti della sostanza somministrata. Quanto spe-

cificamente alla ipotesi ex art. 440 c.p., è noto che per adulterazione deve intendersi modificazione della natura della sostanza, tramite aggiunta, sottrazione, sostituzione di sue componenti (es. somministrazione di dietilstilbelbestrolo, sostanza estrogena di accertata azione cancerogenetica; per contraffazione, invece, deve intendersi l'utilizzo di elementi non genuini, anche se dotati di una ingannevole apparenza di genuinità; per corruzione, infine, si intende la alterazione della res, che tuttavia mantiene la sua - apparente- identità. Si tratta, insomma, di attività modificative o simulatorie, che tuttavia devono essere accertate caso per caso, così come deve essere accertato il conseguente pericolo per la salute del consumatore". (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 17979 del 19 aprile 2013, ud. 5 marzo 2013, Pres. Ferrua - Est. Fumo).

"Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il reato di adulterazione di sostanze alimentari previsto dall'art. 440 c.p., esige "una condotta diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle caratteristiche delle sostanze alimentari con esclusione di processi modificativi di carattere biologico o putrefattivi" (in tal senso Cass. sez. 1, sentenza n. 4765 del 9 dicembre 1991 - 27 gennaio 1992, ric. Michelan). Si configura come un reato a forma libera, che può realizzarsi, cioè, anche mediante attività non occulte o fraudolente nè espressamente vietate dalla legge, e per quanto attiene l'elemento psicologico, esso è costituito dal dolo generico, di tal che risulta sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile (pericolo obiettivo per la salute pubblica connesso al corrompimento o all'adulterazione delle acque o sostanze destinate all'alimentazione) senza alcuna necessità che il detto evento sia specificamente perseguito in funzione dell'obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica (così Cass. Sez. 1, sentenza n. 3711 del 5 novembre - 16 novembre 1990, ric. D'Avino). (Nella specie all'imputato è stato contestato di aver concorso con altri nell'adulterazione di sostanze destinate alla alimentazione (carni animali) posta in essere mediante somministrazione di farmaci o principi attivi vietati ad animali le cui carni, erano destinate all'alimentazione umana. In particolare all'imputato è stato contestato non già di avere provveduto materialmente alle somministrazioni di sostanze dirette a modificare le caratteristiche delle carni, quanto, piuttosto, l'avere concorso nell'adulterazione di dette carni, rendendole pericolose alla salute pubblica, svolgendo in particolare attività di promozione presso operatori zootecnici dell'utilizzo di farmaci, sostanze e preparati chimici artigianali e provvedendo alla loro commercializzazione)". (Cass. Pen., sez. I, 23/01/2007, -ud. 23/01/2007, dep. 28/05/2007-, Sent. n. 21021).

"Anche volendo prescindere dalle esatte valutazioni medico - scientifiche secondo cui, anche in considerazione del principio di massima precauzione (richiamato nell'art. 3, lett. p), art. 6152, n. 1, art. 153, n. 1 e 2 e art. 174 trattato Ue), che fa obbligo alle autorità interessate di adottare, nell'ambito preciso dell'esercizio delle competenze che sono loro attribuite dalla regolamentazione pertinente, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere sugli interessi economici le esigenze connesse alla protezione della collettività, già il semplice trattamento farmacologico degli animali in assenza di qualsiasi controllo veterinario può comportare seri pericoli per la salute pubblica, specie in caso di somministrazioni di sostanze e farmaci come quelli acquistati dall'imputato (batagonisti, cortisonici steroidei, tranquillanti, ormoni) o preparati non registrati. (nella sentenza si precisa che presso un imputato fu sequestrato un anonimo barattolo di alluminio contenente polvere bianca, risultato contenere "clenbuterolo". Tale sostanza "costituisce di fatto una novità nel campo chimico, farmacologico, tossicologico ed analitico. In particolare tale sostanza trova impiego nella fase finale di allevamento del bovino da carne, allo scopo di rendere in modo farmacologico le carni più magre e determina numerosi rischi sanitari per il personale addetto alla pratiche zootecniche, per gli animali convolti e i consumatori delle loro carni)". (cfr. Cass. Pen., sez. I, 23/01/2007, -ud. 23/01/2007, dep.28/05/2007-, Sent. n. 21021).

"In ordine alla necessità di riscontrare nel caso specifico il pericolo concreto per la salute dei consumatori, è fondato il grave indizio di colpevolezza collegato all'accertamento che bestiame privo di controllo sanitario ovvero, ipotesi ancora più pregnante, bestiame proveniente da allevamento "ufficialmente non indenne da tubercolosi" sia stato messo in commercio attraverso artifizi ed elusione dei controlli amministrativi (Fattispecie: secondo l'ipotesi accusatoria l'imputato sarebbe

promotore ed organizzatore di un esteso traffico illecito di bovini, realizzato attraverso l'acquisto del bestiame rispetto al quale veniva poi attestata una qualità non posseduta, in alcuni casi anche di natura sanitaria, e con segni identificativi sottratti, e comunque ripresi, da altri capi di pregio ed apposti a quelli di diversa e minore qualità ovvero mancanti dei requisiti sanitari previsti. In tale ambito avrebbero operato, con ruoli e funzioni diverse, commercianti di bestiame, personale amministrativo, un veterinario pubblico in particolare, ed autotrasportatori di fiducia". (Cass. Pen., Sez. I, 23/04/2008, ud. 23/04/2008, dep.15/05/2008, Sent. n. 19450).

Le forme di macellazione clandestina possono essere suddivise in quattro tipi:

a) domestica, o per uso proprio;
b) organizzata, riconducibile a traffici criminali;
c) venatoria, riconducibile alla caccia di frodo;
d) etnica, riconducibile a tradizioni alimentari etniche o religiose.

Gli animali macellati appartengono essenzialmente a cinque categorie:

1) animali allevati in modo legale;
2) animali allevati in modo illegale;
3) animali rubati;
4) animali affetti da patologie;
5) animali vittime di atti di bracconaggio

La macellazione domestica illegale è quella più diffusa e si innesta in un tessuto culturale di tradizioni locali e abitudini contadine e di solito gli animali appartengono alle prime due categorie: a quelli allevati in modo legale, ma macellati in violazione alle norme che regolano la macellazione e la "lavorazione" della carne, e a quelli allevati clandestinamente, senza nessun tipo di controllo e senza nessuna parvenza di "tutela" per gli animali (il classico caso dei maiali allevati in casa non controllati e non dichiarati). Sotto il profilo sanitario, la pericolosità è contenuta, ma con l'aumentare dell'interesse per prodotti locali, "genuini", non industriali, si assiste sempre di più a tipi di macellazioni domestiche che si evolvono in forme di commercio non controllato di carne e derivati e conseguentemente, anche il pericolo per eventuali problemi sanitari aumenta.

La macellazione organizzata, riconducibile a traffici criminali, è quella più pericolosa per diversi motivi, anche sotto il profilo dell'ordine e la sicurezza pubblica. Diverse inchieste hanno dimostrato il coinvolgimento dei classici sodalizi criminali, camorra in primis, nella gestione dell'intera filiera della macellazione, dall'abigeato alla distribuzione della carne, dimostrando totale spregio per la salute delle persone e per la vita degli animali, macellando in alcuni casi anche animali affetti da patologie e immettendo sul mercato carne assolutamente non idonea al consumo. Le "Vacche Sacre", simbolo del tracotanza e del controllo del territorio 'ndranghetista, pur essendo totalmente abusive, ovvero allevate senza nessuna forma di controllo o registrazione, vengono macellate in qualche struttura compiacente o totalmente illegale. La pericolosità della macellazione organizzata è dimostrata anche dalla capacità degli organizzatori di tessere connivenze e complicità con appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati alla vigilanza, veterinari pubblici collusi in primis, ma anche esponenti della pubblica amministrazione.

Gli animali coinvolti possono appartenere a categorie diverse, anche se, in base ai riscontri delle varie inchieste, le categorie più coinvolte sono quelle degli animali rubati, affetti da patologie, o allevati illegalmente. Altro aspetto estremamente preoccupante è che spesso questo tipo di macellazione avviene in macelli autorizzati, ufficialmente a norma e rispettosi delle regole, grazie alla già ricordata complicità degli addetti ai controlli e dei responsabili delle strutture.

La macellazione illegale riconducibile al bracconaggio o a forme di caccia vietate, coinvolge prevalentemente mammiferi (cinghiali, caprioli, cervi, daini) ed è relegata essenzialmente al mondo venatorio. In alcuni ambiti, però, esistono traffici di carne di fauna selvatica che coinvolgono "trattorie tipiche" e ristoratori locali molto frequentate da gitanti ed escursionisti. Anche in questo caso, il pericolo per la sicurezza alimentare non è da sottovalutare.

La macellazione etnica è riconducibile sia alla macellazione rituale illegale che a quella legata a tradizioni alimentari etniche. La macellazione rituale illegale, come alcuni eventi sentinella indicano, inizia a manifestarsi sempre più frequentemente e spesso è legata ad atti di furto di animali. La macellazione rituale nel nostro Paese è regolamentata e può essere svolta in modo legale, tuttavia i casi di cronaca riconducibili a varie forme di illegalità sono sempre più frequenti. Con l'espansione di ristoranti etnici si sta

diffondendo anche la consuetudine di allevare e macellare in proprio gli animali che poi vengono "serviti" come cibo nei ristoranti. In particolare si segnalano casi riconducibili alla ristorazione cinese.
Si tratta anche di una questione di ordine e sicurezza e della relativa percezione. A prima acchito la macellazione sembra essere avulsa da questioni riguardanti l'ordine e la sicurezza, ma attraverso un'analisi più attenta si comprende che le cose non stanno proprio cosi: la macellazione clandestina e la diffusione di sostanze alimentari di origine animale adulterate o non controllate sotto il profilo sanitario, non diventa forse un problema di sicurezza pubblica? Se si prendono in considerazione le conseguenze della macellazione clandestina, come la diffusione sul mercato alimentare di carne non controllata o, peggio, proveniente da animali affetti da patologie, il sentimento di pericolo e l'esigenza di sicurezza forse non crescono?

3.4 La tratta di cuccioli e l'affare canili

La nuova tratta di schiavi: sono migliaia i cani importati da paesi dell'Est e venduti in Italia a prezzi elevati spacciandoli per esemplari con pedigree. Si tratta di una vera emergenza che riguarda tutto il Paese. Le segnalazioni e le denunce arrivano da quasi tutte le regioni. I confini tra commercio legale e traffico illegale sono labili e non solo perché il tragitto e la provenienza sono gli stessi ma perché molte volte, dietro importazioni legali e autorizzate vengono celati, tra i meandri di documentazione, certificati e passaporti, animali clandestini. Gli animali, privi di certificati d'identificazione, ovvero scortati da false certificazioni che attestano trattamenti vaccinali e di profilassi mai eseguiti, sono poi rivenduti all'interno del territorio nazionale, con riverberi fiscali illeciti di non poco conto. I cani vengono allevati in condizioni pietose, vi è un'altissima mortalità. La provenienza privilegiata di questi animali è l'Ungheria e la Slovacchia da dove, comprati per pochi euro, spesso arrivano ammalati e accompagnati da falsi pedigree e da documentazione contraffatta. Naturalmente, oltre al dolore di vedere soffrire l'animale, le persone che prendono tali cani vanno incontro a notevoli spese mediche. Spesso, poi, i cuccioli vengono venduti in nero. Ma al di là di questi aspetti, c'è da dire che questo commercio, in cui la linea di confine tra lecito e illecito non è sempre facile da individuare, è in mano a gruppi organizzati, non sempre illegali, che importano gli animali e li smerciano attraverso una rete di venditori e commercianti. A tale fenomeno criminale può essere legata una recrudescenza della diffusione di malattie che erano ormai praticamente scomparse dal panorama cinofilo italiano.
Connesso all'importazione dei cuccioli è il problema del randagismo. Sono cani randagi, ma per alcuni rappresentano solo soldi. Tanti soldi. Negli ultimi anni il business randagismo, come diverse inchieste hanno dimostrato, rappresenta un vero affare per trafficoni, malavitosi e, in alcuni casi, politici corrotti. Sull'abbandono degli animali si è innestato un giro di affari di centinaia milioni di euro: alcuni privati hanno costruito la loro fortuna grazie a convenzioni milionarie con amministrazioni locali compiacenti, spesso aggiudicate con gare d'appalto al ribasso d'asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti, veri e propri lager dove è impedito l'accesso a chiunque e da dove i cani non usciranno mai. 2,5 milioni di euro l'anno è la stima delle possibili "entrate" annue, tramite le convenzioni, di un canile con 1.000 cani e diaria di 7 euro a cane. Le strutture pubbliche sono spesso insufficienti o a volte totalmente inesistenti; in questi casi diventa più semplice per le amministrazioni incapaci di trovare soluzioni che tengano conto del rispetto degli animali, dare in appalto esterno a privati la gestione dei canili. Alcune inchieste hanno dimostrato l'esistenza di associazioni per delinquere dedite al business dei canili. Animali detenuti in strutture sovraffollate, prive delle condizioni igienico-sanitarie necessarie.

3.5 Il traffico di fauna selvatica

L'Italia è tra i Paesi più attivi nel commercio internazionale di specie animali e vegetali. Un terzo del commercio è riconducibile ad attività illegali. L'opera svolta dagli Organi preposti al controllo risulta pertanto indispensabile per la repressione del traffico illecito. Il traffico di animali, piante o parte di essi, naviga su rotte più disparate: da Internet ai mercati rionali, dai giornali di annunci alle televendite. Un mercato florido dietro il quale, spesso, si nascondono veri gruppi organizzati e ben altri traffici. L'attacco alla biodiversità arriva anche dal bracconaggio e dal commercio di fauna selvatica. In alcune zone del Paese la caccia di frodo è diventata un business gestito dalla cri-

minalità organizzata. Il traffico di fauna selvatica non sfugge al controllo di veri e propri sodalizi criminali. Quando si parla di "traffico" si è portati a pensare ad un'attività clandestina, segreta, nascosta. Nulla di tutto questo. Basta recarsi in uno dei tanti mercatini specializzati nella vendita di fauna che esistono in po' in tutta Italia, prevalentemente nel Sud. Si tratta di tipici mercati rionali, svolti perlopiù a cadenza settimanale, fatti alla luce del sole, che richiamano decine di persone se non centinaia. A Palermo, ad esempio, ogni domenica mattina, una parte dell'antico e popolare mercato di Ballarò, è destinata alla vendita di fauna selvatica. Ballarò si contende il primato del più grande mercato illegale di fauna selvatica con quello di Gianturco a Napoli. Centinaia di uccelli, tutti appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto fauna selvatica, sono venduti impunemente. Si tratta perlopiù di fringillidi quali cardellini, fringuelli, peppole, verdoni, verzellini, lucherini, ecc., ma si trovano anche pettirossi, merli, tordi, cesene, capinere, passeri, cince, luì, storni, taccole, gazze. Gli animali sono detenuti in condizioni pietose, trasportati in stato di esasperata cattività, tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, tanto da configurare il reato di maltrattamento di animali, oltre che i reati specifici previsti per la detenzione e commercio di fauna selvatica o per le violazioni alla normativa Cites.

4. IL CONCORSO DI PERSONE ALLA COMMISSIONE DEL REATO

Nel nostro ordinamento, l'articolo 110 c.p. disciplina il concorso di persone alla commissione di un reato, il quale ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, stabilisce che quando più persone concorrono al medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Il concorso di persone può essere materiale, consistente in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato (come può essere, ad esempio, il trasportare i cani sul luogo dell'incontro, individuare o allestire il sito, curare gli animali usati nelle corse clandestine, ecc.), o morale, consistente nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso (incitare gli animali nel corso del combattimento, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso, ecc). In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (I Sezione penale, Massima 4805/1997 del 22-05-1997). In tal senso va riconosciuta anche alla semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, l'idoneità a costituire estremo integrante della partecipazione criminosa (VI Sezione penale, Massima 1 108/1997 del 06-02-1997). Non solo, il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo senza che occorra un "previo concerto", cioè in un preventivo accordo d'intenti, diretto alla realizzazione dell'evento (I Sezione penale, Massima 821/1996 del 27-01-1996). Se più persone si radunano intorno a un ring dove si sta svolgendo una competizione clandestina tra animali, o si trovano in un mattatoio improvvisato dove è in corso la macellazione illegale di animali, è evidente, oltre che logico, che sono pienamente coscienti di ciò che fanno e manifestano la volontà cosciente e consapevole di volere partecipare a un evento *contra legem*. Ciò a maggior ragione se si considera che tali eventi, in quanto clandestini, vengono perpetrati solitamente, ad eccezione delle corse di cavalli, che possono essere svolte anche su una pubblica via, in luoghi isolati e accessibili solo a determinate persone che fanno parte della "combriccola". Il reato non si consuma necessariamente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poiché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga quando l'attività sia ancora "in itinere" (cfr. III Sezione penale, Massima 3506/1996 del 06-04-1996).

L'attività costitutiva del concorso, quindi, può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso come l'incitamento a far combattere i cani o a scommettere. Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso manifestarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno del-

l'azione altrui, ancora in corso, quand'anche iniziata all'insaputa del correo.

5. L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'articolo 416 c.p. (Associazione per delinquere), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione. L'elemento che discrimina la fattispecie dell'associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato è costituito dalla natura dell'accordo criminoso. Nel concorso di persone nel reato, l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nel delitto associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma delittuoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (cfr.VI Sezione penale, Massima 5649/1997 del 13-06-1997). In pratica, l'associazione differisce dal concorso di persone nel reato in quanto l'accordo che dà vita alla sua costituzione è a carattere permanente e programmatico (volto, cioè, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con pericolo permanente per l'ordine pubblico); invece, quello che determina il concorso di più persone nel reato è a carattere precario e contingente, esaurendosi appena il reato è stato commesso, ed è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati.
Le varie inchieste giudiziarie su alcuni filoni della zoomafia hanno fatto emergere, con sempre più evidenza, la presenza di gruppi particolarmente attivi, molto dinamici sotto il profilo economico, che fanno uso di modalità operative particolarmente sofisticate, diramati su tutto il territorio nazionale e con contatti internazionali. Si tratta di gruppi di individui gerarchicamente organizzati, dotati di una struttura, di regole, di vertici, di sistemi di controllo, di "codici" e "canoni", costituiti per commettere crimini, e in particolare crimini per fini di lucro, come le scommesse sulle competizioni clandestine.
La presenza di gruppi simili è stata riscontrata in modo particolare nei combattimenti tra cani e nelle corse clandestine di cavalli. A fianco di questi gruppi ve ne sono altri che traggono la loro forza dalla sola violenza, evidenziando arretratezza organizzativa e ingenuità operativa. Tali gruppi possono essere definiti di criminalità "predatoria", particolarmente attivi negli atti aggressivi, o nei furti, le rapine e lo spaccio di stupefacenti con l'ausilio di cani da presa.
Con questi scenari, risulta più comprensibile l'applicabilità del delitto di "associazione per delinquere". I delitti propri di tali gruppi, che possono fungere da presupposto per la concretizzazione del reato associativo, oltre a quelli specifici previsti dai vari commi dell'articolo 544-quinquies c.p., sono quelli di furto, ricettazione e maltrattamento di animali (cani e altri animali utilizzati nelle competizione), di uccisione di animali (si pensi alla macellazione clandestina) di traffico di anabolizzanti e sostanze dopanti, di riciclaggio di denaro proveniente da delitto.
La condotta punibile va individuata nel contributo effettivo e attuale apportato dai singoli associati, per lo più attraverso l'assunzione di un ruolo continuativo, sì che ne risulti dimostrata *l'affectio societatis*, ossia la consapevolezza e la volontà di fare effettivamente parte del sodalizio e di apportare un contributo effettivo alla vita del gruppo in vista del perseguimento dei suoi scopi. Dunque, per la configurabilità del reato, occorrono sia la coscienza e volontà reciproca di far parte dell'associazione, sia l'intento di realizzare utilità comunque indebite, vuoi mediante la commissione di delitti, vuoi mediante la gestione e il controllo di attività economiche, vuoi mediante iniziative di altro genere. (1)
Il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Secondo una consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo non circoscritto a determinati delitti ma esteso a un generico programma delittuoso (VI Sezione penale, Massima 5500/1998 del 1 1-05-1998). In tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c. p.; la lettera della norma, infatti, postula solo una pluralità di delitti programmati, e lo spirito di essa consiste nell'assicurare la punizione di condotte che, per un verso, non raggiungono il livello di

concorso di persone nel reato con il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un determinato delitto e, per un altro verso, costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico e cioè per la società, poiché non si esauriscono in un mero accordo per perpetrare crimini ma implicano la realizzazione di un'organizzazione e la predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma messo a punto. Il reato associativo non richiede una struttura articolata o complessa o un'esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. È irrilevante la sussistenza o meno di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero l'avvalersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato (cfr., I Sezione penale, Massima 66/1997 del 30-01-1997;V Sezione penale, Massima 1 1899/1997 del 18-12-1997; I Sezione penale, Massima 3161 /1995 del 23-03-1995). Per l'applicazione del reato associativo sono fondamentali le attività investigative da parte della polizia giudiziaria e del p.m., poiché l'esistenza del "*pactum sceleris*" deve essere suffragata con prove certe che devono reggere in dibattimento.
In merito alla corse clandestine di cavalli, la Cassazione ha confermato la sussistenza del delitto di associazione per delinquere specificando che «L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass., Sez. V, 3/11/2004, n. 42635). Nella specie, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p., associazione per delinquere finalizzata ai delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali» (Cass. Pen., Sez. III - 28 febbraio 2012, Sent. n.7671).
"Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sulla gravità indiziaria ritenendo, allo stato delle acquisizioni processuali, sussistere validi elementi di sostegno dell'assunto accusatorio e ha giudicato in modo non illogico persistere le esigenze di social prevenzione e, quindi, l'esistenza di una prognosi sfavorevole di reiterazione di condotte criminose per le specifiche modalità dei fatti con valutazione corretta, anche con riferimento alla misura non particolarmente afflittiva adottata, atteso che le specifiche modalità e circostanze del fatto costituiscono un elemento fondamentale nella valutazione della personalità del soggetto, in quanto afferenti a episodi concreti già effettivamente posto in essere dall'interessato. Ciò conformemente all'indirizzo di questa Corte secondo cui le 'specifiche modalità e circostanze del fatto' ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell'indagato ai fini dell'adozione di una misura custodiale e della scelta della misura applicabile, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente. (Fattispecie: ricorso contro la misura del divieto di dimora in un Comune a carico di un veterinario accusato di concorso esterno in un'associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione di corse clandestine di cavalli e in ordine al reato di maltrattamenti di animali consistiti nel sottoporre gli stessi ad addestramenti massacranti, nella somministrazione di farmaci anabolizzanti e nell'impiego degli stessi in corse non confacenti alle loro caratteristiche etologiche in modo da rendere a repentaglio la loro incolumità)". (Cass. Pen., Sez. III, 28/02/2012, Sent. n. 12763).

6. LE SINGOLE FATTISPECIE DI MALTRATTAMENTO

Presentiamo una breve carrellata commentata dei reati introdotti o modificati nel codice penale dalla Legge 189/04.

6.1 L'uccisione di animali

L'art. 544-bis c.p. punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque per crudeltà o

senza necessità causa la morte di un animale. Si tratta del cosiddetto "animalicidio" come battezzato in letteratura. La norma non prevede una distinzione tra animale proprio, altrui, o senza "padrone", né particolari modalità impiegate per cagionare la morte dell'animale; viene punita sia l'azione che l'omissione, che abbiano cagionato la morte. Elemento soggettivo del reato è il dolo. Non sono punibili i casi di morte dell'animale causata per colpa, a meno che la fattispecie non sia presa in considerazione da altre norme (ad esempio, la morte dell'animale a seguito di maltrattamenti è punita dalla disposizione 544-ter, ult. comma, c.p.; la morte dell'animale nel corso di uno spettacolo o manifestazione vietata è punibile ai sensi del successivo art. 544-quater, comma 2 c.p., ecc.). I reati, tuttavia, possono concorrere se l'autore, cessato il primo reato (es. maltrattamento) pone in essere comportamenti diretti a realizzare il secondo (uccisione).
Ratio della norma è la tutela di qualsiasi animale, domestico, da allevamento, selvatico o addomesticato, contro atti di crudeltà o non necessari che ne provochino la morte.
A conferma che la norma si riferisce a qualsiasi animale, è importante riportare una sentenza di condanna, in applicazione della pena su richiesta ex art. 444, nei riguardi di una donna imputata del "reato previsto e punito dagli artt. 81 e 544-bis c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà e senza necessità, cagionava la morte di numerosi animali quali conigli, pesci, topi, criceti, pulcini, grilli, lumache, insetti, crostacei ecc. mediante schiacciamento e spappolamento con i piedi secondo i dettami della pratica del *crush fetish*". (Tribunale ordinario di Milano, Sezione distaccata di Rho, Sent. n. 410/11, ud. del 23/4/12). È da sottolineare che si tratta della prima sentenza di condanna per uccisione di animali quali insetti e lumache.
Il Tribunale di Torino ha riconosciuto la penale responsabilità di una persona imputata del reato di maltrattamento perché, come si legge nel capo d'imputazione: "per crudeltà e comunque senza necessità, sottoponeva un cane, due asini, due galli, otto galline, 26 conigli, 7 bovini, 8 cavalli, due scrofe, tre oche, due capre a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche di ciascuno di essi, omettendo di provvedere alle necessarie cure mediche degli stessi, costringendoli in ambienti angusti privi di illuminazione naturale, e comunque promiscui sì da costringere gli asini, i cavalli e i maiali a competere fra loro per assicurarsi il cibo, imprigionando con catene lunghe 30 cm. i bovini, sì da impedire agli stessi di muoversi se non per coricarsi, non fornendo comunque a nessuno degli animali sopraindicati acqua da bere e cibo adeguato, sì da costringerli a cibarsi della carcassa di un ovino e di ossa varie bruciate" (Tribunale di Torino, Sezione Vˆ Penale, sentenza 25/10/06, imp. Palermo). Il giudice di merito ha, giustamente, sottolineato che, ai fini della tutela penale, non si deve fare nessuna distinzione tra animale domestico e animale da allevamento destinato alla macellazione: "La insolita crudezza e la circostanza che tutti gli animali, anche quelli non destinati al macello, versavano in quelle insopportabili condizioni. Quest'ultimo rilievo non deve certamente essere frainteso nel senso che, per gli animali destinati al macello, qualsiasi crudeltà sia esperibile ma è inteso a rispondere ad un'osservazione difensiva secondo la quale tutti gli animali da allevamento, specie quelli a stabulazione fissa, sono per lo più detenuti alla stessa maniera" (Tribunale di Torino, Sezione Vˆ Penale, sentenza 25/10/06, imp. Palermo).
La giurisprudenza ha affermato che un atto di crudeltà si caratterizza per l'assenza di un giustificato motivo: "la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abbietto o futile, rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità" (Cass. Pen. Sez. III, 19.6.1999, n. 9668). Quanto al requisito della mancanza di necessità, detto concetto non prevede solo le scriminanti previste dagli artt. 52 (legittima difesa) e 54 (stato di necessità) c.p., ma anche "ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile" (Cass. Pen., 28.2.1997, n. 1010).
La soppressione di animali attuata da veterinari, o all'interno di canili e gattili, per ragioni non ammesse dalla legge può essere considerata uccisione senza necessità, pertanto punibile ai sensi dell'art. 544-bis c.p.. Il 29 marzo 2007, il Tribunale di L'Aquila ha condannato due veterinari dell'ASL alla pena di due mesi e 10 giorni di reclusione con pena sospesa poiché imputati "del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 544-bis cp per aver, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, per crudeltà o senza necessità, il primo quale dirigente del servizio veteri-

nario dell'ASL di L'Aquila e il secondo quale dipendente del servizio veterinario, cagionato la morte di nove cuccioli di cane". È emerso sia dalle disposizioni dei testi, che dall'esame degli stessi imputati, che erano stati soppressi mediante iniezione di Tanax nove cuccioli, in ottimo stato di salute e dunque senza necessità alcuna. Gli imputati si sono giustificati asserendo che la mancanza di posti al canile e la necessità di strutture adeguate per i cuccioli per "la tutela del loro benessere" porta all'esigenza della loro immediata soppressione mediante siringa di Tanax, cosa che il giudice nella sentenza ha definito: "linea che non si può minimamente condividere". La Suprema Corte di Cassazione ha specificato: "Deve essere premesso che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nella nozione di "necessità", che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione di animali, rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. ed "ogni altra situazione che induca all'uccisione (o al maltrattamento) dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto inevitabile" (cfr. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238456).
Come emerge dalla sentenza impugnata, ed anche dalla ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale della sentenza di primo grado, la condanna dei due veterinari per il delitto de quo è fornita di un ampio corpus motivazionale, di perfetta tenuta argomentativa, senza smagliature logiche e privo dei lamentati vizi di violazione di legge. Infatti, all'esito delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, la soppressione dei nove cuccioli era risultata tutt'altra che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, requisito che solo rende effettiva, e non altrimenti superabile, una situazione di necessità". (Cass. Pen. Sez. III, Sent. 9 aprile - 23 settembre 2013, n. 39053).

6.2. Maltrattamento di animali

L'art. 544-ter c.p. punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti, fatiche, lavori che siano insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena è prevista per chiunque somministra ad animali sostanze stupefacenti o vietate o li sottopone a trattamenti che procurano loro un danno alla salute.

Nonostante la dizione normativa, secondo la giurisprudenza non è necessario, per la sussistenza del reato, che dai maltrattamenti sia derivata una vera e propria lesione all'integrità fisica dell'animale. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che per la commissione del reato di maltrattamento "non è necessario che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti" (Cass. Pen., sez. III, 21/12/1998, n. 3914), poiché è "sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire dolore" (Cass. Pen. Sent. n. 46291 del 3/12/2003).
Elemento soggettivo del reato è il dolo nelle sue diverse classificazioni, ivi incluso quello eventuale. Per quest'ultimo, per la classificazione dell'elemento soggettivo del reato il legame psicologico tra la condotta del soggetto e il fatto tipico realizzato, va individuato nell'aver posto in essere una condotta che poteva rappresentare un pericolo per gli animali, accettandone di fatto il rischio. L'evento delittuoso, pertanto, pur non essendo voluto dall'agente, è dal medesimo previsto come possibile, accettandone, quindi, il rischio, ma nella convinzione che esso non si verifichi.
In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, con affidamento dello stesso ad associazioni o enti che ne facciano richiesta.
Tale previsione mira ad impedire che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la sua ripetizione. Per tale motivo, l'atto propedeutico alla confisca è il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., che la Polizia Giudiziaria deve attuare in caso di urgenza, quando non sia possibile attendere un provvedimento del Giudice, prima dell'intervento del Pubblico Ministero.

6.3 Spettacoli vietati

L'art. 544-quater c.p. prende in considerazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli spettacoli e le manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali. I Soggetti attivi del reato sono chiunque concorre, a qualsiasi titolo, nell'organizzazione dell'evento (comprese le attività di coordinamento, predisposizione, direzione, ecc.) e chiunque promuove l'evento, nel senso che lo favorisce, lo sostiene, lo stimola e lo pubblicizza. La pena è aumentata da un terzo alla

metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o per altri o se ne deriva la morte dell'animale.
Lo spettacolo o manifestazione può consistere in ogni forma di rappresentazione o dimostrazione (sportiva, acrobatica, di forza, di bellezza, di resistenza o altro) svolta alla presenza del pubblico. Per l'integrazione del reato è necessario che siano rinvenuti "strazio e sevizie"; tuttavia, la loro sussistenza deve essere valutata a priori, ovvero dall'esame delle modalità esecutive dello spettacolo o della manifestazione, che possono essere tali da far ritenere inevitabile l'evento sofferenza che ne potrebbe derivare (legame causale). La giurisprudenza ha definito lo strazio e le sevizie come "inflazione di gravi sofferenze fisiche seppure con giustificato motivo" (Cass. Pen. Sez. III, 11.10.1996, n. 601).
Nel caso in cui, ad uno spettacolo o manifestazione di per sé non produttivi di strazio o sevizie per gli animali, sia fatto partecipare un animale che, per la sua età o per le condizioni fisiche o di salute, non sia idoneo a sopportare gli sforzi che l'evento richiede, l'ipotesi realizza il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.).
In caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., si applicano le pene accessorie della confisca e della sospensione o interdizione da determinate attività di cui all'art. 544-sexies c.p..
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate da leggi regionali. Tuttavia, quando i maltrattamenti esulano dalla regole della materia, desumibili dai regolamenti della manifestazione, i reati di cui al titolo IX bis sussistono comunque. "In tema di maltrattamento di animali, la configurabilità del reato previsto a carico di chi organizzi spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero vi partecipi non è esclusa dal fatto che trattasi di manifestazione folcloristica di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile" (Cassazione penale, sez. III, 22 giugno 2004, n.° 37878).

6.4 Combattimenti

Il primo comma dell'articolo 544-quinquies c.p. prevede una sanzione per chi "promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento. La giurisprudenza della Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che "promotore" non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima (cfr. Cass. 1 21 maggio 1973, Cianci, RV 125957). Nel concetto di promotore, quindi, va compreso non solo l'ideatore di una manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita. Affinchè ricorra la figura del promotore, non è necessario che egli sia anche l'organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (cfr. Cass. 1 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175).
Ai sensi del comma 2 dell'art. 544-quinquies, anche i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzate, se consenzienti, incorrono in una sanzione penale. Questo provvedimento mira a reprimere un'abitudine molto diffusa, quella di consegnare gli animali a terzi per farli partecipare alle "gare" senza esporsi in prima persona. Sono stati accertati casi simili sia nei combattimenti tra cani sia nelle corse clandestine di cavalli.
L'articolo 544-quinquies c.p. prevede alcune ipotesi in cui la pena è aumentata da un terzo alla metà. Vediamo in dettaglio quali sono:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate.
La presenza di bambini o minorenni nel giro clandestino della cinomachia, o anche delle corse clandestine, è stata accertata più volte in sede giudiziaria. Le funzioni che svolgono i minorenni, a volte ancora bambini, sono molteplici e vanno dall'ausilio nella raccolta di scommesse, all'accudire gli animali, dal fare da "palo", al procurare gli animali utilizzati come *sparring partner*. Purtroppo, molti gruppi secondari dediti alla cinomachia sono composti, perlopiù, da minorenni. Questi ragazzi sono proiettati in un modo di violenza e corruzione, dove si respira l'aria pesante dell'illegalità e si cresce alla scuola subdola e spietata della strada. Una crescita all'insegna di miti quali la supremazia, il disprezzo della paura, la forza, la prepotenza. La scuola per questi ragazzi è rappresentata da capannoni e scantinati dove allenare i propri campioni e guardarli mentre sbranano altri animali.

Sulla presenza di bambini nel giro dei combattimenti fra cani ci sono anche numerose testimonianze dal vivo, se così si può dire, costituite dalle riprese video. In diverse videocassette sequestrate dalla polizia giudiziaria si vedono bambini che aiutano a lavare i cani, guardano lo scontro insieme agli altri spettatori, fanno il tifo. In una ripresa girata nella provincia di Napoli si vede l'interno di un'abitazione stracolmo di persone tra cui donne e bambini che festeggiano "Otto", il campione, adagiato in un angolo, ancora ansimante, coperto letteralmente di soldi, mentre tutti intorno brindano e applaudono. Qualcuno si avvicina al cane e gli mette tra i denti un mazzetto di banconote, tutti ridono, urlano di gioia e anche i bambini partecipano a questa frenesia collettiva.

Questa ipotesi di aumento di pena si pone sulla scia dell'antico brocardo antropocentrico *Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines* (la crudeltà nei riguardi degli animali è scuola di crudeltà nei riguardi degli uomini) e mira a tutelare l'integrità psicologica ed emotiva dei minorenni e a impedire che gli stessi subiscano un'educazione che li possa rendere insensibili alle altrui sofferenze. Va da sé che assistere o partecipare a manifestazioni collettive in cui si seviziano animali non aiuta certo a diffondere la tolleranza, il rispetto e la sensibilità verso gli altri, elementi necessari per una convivenza sociale serena e tranquilla. Di contro, la partecipazione a eventi cruenti può favorire l'apprendimento, da parte dei più piccoli, di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti disonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto metodi di educazione sbagliati possono costituire un rischio di delinquenza. Quale valore può apprendere un bambino costretto a partecipare alla tortura di un animale e a raccogliere scommesse?

"Alcuni credono che il riformismo ingenuo e sentimentale applicato alla questione dei diritti degli animali non serva ad altro che a distogliere l'attenzione da questioni morali più importanti. Può anche darsi. D'altra parte, in nessun caso l'integrità di un individuo è messa maggiormente alla prova di quando egli ha potere su una creatura che non può far sentire la propria voce. E, tutto sommato, la strada che porta dal torturare gli insetti al commettere crimini contro l'umanità non è poi così tortuosa".(2)

"Le conseguenze più importanti nei bambini e negli adolescenti dell'assistere ad atti di violenza possono essere costituite dallo sviluppo di comportamenti aggressivi e antisociali e comunque da una difficoltà nei rapporti con i coetanei e nei rapporti sociali in genere. Un'altra possibile conseguenza è la desensibilizzazione nei riguardi della violenza stessa e l'assuefazione ad essa. L'assistere ripetutamente ad atti di violenza produce, infatti, in molti individui una diminuzione della loro reattività emozionale alla violenza, per cui comportamenti violenti, che all'inizio vengono percepiti con disagio e angoscia, col passare del tempo vengono per così dire accettati come comportamenti più o meno normali. La desensibilizzazione e l'assuefazione alla violenza implicano anche la diminuzione o l'atrofizzazione dell'empatia, della capacità cioè di immedesimarsi negli altri sul piano cognitivo e su quello emozionale. È utile ricordare che l'empatia è lo strumento più efficace per prevenire, ridurre ed eliminare la violenza nei rapporti tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e gli altri animali".(3)

Questa disposizione è una novità nel nostro panorama giuridico, almeno per quanto riguarda il maltrattamento degli animali, poiché non ci sono mai state analoghe disposizioni finalizzate a proteggere i minorenni da "spettacoli" cruenti con animali che potessero turbare la loro sensibilità e minare la loro crescita serena. Il limite di questa disposizione è che si applica solo ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate e non anche agli altri casi di crudeltà o di maltrattamento nei riguardi di animali.

Per quanto riguarda l'aggravante per il concorso di persone armate, si tratta di una fattispecie che esercita una funzione preventiva ed è diretta ad impedire il verificarsi di fatti dannosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il legislatore non si è limitato a sanzionare condotte di illecito impiego di armi, ma ha anticipato la punibilità a condotte prodromiche allo stesso impiego, come la semplice presenza di persone armate, senza che delle stesse si faccia uso. Ne deriva che l'interesse tutelato dalle fattispecie è da individuarsi nella prevenzione dei reati contro l'ordine pubblico. La presenza di armi in tali contesti può generare comportamenti lesivi dell'ordine e della tranquillità pubblica e può far sorgere pericolo per gli operatori di polizia nel corso di attività repressive dei fenomeni descritti e rendere più difficile il mantenimento dell'ordine. Non occorre per la consumazione dell'aggravante che con le armi

venga assunto un atteggiamento offensivo o minaccioso, in quanto la sola presenza di persone armate rappresenta un pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico.
Ai sensi dell'articolo 585 c.p. agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Va da sé che vi può essere concorso con i reati specifici relativi al porto e alla detenzione di armi. Riteniamo che l'aggravante sia contestabile anche laddove le armi delle persone che partecipano ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate tra animali siano da queste legittimamente portate e detenute, in quanto la norma mira a prevenire fatti lesivi della sicurezza e non a garantire la lecita circolazione di armi.
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni.
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Per capire il senso di queste disposizioni, bisogna sapere che esiste un vero e proprio mercato parallelo di video relativi ai combattimenti e alle corse di cavalli. Nel corso di perquisizioni di p.g. sono stati trovati filmati di combattimenti tra cani, ripresi dagli stessi organizzatori, dove si vedono più di cento persone intorno a un ring, donne e bambini compresi. Alcuni di questi video, oltre a essere importanti perché testimoniano tutta la "ritualità" della cinomachia (preparazione del sito e dei cani, ambito territoriale, scenario socio culturale dei partecipanti ecc.), sono particolarmente significativi perché vi sono vere e proprie interviste fatte tra gli astanti.
Le riprese servono sia a scopo promozionale per contatti e incontri, sia per testimoniare la bravura di un campione. È stato accertato un vero e proprio commercio di videocassette di combattimenti. Nel corso di perquisizioni ne sono state trovate molte. Il numero dei video in circolazione è incalcolabile, basti pensare che ogni combattimento di una certa importanza è ripreso da più soggetti. Recentemente, a seguito dei frequenti interventi delle forze dell'ordine, per evitare di essere coinvolti in indagini e denunce, in alcuni casi i combattimenti si sono svolti alla presenza di un "garante" che ha filmato l'incontro e in seguito ha mostrato le immagini come prova ai diretti interessati.
Il dispositivo di cui al punto 2 fa riferimento anche a un generico "materiale contenente scene o immagini", pertanto si ritiene che entrino nella previsione anche foto, diapositive, CD, DVD, chiavette contenenti tali immagini o video. L'elemento decisivo affinché si possa applicare l'aumento di pena è la "promozione" degli eventi utilizzando le viodeoriproduzioni o il materiale vietato. È noto che, tra l'altro, il verbo "promuovere" significa "favorire", "sostenere", "incrementare", "spronare", "proporre", "far progredire una cosa", "dare impulso a qualcosa", "far conoscere qualcosa", "pubblicizzare qualcosa", ecc. Riteniamo che anche lo scambio o la vendita di video o altro materiale con immagini possa rientrare nell'ampio significato di "promuovere", posto che tali attività (lo scambio e la vendita), comunque contribuiscono alla conoscenza e alla pubblicità degli eventi incriminati. L'elemento alla base della diffusione di questo materiale (e quindi anche della sua vendita o scambio) è l'interesse che tali incontri o gare suscitano in alcuni ambienti marginali della nostra società, ma a sua volta questo interesse viene favorito, sostenuto e rafforzato proprio dai filmati e dalle immagini. Non solo, c'è anche una preoccupazione, per così dire, di etica sociale: la diffusione di immagini cruente a danno degli altri animali può generare comportamenti violenti e aggressivi e diffondere nel consesso sociale abitudini e atteggiamenti culturali prepotenti e intolleranti nei riguardi dell' "alterità", inclusa quella degli animali non umani.
L'aumento di pena si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella consumazione del reato, a prescindere dal ruolo rivestito. Tanto per fare un esempio, nel corso di un procedimento a carico di una persona ritenuta responsabile di concorso nella realizzazione del delitto di organizzazione di combattimenti tra cani "promossi" con video, ancorché l'imputato abbia avuto un ruolo marginale, il giudice di merito nella sua valutazione deve tener conto dell'aumento di pena, così come ne deve tener conto per un'eventuale organizzatore, o attore principale.
Per i casi di aumento di pena, previsti dall'art. 544-quinquies, c. 2, n°. 1,2, 3 c.p., è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato - art.

381 c.p.p. - nonché l'applicazione delle misure cautelari personali - articoli 280,287 c.p.p. [4]

6.4.1 Addestramento e allevamento

Il terzo comma dell'art. 544-quinquies introduce nel nostro ordinamento il delitto di allevamento o addestramento di animali destinati a partecipare ai combattimenti. "La particolare struttura della norma per cui una prima condotta - di per sé sostanzialmente neutra quale quella di allevamento o addestramento di animali - si qualifica in senso penalmente rilevante a seconda della destinazione successiva degli animali stessi apre interessanti scenari sotto il profilo del momento della consumazione del reato e quindi di quello della individuazione del momento in cui si configura il tentativo dello stesso. A parere di chi scrive l'individuazione di segni, nella natura dell'allevamento o dell'attività, evidentemente caratterizzanti da un determinato uso, può agevolmente far scattare la soglia del tentativo, mentre l'utilizzo in combattimenti o competizioni non autorizzate costituisce il momento di consumazione del reato stesso in capo agli allevatori o addestratori."[5]
Altro aspetto interessante, che può dare luogo a nuove tipologie di reato, riguarda la posizione di chi riceve animali allevati o addestrati per i combattimenti. A nostro avviso se qualcuno entra in possesso, sotto qualsiasi forma, di un cane appositamente allevato o addestrato per le lotte, a maggior ragione se lo utilizza in tali scontri, ed è a conoscenza della provenienza e del trattamento subito dall'animale, è passibile di denuncia per ricettazione, ai sensi dell'art. 648 c.p., poiché riceve, al fine di procurare profitto a sé o ad altri, un bene (animale) provento del delitto di cui all'art. 544-quinquies, III c.
In cinomachia l'allenamento e l'addestramento sono di per sé cruenti. Oltretutto, certe atrocità non hanno nessun effetto positivo per la preparazione o l'addestramento ai combattimenti. Le ipotesi di "maltrattamento" spaziano dall'incrudelire al sottoporre gli animali a strazio e sevizie, dal costringerli a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche al detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente.
Una delle pratiche più diffuse è quella di far correre il cane in modo estenuante per sviluppare la muscolatura o per fargli "rafforzare il fiato". I metodi possono essere vari: tenere il cane per il guinzaglio stando su un motorino, oppure usare pedane mobili elettriche, posatoi girevoli, *tapis roulant* sui quali i cani sono costretti a correre. In tutti questi casi, la forma di maltrattamento ipotizzata può essere, fatte salve eventuali circostanze di incrudelimento o sevizie, quella di sottoporre gli animali a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche. "In tema di maltrattamento di animali, fatica eccessiva è quella che non può essere sottoposta ad un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche" (Cass. pen., Sez. III, Sent. 1 1281 del 21/10/86). Pertanto, va valutata la singola situazione ed è opportuno verificare se tale condotta abbia effettivamente procurato eccessiva fatica all'animale. Ci troviamo di fronte a un caso di sevizie, invece, quando si costringe un cane a superare ostacoli portando una speciale imbracatura a cui sono stati legati dei pesi. È indubbio che, oltre all'eccessiva fatica, si tratta di una forma di grave costrizione fisica tale da concretare la sevizia. Un altro metodo consiste nell'utilizzare un copertone di motorino tenuto con una corda a diversi metri d'altezza. Si tratta dello *spring pole*, una pratica che consiste nel far attaccare il cane a un copertone, una fune doppia o un salsicciotto da addestramento. Tale tecnica è finalizzata a rafforzare la presa e i muscoli del collo: il cane deve mordere il copertone e stringere i denti restando sollevato nel vuoto, se cade "sbatte" a terra. Si tratta né più né meno di una tortura. L'animale, ancorché stanco e al limite delle forze, non lascia la presa per paura del vuoto ed è costretto a restare in questa condizione insostenibile e dolorosa.
Vi è poi l'utilizzo di *sparring partner* usati per l'allenamento e l'addestramento alla lotta, che vede come vittime cani o gatti randagi. Sono stati accertati casi in cui venivano utilizzati anche galli, maiali, cinghiali. In questi casi, oltre ai "lottatori", a subire il maltrattamento sono anche gli altri animali utilizzati. Per l'addestramento si usano mezzi e strumenti di tortura: fruste, bastoni, collari chiodati o elettrici, catene ecc. "I mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali o correggerne il carattere comportamentale devono considerarsi leciti fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente, incidendo sulla sensibilità dell'animale e non generi nello stesso il superamento della soglia delle reattività al dolore" (Pretore di Amelia - 7 ottobre

1987, Est. Santoloci). Un eventuale addestramento degli animali deve essere praticato con "trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza" (Cass. Pen., III Sez., sentenza n°. 43230 del 20/12/2002). Vi sono poi le percosse, che si annoverano tra sevizie, anche quelle che non procurano lesioni agli animali. "L'incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie (anche secondo i più accreditati Dizionari della lingua italiana, il significato del verbo incrudelire - diventare crudele, inferocirsi, comportarsi crudelmente, infierire) è ricompresso in quello, di ampiezza e spessore maggiori, di sottoporre a sevizie -comportarsi con crudeltà, spietatezza; infliggere crudeli maltrattamenti, tortura, etc. (l'imputato aveva colpito ripetutamente due cani lupo con un bastone di legno sino a tramortirli, la Suprema Corte ha ritenuto che il problema della continuità normativa con l'art. 727 c.p. previgente "presupponeva il raffronto non tanto con l'aver cagionato lesioni ma con la sottoposizione a sevizie essendo evidente che l'incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie")." (Cass. Pen. III Sez.; Sent. n°. 01535/2005 del 08/07/2005, Imp. Boldrin). E ciò a maggior ragione se si considera che "si può incrudelire anche per sola insensibilità e, cioè, come impone l'etimo della parola (*crudus*), per crudezza o durezza di animo" (Cass. pen. Sez. III, Sent. n°. 3914 del 21/12/98). "Deve ritenersi che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni del codice penale come ogni apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale. È inoltre appena il caso di precisare che non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali sono suscettibili di simili menomazioni".[6]

Una pratica molto diffusa, anche in ambiti non collegati alla cinomachia, è quella di tenere un cane a catena corta tale da impedire anche i più semplici movimenti. È assolutamente pacifico, come dato di comune esperienza e cultura, non necessitante di ulteriori indagini, verifiche o pareri scientifici sul comportamento degli animali, che privare un cane della libertà di movimento significa limitarlo nei sui comportamenti naturali e costringerlo a posture e atteggiamenti non spontanei, anormali e forzati, tali da originare veri comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. In cattività, il comportamento dell'animale è fortemente condizionato dall'ambiente e se le condizioni sono ostili, limitanti, vessatorie, o moleste, l'animale assumerà comportamenti originati dalla necessità di confrontarsi con le condizioni innaturali di cattività dando luogo a condotte e atteggiamenti anormali, non riscontrabili in condizioni diverse, e che sono indice di disagio, patimento o privazioni etologiche. In questo caso si configura il reato di cui all'art. 544 - ter, se non addirittura - in presenza di determinate modalità - un vero e proprio incrudelimento, fattispecie prevista dal medesimo articolo.

Il 28/09/01, il Tribunale di Vasto ha condannato T. F. con decreto penale n. 53/01, diventato esecutivo il 30/12/01 "per il reato p.e.p. dall'art. 727 c.p., per aver compiuto atti di crudeltà verso due cani razza pit bull che venivano tenuti legati con catena molto corta (cm. 150), senza riparo, senza cibo e senza acqua", mentre il GIP del Tribunale di Viterbo, con decreto penale n°. 153/05 del 5 marzo 2005 ha condannato P.T. a €. 1.800,00 di multa perché colpevole "Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 544-ter c.p. per avere, con continuazione, per crudeltà e comunque senza necessità, sottoposto a sevizie ed a comportamenti e fatiche insopportabili n. 9 cani, mantenendoli strettamente legati, esposti alle intemperie in periodo di freddo intenso, privi di cibo e dell'acqua necessari e di qualsiasi riparo o rifugio". Ancora in tema di addestramento ai combattimenti, sono stati accertati in sede giudiziaria ritrovamenti di cani con le zampe legate in modo da costringerli a stare sempre in posizione verticale. Ogni minimo movimento procurava dolore. Lo scopo di tale inflizione era quello di ottenere la progressiva perdita di sensibilità nell'arto in modo tale da renderlo insensibile ai morsi durante la lotta. Ovviamente si tratta di un'ipotesi priva di qualsiasi fondamento scientifico. Se l'esecuzione dei più elementari moduli motori provoca sofferenza, risulta evidente che l'animale tenderà spontaneamente a evitarla, rassegnandosi alla immobilità e allo stress che ne derivano che, a loro volta, possono condurre a stati patologici, fino alla morte.

Le cose non sono molto diverse per le lotte tra galli. L'allenamento e l'addestramento richiedono l'osservanza di scrupolose regole. Le chiocce e i pulcini sono tenuti liberi, mentre i giovani galletti scelti per le gare vengono allevati individual-

mente in gabbie particolari o in appositi recinti, permettendo loro di restare all'aperto solo per alcune ore al giorno; per impedire improvvise lotte e ferimenti i galletti sono legati con una corda ad una zampa. La "preparazione atletica" viene praticata principalmente con un'apposita toelettatura e con un costante allenamento fisico. Per ridurre le superfici particolarmente esposte agli attacchi e per migliorare l'agilità del combattente, la cresta e i bargigli vengono tagliati, così come il piumaggio in alcune parti del corpo. Gli speroni sono accorciati per favorire l'applicazione di stiletti acuminati.
I gladiatori pennuti si allenano e perfezionano le loro tecniche di guerra con combattimenti non cruenti perché vengono applicati agli speroni particolari protezioni e un piccolo manicotto in gomma al becco. Anche qui abbiamo una sorte di *sparring partner*: galli considerati di poco valore e impossibilitati a difendersi perché legati, contro cui si accaniscono i fendenti dei lottatori. Prima di ogni combattimento viene utilizzato un gallo muletto che deve testare le capacità dei due sfidanti, ma che serve anche per stabilire se un esemplare è stato drogato, in tale caso la sua aggressività sarebbe particolarmente evidente, o se scelto al fine di truccare l'incontro, in quanto sicuro perdente. Prima di essere lanciati nell'arena i galli vengono tenuti tra le mani dei proprietari e avvicinati l'uno all'altro in modo da accrescerne la rabbia e l'aggressività, poi, con un breve lancio, vengono liberati e ha inizio il match.
I reati che abbiamo esaminato fin qui possono concorrere, ma non necessariamente, con quello di cui all'art. 544-quinquies, comma 2, c.p., che sanziona chiunque "allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti". Si tratta di casi distinti, in quanto è vietato allevare e addestrare animali per i combattimenti, indipendentemente dalle modalità adottate, le eventuali modalità crudeli sono sanzionate a parte e vanno valutate caso per caso, l'allevamento e l'addestramento di animali per i combattimenti sono vietati e sanzionati penalmente in ogni caso, anche se non è dimostrato il maltrattamento; in caso di accertamento anche di questa ulteriore ipotesi di reato, vanno contestati entrambi i delitti. Vi è poi il maltrattamento "sportivo", quando cioè per aumentare le performance agonistiche, si sottopongono gli animali ad allenamenti non adeguati alle loro caratteristiche morfologiche, fisiologiche o psicologiche, se non a vere e proprie torture.

6.4.2 I "segni" dei combattimenti

Qualcuno ha detto che dopo un combattimento, un cane sembra essere passato attraverso una scarica di pallini da caccia: è tutto bucherellato; chi ha avuto modo di soccorrere un cane dopo un incontro, sa come questa immagine sia vera. I punti più a rischio del corpo degli animali sono il muso, la testa, le orecchie, gli arti –soprattutto quelli anteriori -, il collo, il ventre. Dopo una lotta, spesso gli animali presentano gravi ferite all'addome e agli organi genitali e in alcuni casi, come attestano diverse autopsie su cani ritrovati morti, possono essere compromessi anche importanti organi interni, tanto che la prima causa di decesso è riconducibile alle ferite e alle emorragie riportate nello scontro. Non è infrequente che il combattente muoia nel corso del match o subito dopo per arresto cardiaco, in quanto il cuore e il sistema cardiocircolatorio sono compromessi a causa dell'eccessivo trattamento chimico-ormonale. Nelle operazioni di contrasto, tra le prime cose accertate dagli operatori di polizia giudiziaria vi è la presenza di cani "segnati" (termine gergale che indica la presenza di cicatrici dovute a ferite da combattimento), o con ferite aperte. È chiaro che la presenza di tali segni o ferite non costituisce di per sé prova che i cani abbiano lottato in match clandestini. Difatti la prima linea difensiva degli imputati è quella di dichiarare che gli animali si sono procurati le ferite azzuffandosi tra di loro. Linea difensiva molto debole per diversi motivi. Innanzitutto le ferite da morso procurate nel corso di un combattimento sono facilmente distinguibili, per un esperto, da quelle dovute a una scaramuccia o lotta estemporanea: infatti, le prime sono particolarmente laceranti e profonde. Non solo, spesso vi è una vera e propria sovraesposizione di morsi e ferite, chiaro segno di più incontri o di una lotta particolarmente cruenta, cosa che in natura difficilmente può capitare perché, una volta stabilita la gerarchia, il match finisce. Ma al di là di queste considerazioni, la norma penale, nella fattispecie quella prevista dall'art. 544-ter, maltrattamento di animali, è stata violata. Infatti, come abbiamo ricordato precedentemente, il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione sia mediante omissione (Cass. Pen., Sez.VI Sent. 10820

del 18/1/75 – Pres. Leone – imp. Ziboni) e non può essere messo in dubbio che la condotta omissiva di chi non prende le opportune cautele per impedire che i propri cani possano ferirsi e lacerarsi con una zuffa o lotta, tenendoli opportunamente separati in modo sicuro, integri il reato in esame.
"L'uso di cani in combattimenti clandestini tra animali di questa specie, appositamente allenati, con mezzi crudeli, per sviluppare e aumentare la ferocia e l'aggressività in vista della partecipazione a combattimenti, è deducibile dalla presenza in numerose parti del corpo degli animali – così come accertato dalla polizia giudiziaria e dai veterinari ausiliari – di cicatrici più o meno recenti e sovrapponibili, dovute a morsicature di altri cani, di natura non occasionale o accidentale proprio per il numero e la localizzazione di detti esiti" (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n°. 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti). In merito ai "segni" dei combattimenti si legge in una sentenza: "A conferma ulteriore della sottoposizione di detti animali a strazio e sevizie senza necessità alcuna depongono univocamente gli esiti cicatriziali riscontrati nella regione della testa, del collo e degli arti in taluni degli esemplari rinvenuti, ciò che induce univocamente a ritenere che l'allevamento di detti cani peraltro in quei locali assolutamente inidonei al ricovero degli stessi ed in stato di completo abbandono, fosse chiaramente finalizzato all'utilizzo degli esemplari in spettacoli cruenti da combattimento, in considerazione delle razze rinvenute e della qualità delle ferite riscontrate". Che i cani siano stati utilizzati per i combattimenti "emerge inequivocabilmente dalle ferite da morso riportate da taluni esemplari e riscontrate da personale specializzato" (Tribunale di Palermo, Sez.V penale, sentenza n°. 859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + 1). Ancora sul problema delle cicatrici e delle ferite è utile riportare alcuni passi dei motivi della decisione di una sentenza emessa dal Tribunale di Torino: "(...) Dalle fotografie in atti appare con evidenza che le ferite sono in tutto il corpo, recenti ed antiche. Anche le orecchie sono mozze e sul lato destro del muso dietro l'orecchio appare una larga lacerazione pregressa priva di pelo. Questi elementi oggettivi fanno ritenere che l'attività svolta dal cane fosse i combattimenti fra animali. Non appare credibile che una sola unica aggressione abbia provocato tali ferite sparse. (...) Appare strano che il cane lasciato solo e alla catena nel recinto venisse poi ogni tanto portato a passeggio e che proprio in tali occasioni si azzuffasse con altri cani nel parco. Lo stato di salute perennemente pessimo invece denota come le uscite fossero espressamente finalizzate a combattimenti con altri cani da presa. (...) Appare ancor più incredibile a questo punto che un cane mansueto e di tale taglia sia stato aggredito nel parco occasionalmente l'ultima volta e altre volte sempre occasionalmente tanto da non avere più quasi un orecchio e avere ferite in tutto il corpo anche già cicatrizzate e pregresse. Questo porta a ritenere a maggior ragione che lo stesso era utilizzato da tempo per combattimenti ed era tenuto in riposo nel recinto da dove usciva solo per combattere e non certo per una passeggiatina rilassante nel parco... (...) Il certificato veterinario è chiaro ove oltre la grave depressione del cane e le profonde ferite riscontrate, si rappresenta come la localizzazione delle ferite non solo «fa supporre uno scontro con un cane da presa di mole simile», che potrebbe effettivamente essere occasionale, ma aggiunge «con la consuetudine al combattimento infatti le lesioni sono localizzate in punti caratteristici che comportano una difficile difesa da parte dell'avversario». Appare perciò chiaro che il cane aggressore non era certo un tranquillo cane di mole uguale, magari aggressivo, ma un cane da combattimento addestrato appositamente alla presa in certi punti specifici che solo l'allenamento specifico a riguardo consente. Anche le orecchie mozze con «numerose» pregresse lesioni e le cicatrici di forma stellata presenti su testa, collo, muso e arti anteriori sono elementi univoci che spiegano chiaramente, in unione a quelli già esposti a quale attività il cane era destinato. (...) Vi è stata una vera tortura dell'animale «senza giustificato motivo» se non quello illecito di farlo combattere per guadagnare sulle scommesse clandestine, dimostrando una colpevole insensibilità che la norma stigmatizza. Vi sono quindi stati atti concreti di crudeltà, come già ricordato sia nei combattimenti sia nei successivi esiti di questi che hanno provocato a questo cane, come dimostrato, ferite in tutto il corpo (...)". (Tribunale Ordinario di Torino, Sezione III penale, Sent. n.° 5954/99 del 16/11/99, Giudice Unico dott.ssa F. Cervetti, imp. Di Feo + 2). La stessa sentenza affronta anche il problema del ritrovamento di un cane ferito e abbandonato in un recinto: "(...) il cane nel recinto, è stato visto in precedenza alla catena e da ultimo solo e sanguinante onde tale ulteriore costrizione era del tutto

ingiustificata. Il fatto di lasciarlo ferito e sanguinante nel box, pur consapevole di tale fatto, come lo stesso imputato ha ammesso, è contrario al sentimento ed è sicuramente un incrudelimento che si aggiunge alle sofferenze causate dai continui combattimenti cui era sottoposto il cane. L'imputato non si è curato del cane ferito, forse aspettandone la morte, viste le condizioni in cui ormai era. (...) Si è sicuramente superata la normale tollerabilità, imponendo all'animale un comportamento contrario al suo carattere originario solo per averne un illecito profitto, abbandonandolo gravemente ferito quando il tornaconto non appariva esserci per lo stato di debilitazione volontariamente indotto da questo comportamento disumano nella bestia. Come emerge da tutta l'istruttoria dibattimentale vi è stato strazio e sevizie sull'animale da cui l'imputato, custode del box, non può chiamarsi fuori (...). Su questo la Cassazione è specifica, Sez. V, Sent. n°. 9556 del 28 agosto 1998, quando afferma «il reato è configurabile quando accolto un animale presso sé, il soggetto non curi più il medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura... ovvero in stato di sostanziale abbandono» (Tribunale di Torino, Sent. cit.).

6.4.3 Il possesso di video

Ma il semplice possesso di una videocassetta relativa ai combattimenti o alle altre competizioni vietate è censurabile penalmente? Riteniamo che ciò dipenda dall'uso e dal contesto nel quale si determina il possesso. Crediamo che possa costituire violazione penale la disponibilità di tale materiale solo in ambito direttamente collegato alle competizioni illegali, perché ciò comporta il proseguimento dei fini e degli interessi delittuosi, e non in contesti diversi come, ad esempio, studi televisivi o sedi delle associazioni protezionistiche, perché in questi ultimi casi, l'eventuale uso è collegato a scopi giornalistici o educativi che mirano a combattere il fenomeno, e non certo a favorirlo. L'eventuale responsabilità deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della *res* incriminata, ma anche alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del responsabile e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo. Se nel corso di una perquisizione domiciliare disposta nell'ambito di un'inchiesta sulla cinomachia, la p.g. operante trova una videocassetta sui combattimenti, riteniamo che si possa procedere a carico del responsabile ai sensi dell'articolo 648 c.p., in quanto il video rappresenta il provento del delitto previsto dall'articolo 544-quinquies, punto 2. Com'è noto, commette il delitto di ricettazione chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile. Il reato in questione presuppone che anteriormente a esso sia stato commesso altro delitto e, in questo caso, il delitto consumato antecedentemente è quello di "promozione" di combattimenti tra animali attraverso l'uso di videoregistrazioni, atteso che, come abbiamo visto, i video vengono realizzati per promuovere e favorire la cinomachia. In questo senso, anche il semplice possesso di una videocassetta da parte di persona coinvolta nel "giro", può costituire reato, in quanto l'elemento psicologico sufficiente alla realizzazione del delitto va individuato nella consapevolezza di possedere qualcosa che proviene da un'attività illecita e/o di ricavare un profitto per sé o altri, in modo indiretto (propaganda degli incontri) o in modo diretto (compravendita della videocassetta). In tema di ricettazione, la consapevolezza dell'agente circa l'illecita provenienza della cosa, presupposto soggettivo per la configurabilità del delitto *de quo*, può trarsi anche da elementi indiretti, ma solo nell'ipotesi in cui la loro coordinazione logica ed organica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della mala fede (II Sezione penale, Massima 8072/1996 del 23-08-1996). E sicuramente vi è malafede in chi è coinvolto, a qualsiasi titolo, nel business della cinomachia o delle altre competizioni illegali. Al punto 3 dell'art. 544-quinquies c.p. è previsto l'aumento della pena per il "colpevole" che cura la ripresa o la registrazione degli eventi incriminati. Per "colpevole" va inteso colui che a qualsiasi titolo concorre alla realizzazione del reato e riconosciuto tale da sentenza del Tribunale. Tanto per fare un esempio, se una persona è sorpresa dalla polizia giudiziaria mentre riprende con una videocamera un combattimento e successivamente viene condannata per concorso nella realizzazione del reato, il giudice di merito

dovrà determinare la pena tenendo presente anche quest'aggravante. Non occorre dimostrare che le riprese sono finalizzate a pubblicizzare gli eventi, in quanto la condotta censurabile consiste nel curare la "ripresa" o la "registrazione" indipendentemente dal fine. In ultimo, la parola "registrazione" include anche la semplice riproduzione audio.

6.5 Competizioni non autorizzate

Va subito detto che l'articolo 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), contrariamente a quanto recita il titolo, non riguarda solo i combattimenti tra animali ma tutte le "competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Rientrano in tale previsione le corse clandestine di cavalli, le corse tra cani in cinodromi abusivi, le gare di tiro di pesi o di zavorre, ecc.
Le corse clandestine sicuramente possono essere idonee a procurare danni agli animali: i cavalli sono costretti a correre lungo strade asfaltate e spesso si procurano seri danni agli arti, vengono imbottiti di droghe e anabolizzanti e sono frustati in continuazione. Gli incidenti non sono rari e quando il cavallo subisce seri danni o muore, è abbandonato sul posto o é portato in qualche macello abusivo. Non solo corse, ma anche gare di forza: il cavallo deve trainare una zavorra composta da un carro con le ruote bloccate e carico di quintali di materiale, come sacchi di sabbia, legname, ecc. Le scommesse in questo caso sono due: sulla resistenza del cavallo a sopportare il peso e sulla sua capacità di muovere il carro per almeno tot metri.
La fenomenologia di una corsa clandestina di cavalli è stata analizzata anche dalla Cassazione: «Il tutto era finalizzato all'organizzazione di vere e a proprie corse clandestine che si svolgevano secondo un rituale che prevedeva tre diverse fasi: una prima fase ispettiva e di controllo del percorso di gara, rigorosamente sulle pubbliche vie, nell'ambito della quale alcuni soggetti avevano il compito di effettuare dei giri di ricognizione; una seconda fase di raduno presso il luogo di partenza degli spettatori interessati alla gara, i quali perfezionavano le scommesse sul vincitore; infine una terza fase, costituita dalla partenza dei cavalli all'orario prestabilito seguita da un corteo di motocicli disposti ad "U" in modo da accerchiare i quadrupedi e garantire che la gara volgesse al termine. I sodali programmavano le corse con regolarità, pianificando nei dettagli orari, luoghi, peso degli animali e dei rispettivi fantini, e la posta in gioco, ricorrendo a tal fine ad un linguaggio univoco, di certo non comprensibile per i soggetti esterni all'associazione, codice che, invece, consentiva ai sodali di intendersi alla perfezione. Ulteriore conferma dell'accordo criminale era offerta dalla stabilità dei rapporti tra i sodali, i quali avevano una ben precisa divisione dei ruoli» (Cassazione Penale - Sezione III - 28 febbraio 2012, Sentenza n.7671).
Gli elementi necessari per la realizzazione del reato sono l'assenza di autorizzazione e il carattere di "pericolo" per l'integrità fisica degli animali che tali competizioni devono avere.
«La fattispecie dell'art. 544-quinquies c.p. richiede per il suo perfezionamento l'assenza di una autorizzazione allo svolgimento della gara e la idoneità della stessa a mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali coinvolti». (Fattispecie: sequestro probatorio applicato su due cavalli per violazione al reato di cui all'art. 544-quinquies c.p., commi 1 e 2; gli animali, che erano denutriti e feriti, erano impegnati in competizioni non autorizzate e pericolose per la loro condizioni di salute ed integrità fisica). (Cassazione Penale - Sezione III – 6 ottobre 2011, Sentenza n. 42072).
Non sono punite tutte le competizioni tra animali, quindi, ma solo quelle abusive che presentano oggettivi rischi di procurare danni fisici agli animali. "Integrità" è lo stato di ciò che è intero, intatto, completo, che non ha subito menomazioni, mutilazioni, danni. Ad esempio, una corsa di cavalli in circuiti non ufficiali o addirittura su strada, presenta tutte le caratteristiche di pericolosità, perché espone gli animali al rischio di lesioni fisiche dovute al tracciato non in regola, all'assenza di accorgimenti tecnici per prevenire lesioni agli animali, al pericolo di scivolare sull'asfalto, alle sollecitazioni che subiscono i legamenti quando si corre su pista non battuta, alla mancanza di paratie laterali a protezione dei cavalli, all'uso del frustino e del "torcilingua", ecc. Anche se le corse non si tengono su strade asfaltate, oltre ai danni già ricordati si possono avere quelli dovuti alla mancanza di un manto di fondo privo di pietrame. Al di là di queste considerazioni, è indubbio che una corsa clandestina di cavalli costituisca un evento intrinsecamente pericoloso; lo prova il fatto che sovente si verificano incidenti, anche mortali, in ippodromi ufficiali, che comunque pre-

sentano quelle caratteristiche strutturali atte a prevenire incidenti, che sono assenti, invece, nelle corse su strada. In questo senso, l'evento-reato (gara clandestina) diventa reato di pericolo in quanto condotta che "può mettere in rischio l'integrità fisica degli animali". Per la sussistenza del reato, quindi, non è richiesta la prova dell'effettiva lesione fisica, ma occorre l'idoneità della condotta a violare l'integrità fisica dell'animale, ancorché in concreto non l'abbia violata. La legge, infatti, esige che il fatto sia suscettivo di procurare danni o lesioni agli animali e non anche che queste ultime siano state effettivamente procurate. Insomma, le competizioni clandestine tra animali rappresentano un reato di pericolo: è sufficiente a consumarlo la probabilità del verificarsi del fatto offensivo dell'integrità fisica. Com'è noto, i reati di pericolo sono quelli in cui la condotta posta in essere dall'agente pone soltanto in pericolo il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, senza produrgli alcun danno. L'esistenza dei reati di pericolo è giustificata dall'esigenza di anticipare la soglia di tutela di alcuni interessi considerati dal legislatore particolarmente rilevanti. Per tale motivo, la semplice messa in pericolo del bene è punita non a titolo di tentativo, ma come reato consumato.
"L'art. 544-quinquies c.p. punisce la condotta di chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. Il terzo comma sanziona, tra l'altro, la condotta del proprietario o comunque del detentore dell'animale impiegato, con il suo consenso, nei combattimenti e nelle competizioni di cui al comma 1. Per le competizioni è necessario, ai fini della sussistenza del reato, il concorso di entrambe le condizioni che la fattispecie incriminatrice così individua: a) l'una, di natura formale, costituita dalla mancanza di autorizzazione della competizione; b) l'altra, di natura sostanziale, costituita dal pericolo per l'integrità fisica degli animali che può derivarne. È sufficiente che manchi una sola delle due condizioni per escludere la rilevanza penale della partecipazione dell'animale alla competizione. Il tenore della norma, inoltre, è tale da non richiedere l'attualità del pericolo, ma la concreta possibilità che esso si verifichi secondo una valutazione che deve essere effettuata "ex ante" in base sia alle modalità di svolgimento della competizione che al contesto in cui si svolge, compresa la presenza di servizi atti a impedire o comunque a prevenire o diminuire il rischio di pregiudizio per l'integrità fisica degli animali che vi prendono parte. È infatti convincimento di questa Suprema Corte che il pericolo per l'integrità fisica degli animali coinvolti in competizioni non autorizzate può derivare non solo dalla competizione in sé (pericolo intrinseco), ma anche dalle complessive condizioni, non solo di tempo, di luogo e di spazio, in cui essa si svolge (pericolo estrinseco)". (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 42434, ud. del 07/05/2015, Pres. Fiale).
Al fine di garantire l'incolumità fisica degli animali concorrono sia le caratteristiche strutturali degli impianti e dei luoghi destinati allo svolgimento delle competizioni sportive, sia la necessaria predisposizione dei presidi veterinari e medici. Il dato si trae, sempre secondo la Suprema Corte, dall'analisi della normativa di settore. Con deliberazione n. 6 del 01/07/2004, il Commissario Straordinario dell'UNIRE ha approvato le prescrizioni tecniche minime relative agli impianti ippici di galoppo piano/ostacoli e di trotto che, tra l'altro, disciplinano anche le modalità di realizzazione delle piste (larghezza, lunghezza, raggio di curvatura, pendenze, fondo, vie di fuga, ecc. ecc.) e impongono un presidio medico e veterinario. L'importanza del presidio veterinario è tale da avere indotto il Ministero per le politiche agricole e forestali a istituire il Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero (D.M. 23 febbraio 2015, pubblicato nella G.U. n. 60 del 24 marzo 2015). Per le competizioni, invece, che si svolgono al di fuori dei circuiti autorizzati, provvede l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet therapy*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, il cui art. 8 così recita: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni». L'Accordo è stato implementato dall'Ordi-

nanza contingibile ed urgente 21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati - Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 settembre 2009, n. 207, (più volte prorogata con modifiche, l'ultima proroga di un anno risale al 3 agosto 2015: Proroga dell'Ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'Ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, GU Serie Generale n.208 del 8-9-2015) a norma del quale «(1) Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.), nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A, che ne costituisce parte integrante. (2) A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell'ente o comitato organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'Allegato A. A tal fine la commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'Allegato A.

Il disciplinare Allegato A dell'Ordinanza prevede espressamente che «a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione.

b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.

c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.

d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 è formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed è inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti Internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.

f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresì una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneità degli equidi allo svolgimento dell'attività, un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.

g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale». (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 42434, ud. del 07/05/2015, Pres. Fiale).

6.6 Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

L'art 727 c.p, come modificato dalla legge 189/2004 punisce, oltre chi abbandona, anche chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

L'interpretazione della norma non può limitarsi all'apparente tenore letterale della stessa, perché così facendo perderebbero il carattere d'illegalità una serie innumerevole di comportamenti socialmente e comunemente ripudiati. Se così non fosse, infatti, sarebbe legittimata la detenzione di qualsiasi animale selvatico o domestico, in stato di oggettivo abbandono o incuria, in condizioni igieniche estreme o in spazi angusti, posto che

tali condotte non sono di per sé "produttive di gravi sofferenze", pur rappresentando, sicuramente, una condizioni incompatibile con la natura degli animali. La Suprema Corte, intervenendo sul tema della detenzione incompatibile con la natura dell'animale, ha confermato il principio, già affermato con la normativa previgente, secondo il quale per avere "gravi sofferenze", non sono necessarie lesioni fisiche, "potendo la sofferenza consistere in soli patimenti". Si tratta di un'affermazione cruciale per la corretta interpretazione e conseguente applicazione del reato in esame. "La fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica. (...) Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n°. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella". (Cass. Pen. III Sez. Sentenza n°.2774 del 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), imp. Noferi).
Ancora la Cassazione: "Vi è continuità normativa tra la vecchia e la nuova dizione dell'art. 727 c.p., dopo la modifica introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, nel senso che l'ipotesi di detenzione di animali in condizioni di incompatibilità con la loro natura corrisponde anche alla nuova formulazione dell'articolo" (Cass. Pen., sez. III, 01 agosto 2006, n. 27872). Secondo la Cassazione, quindi, i criteri di valutazione delle gravi sofferenze devono essere gli stessi che si adoperavano nella vecchia formulazione dell'articolo.
Il reato di maltrattamento di cui all'art. 544-ter e di detenzione di animali in condizioni incompatibili, come abbiamo visto, possono pacificamente concorrere. Il Tribunale di Bassano del Grappa in base agli articoli 444 c.p.p. e ss ha condannato con l'applicazione della pena su richiesta delle pani, in concorso tra loro, due imputati, uno rappresentante legale di un'azienda agricola, l'altro socio e collaboratore, per i reati di cui agli artt. 81cpv, 110, 544 ter e 727 c.p. perché 'in concorso tra loro con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, in via continuativa spedivano per posta agli acquirenti, in tutto il territorio nazionale, numerosissimi animali quali tartarughe e piccoli rettili, sottoponendoli a comportamenti incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, così incrudelendo contro di loro, cagionando loro patimenti e talvolta provocandone la morte; in particolare richiudevano le bestiole all'interno di scatole di cartone, senza coibentazione atta a mantenere la giusta temperatura e sprovviste di dicitura 'contiene animali vivi' (così non consentendo al vettore di rifiutare il trasporto o di eseguirlo con idonee modalità), scatole nelle quali erano costretti a viaggiare anche diversi giorni". (Tribunale penale di Bassano del Grappa, Sent. n. 190 del 18 maggio 2012).
L'art. 727 c.p. non prevede la confisca dell'animale, tuttavia, con una innovativa sentenza (n. 147/06 del 8.5.2006), il Tribunale di Bassano del Grappa ha ritenuto che "sebbene l'art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p.p., in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura".
È comunque consentito alla Polizia Giudiziaria, quando vi sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, e la situazione di urgenza non permetta di attendere il provvedimento del Giudice, procedere, prima dell'intervento del Pubblico Ministero, a sequestro preventivo dell'animale.

6.6.1 Detenzione e "Diritto all'affetto"

Le azioni di contrasto alla cinomachia hanno fatto emergere, oltre che un corollario infinito di sevizie e violenze, anche uno stato penoso di abbandono e incuria cui sono destinati i cani degli allevamenti clandestini. Spesso si tratta di animali lasciati soli, trascurati, privi di attenzione, vittime della negligenza e noncuranza dei loro "padroni". Anche in tali circostanze ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Risulta di palmare evidenza - discende, infatti, dal senso comune prima ancora che da basilari cogni-

zioni etologiche, ampiamente divulgate e perciò rispondenti a massime di comune esperienza - che negare ad animali sociali, quali sono i cani, la presenza e la compagnia umana o di conspecifici, determina condizioni incompatibili con la loro natura. Secondo la Suprema Corte va punito non solo l'abbandono inteso come il venire meno delle condizioni fisiche (cibo e acqua), ma anche quello che determina la mancanza "di condizioni morali della vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti per la psicologia degli animali domestici", in quanto gli animali sono "dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono" (Cass. pen., Sez III., Sen. n°. 2800 del 10/07/00, imp. Concu + 1). "In questa prospettiva, configurano atti di crudeltà quelli diretti volontariamente a infliggere non soltanto dolori fisici, consistenti in malesseri della sfera organica o funzionale, ma anche sofferenze di indole psichica per effetto di privazione dei rapporti affettivi" (Pretura Circondariale di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. n°. 48/95 del 15 novembre 1995, imp. Feltrin + 1). Negli ultimi anni si è iniziato a parlare in giurisprudenza del cosiddetto "diritto all'affetto" per gli animali, con il quale si intende il diritto a ricevere le cure del detentore e a non essere abbandonati e non solo nei casi in cui l'animale viene lasciato per strada, ma anche in riferimento a quell'abbandono pernicioso che priva l'animale delle dovute attenzioni e dell'affetto del proprio compagno umano. La mancanza di un contatto frequente tra uomo e animale è stata censurata penalmente dalla Suprema Corte in riferimento a un individuo che lasciava il proprio cane da solo in appartamento durante le ore diurne. Il Supremo Collegio ha motivato la sua decisione sostenendo che notoriamente il cane è un animale sociale e pertanto la solitudine e l'assenza del proprietario, visto dal cane come capobranco, procurava all'animale stress e stati depressivi tali da configurare il reato di maltrattamento. Molto interessante risulta essere una sentenza del Tribunale di Varese, "con la quale è stato concesso il permesso di visita al cane di un detenuto per andare a trovare il suo padrone in carcere. La domanda in merito era stata presentata dalla moglie del carcerato, e la motivazione, accolta nella sentenza, non era tanto il desiderio dell'uomo di rivedere il cane quanto la crudeltà psicologica a cui era sottoposto il cane allontanato dall'essere umano eletto come suo partner". [7] Si legge nelle motivazioni del provvedimento "Esaminata la situazione, il soggetto (il cane Kim) attualmente vive una profonda crisi per l'allontanamento del capo famiglia perché detenuto...". E ancora "Va sottolineato che il soggetto esterno al carcere (sempre il cane) operando nello stesso modo e tempo di un neonato riceve dal nostro ordinamento una particolare veste e tutela ai sensi delle leggi sugli animali domestici. Nella specie non v'è dubbio che Kim stia subendo una crudeltà psicologica, con gravi ripercussioni fisiche, proprio a seguito di una manifestazione di una volontà statuale che viene a proibirgli ogni contatto visivo o uditivo con la persona a lui più cara". (Tribunale di Varese, gennaio 1996, Cassazione Penale, XXXVI-2, pp. 760-1).

"Il reato previsto e sanzionato dall'art. 727 c.p., non richiede che il soggetto attivo sia mosso da una positiva volontà di infierire, per cui può configurarsi anche nel caso in l'animale venga ingiustificatamente abbandonato, comportando ciò il venir meno non solo delle condizioni fisiche di sopravvivenza (disponibilità di cibo e acqua) ma anche di quelle morali costituite dalla vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti delle prime per la psicologia degli animali domestici. L'affidamento di questi ultimi a terzi per un periodo limitato di tempo, in caso di necessità, può escludere la colpa, a condizione però che esso avvenga con modalità sicure, che non comportino un apprezzabile sacrificio per gli animali stessi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S. C. ha confermato il giudizio di colpevolezza degli imputati, i quali - secondo quanto accertato dal giudice di merito - avevano abbandonato sul terrazzo della loro abitazione, durante un periodo di ferie, due gattini di circa tre mesi incaricando una vicina di casa di provvedere alle loro necessità senza tuttavia ottenere da detta persona un serio impegno in tal senso)". (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 27 ottobre 2000 n°. 1 1056 - Pres. Papadia - Est. Postiglione - P.M. Fraticelli (conf.) - Ric. Concu ed altro).

Sempre in tema di abbandono e incuria è utile riportare gli estremi di un'interessantissima sentenza del Tribunale di Palermo che ha condannato una persona per violazione all'art. 727 perché tra le altre cose, come riportato dal capo d'imputazione: "teneva cani in promiscuità con animale affetto da grave malattia (leishmaniosi)". Si legge

nelle motivazioni: "L'avere riscontrato due esemplari affetti da leishmaniosi, indipendentemente dalla contagiosità o meno della malattia, depone ancora una volta per lo stato di completo abbandono in cui i cani si trovavano, con conseguenti notevoli sofferenze dovute all'insensibilità e all'incuria di coloro che li detenevano" (Tribunale di Palermo, Sez.V penale, sentenza n°. 859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + 1). Quanto sostenuto da questa sentenza si pone sulla scia del principio affermato dai giudici di legittimità secondo i quali "non è sufficiente sottoporre a visita medica l'animale per assolvere ad ogni dovere, che si assume nel momento in cui lo si accoglie. È invece necessaria una cura continua ed un'assistenza opportuna" (Cass. pen. Sez.V, Sent. 1446, 28 agosto 1998 - Pres. Consoli, 28 agosto 1998 - imp. Biffi + 1). Ora è indubbio che avere animali affetti da patologie in condizioni di estrema precarietà, in ambienti insalubri e assolutamente inidonei alla loro detenzione e, oltretutto, in promiscuità con esemplari sani - con il rischio affatto improbabile di diffondere la malattia - violi il principio dell'obbligo della continua e opportuna assistenza.
Connesso al reato di maltrattamento di animali, in capo al proprietario dell'animale sottoposto a sevizie, è configurabile un danno morale determinato dal vincolo affettivo esistente: "In tema di maltrattamenti di animali, seppure la "ratio" dell'incriminazione è l'esigenza di tutelare il sentimento di comune pietà verso gli animali e di promuovere l'educazione civile, la qualifica di persona offesa dal reato compete al proprietario dell'animale che abbia subito sevizie da parte di altri, anche se non abbia assistito personalmente alla commissione del fatto, avendo egli ricevuto un danno morale per il vincolo di affetto che lo lega all'animale. (Fattispecie in cui si è ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile nel procedimento penale)". (Cass. Pena., sez. III, 12 luglio 2004, n. 36059).

7. CHE COSA SI INTENDE PER SOFFERENZA?

Nell'interpretazione più logica l'art. 727 c.p. non sanziona solo chi detiene animali in modo tale da farli soffrire gravemente, ma chi li detiene con modalità capaci di offendere il loro benessere e la sensibilità umana. Gli animali possono ancora oggi, come lo sono sempre stati, purtroppo, essere privati della libertà, ma esigono attenzione e rispetto. Fatta questa premessa, dall'indubbio carattere relativistico e storico e pertanto soggetta a una naturale e auspicabile evoluzione nel senso di una sempre maggiore sensibilità nei confronti degli animali, deve dedursi dalla complessiva formulazione del reato di cui all'art. 727 c.p. che perché una detenzione violi la norma richiamata è sufficiente che all'animale venga impedito lo svolgimento di moduli comportamentali comuni che determinano un oggettivo stato di sofferenza, tipo la liberta di deambulazione, il vivere in un ambiente sano ecc., o tipici della propria specie, come la possibilità di aprire le ali, di fare brevi svolazzi ecc. Gia con il "vecchio" articolo 727 c.p. vi erano state interpretazioni che legavano lo stato di detenzione incompatibile alla presenza di "sofferenza fisica": "anche la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale deve essere sempre valutata in termini di sofferenza" (Cass. Pen., 23/2/95), ma ciò stava a significare non già che bisognava accertare una concreta lesione all'integrità fisica dell'animale, quale conseguenza della detenzione in condizioni incompatibili con la natura di questo, bensì che il legislatore aveva presunto, in via assoluta, che siffatta detenzione implicasse una sofferenza dell'essere vivente, intesa nell'accezione del perturbamento delle naturali funzioni fisiologiche o psichiche.
Se così non fosse, non sarebbe stato inserito fra le condotte vietate l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività; fattispecie dalla quale, palesemente, esula qualunque danno fisico diretto che colpisce, invece, l'animale nella sfera affettiva ed emotiva. Non rientrano, quindi, nel concetto ampio di sofferenza solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano *stress, angoscia, ansia, paura, disagio psico-fisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc.*
Il Tribunale Penale di Bari, con sentenza di condanna del 26/09/2008 ha confiscato un daino per violazione all'articolo 544 ter c.p. per maltrattamento inteso come stress e disagio psicofisico in quanto l'imputato cagionava "per crudeltà e senza necessità lesioni psicofisiche ad un daino maschio adulto, e lo sottoponeva comportamenti incompatibili con le sue caratteristiche eco etologiche, in quanto tenuto chiuso in un piccolo recinto senza alcuna copertura, e senza possibilità di ricoverarsi, limitato altresì nelle capacità di abbeverarsi, privato dunque del suo ambiente etologico consono alla sua razza selvatica".

Sulle conseguenze pregiudizievoli per gli animali di una detenzione incompatibile con la loro natura, è intervenuta la cosiddetta "sentenza Green Hill" scaturita dal sequestro della struttura dove venivano allevati cani da destinare alla sperimentazione. Si legge nelle motivazioni: "Ritiene il giudicante che l'osservazione comportamentale dei cani rappresenta un convincente riscontro, avendo il consulente evidenziato (anche nel periodo di affido) etoanomalie classificabili come *freezing*, paura e ansia, attività indirette, stereotipie, pica. Il *freezing*, ossia lo stato "immobilizzazione", è un'anomalia ben conosciuta in letteratura: esso è un fenomeno comportamentale adattivo e difensivo comune a molte specie animali che si manifesta in condizioni naturali di minaccia o di paura. (...) Paura e ansia, sintomi pure evidenziati nella relazione dei veterinari U.P.G., sono comportamenti (...) che precedono il *freezing* e rappresentano una risposta (di livello inferiore al "congelamento") di sottomissione timorosa nei confronti di una persona o di una situazione. Esse rappresentano ugualmente una condizione di alterazione del comportamento. Altresì indiscussa, per le ragioni sopra enucleate, la sussistenza di comportamenti "ridiretti", spiegati dagli esperti quali contegni cui gli animali si dedicano quando non possono fare ciò che desiderano, e rappresentano attività sostitutive. Sul punto il consulente del Pm ha osservato che, siccome i desiderio di uscire dai box non poteva essere appagato, i cani si dedicavano ad altre azioni come mordere le sbarre o ingerire la segatura o comunque altri oggetti non ingeribili (pezzi di plastica delle conche/cucce, feci proprie o di altri cani dello stesso box), ovvero a vocalizzazioni compulsive, girate su se stessi, raspare sul pavimento. Tali comportamenti (...) non sono certamente privi di conseguenze pregiudizievoli per gli animali". (Tribunale di Brescia, Sent. n. 210 del 23 gennaio 2015).

A guardar bene la norma predetta, in effetti, vuole chiaramente arrivare a reprimere anche comportamenti che, pur non cagionando lesioni fisiche agli animali, comportino forme di trattamento mortificanti per gli stessi e quindi per l'uomo. È a tal proposito che si registra il punto debole di diversi tentativi di lettura che, forzando in modo evidente il dato letterale della norma penale, sono costretti a introdurre quale componente necessaria della fattispecie lo stato di "sofferenza fisica dell'animale", quasi che la condotta in oggetto possa essere sanzionata unicamente a fronte di lesioni fisiche dell'animale; certamente la ricorrenza di questa condizione nel concreto può facilitare l'accertamento del reato di maltrattamento, ma non costituisce componente indefettibile del reato di detenzione incompatibile con la natura dell'animale. Ben possono configurarsi comportamenti che, pur non pervenendo a un danneggiamento dello stato fisico dell'animale, non rispettano la sua indole, ovvero risultano in contrasto con le leggi naturali e biologiche, determinando patimenti anche soltanto psichici, come possono essere quelli dovuti alla costrizione in condizioni di cattività che ne impediscono oltre il ragionevole, la deambulazione o lo sviluppo delle normali attività fisiche.[8]

La Valastro ha scritto che: "...l'attenzione deve finalmente estendersi, innanzitutto, alla sofferenza psichica dell'animale; deve cioè sottolinearsi che requisito essenziale non è solo il dolore fisico bensì una forma più ampia di sofferenza".[9] Il Supremo Collegio, intervenendo su questo tema, ancora in vigore la formulazione previgente, ha sentenziato che: "Ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 727 del c.p., non è necessario verificare se gli animali abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali. (...) In particolare l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali" (Cass. Pen., Sezione III, sentenza del 5/2/1998 n. 1353 - Pres. Senafonte).

Ancora la Cassazione ha sostenuto che "Il reato di cui all'art. 727 c.p. è configurabile, quando accolto un animale presso di sé il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura -nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la denutrizione" (Cass. Pen. Sez. V, sent. 1446 - Pres. Consoli, 28 agosto 1998 - imp. Biffi + 1).

"La condotta concretante il maltrattamento non deve necessariamente esprimere un sotteso truce compiacimento di infierire sull'animale né si richiede che da tale condotta siano scaturite lesioni alla sua integrità fisica. A consumare la previsione

incriminatrice è cioè sufficiente la volontaria inflizione di inutili sofferenze, privazioni, paure od altri ingiustificati patimenti, comportamenti che offendono la sensibilità psicofisica dell'animale, quale autonomo essere vivente, capace di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, e che non possono andare esenti da sanzione. Alla loro origine non sempre si situa un atteggiamento di perversione o di abietto compiacimento, ma assai più frequentemente insensibilità ed indifferenza, ovvero incapacità di esprimersi e di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche, piuttosto che in termini di abuso, incuria e abbandono, pratiche decisamente estranee al costume civile, suscettibili anzi di promuovere pericolose involuzioni, abituando l'uomo all'indifferenza per il dolore altrui" (Cassazione Penale -Sezione III - Sentenza del 20 dicembre 2002 n°. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Rie. RM. in proc. Lentini).

Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità penale di alcuni imputati in ordine all'art. 727 c.p. perché sottoponevano "senza necessità a strazio e sevizie n. 5 cani di razza Staffordshire e pit bull, allevandoli (al fine di utilizzarli in spettacoli cruenti di combattimento canino dei quali venivano riscontrati esiti cicatriziali), detenendoli in condizioni incompatibili con la loro natura e sottoponendoli senza necessità a privazioni e sofferenze per rafforzare l'istinto aggressivo, con l'aggravante di aver utilizzato modalità particolarmente dolorose per gli animali, consistente nell'allocarli in strutture precarie ed inadeguate e in particolare nel mantenerli incatenati e completamente al buio in locali privi di finestre, impianto idrico e elettrico, ed in box di anguste dimensioni, ricavate con materiali di fortuna" [10]. Merita particolare rilievo il fatto che il giudice abbia valutato come aggravante il tenere animali incatenati e al buio in strutture precarie e inadeguate. Si legge nelle motivazioni: "Tutti i cani erano custoditi in condizioni incompatibili con la loro natura, ove si consideri che le strutture presso cui si trovavano ricoverati erano prive di adeguate finestre che potessero in qualche modo garantire un'illuminazione diretta dei locali (...). Con riferimento particolare all'impianto di illuminazione, la circostanza che tutti i testi intervenuti abbiano parlato di finestre fatiscenti, di scarsa illuminazione o addirittura, di buio nei locali in oggetto, induce ragionevolmente a ritenere che le finestre proprio per il fatto che erano sbarrate o chiuse o, ancora, posizionate in modo tale da non consentire il passaggio di luce verso gli angusti spazi in cui erano stati allocati i cani, peraltro ben assicurati al muro con catena, non erano sicuramente idonee a garantire una sufficiente illuminazione dei locali, tenuto altresì conto che le porte di ingresso dei fabbricati erano chiuse con un lucchetto. (...) È indubbio come i suddetti cani fossero sottoposti senza necessità a privazioni e sofferenze al chiaro scopo di rafforzare il loro istinto aggressivo, in considerazione del fatto che oltre ad essere custoditi alle condizioni sopra meglio descritte, erano nella maggior parte dei casi, con l'unica eccezione dei cuccioli, tenuti legati ad una catena corta in angusti spazi ricavati con materiali di fortuna, quali travi di legno o reti di materassi. (...) I cani trovandosi nella maggior parte dei casi legati al muro con una catena molto corta, venivano seriamente ostacolati nella deambulazione, tanto più se si considerano le grosse dimensioni dei cani stante la razza dei medesimi, con ciò subendo notevoli ed inevitabili sofferenze e patimenti. Né peraltro la circostanza che trattavasi di razze particolarmente aggressive che vanno tenute separate tra loro, come più volte ribadito dalla difesa, giustifica il mantenimento di detti cani nelle condizioni complessive di stabulazione descritte e che, indubbiamente superano la soglia di sopportazione di questi tipi di animali (si pensi, in particolare, all'essere allocati in box di anguste dimensioni nonostante l'enorme spazio a disposizione e ai seri problemi di deambulazione che derivano dall'essere legati ad una catena corta). (...) Ne deriva, pertanto, che le accertate cattive condizioni di stabulazioni di tutti i cani rinvenuti hanno certamente causato sofferenza per gli animali e, pertanto, va ritenuto integrato il reato di che trattasi nonché pienamente configurabile, secondo quanto sopra meglio descritto, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 727 c.p. come contestata" (Tribunale di Palermo, Sez. V penale, sentenza n°. 859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + 1).

Infine, "la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze può sicuramente essere ascritta anche a una condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'articolo 43 c.p." (Cass. Pen. Sezione IIII, sentenza 26 aprile - 9 giugno 2005, n°. 21744 Pres. Vitalone).

7.1 I danni di una detenzione incompatibile con la natura dell'animale

Un interessante contributo al concetto di danno viene dalla letteratura: Tom Regan sostiene che l'esperienza del dolore non è una condizione necessaria del danno. "Non tutti i danni procurano dolore, così come non tutti i dolori procurano danni (...) Non è necessario che la vittima si renda conto del danno che subisce o che questo le procuri sofferenze fisiche o psicologiche (...). A volte, anzi il danno è tanto più grave quanto più la vittima ne è inconsapevole".[11] "I danni arrecabili da una detenzione incompatibile possono essere raggruppati in due categorie: danni fisici e danni da stress. I danni fisici sono chiaramente quelli che comportano una conseguenza diretta sulle condizioni fisiche dell'animale, mentre per i danni da stress è opportuno fare una breve introduzione.
Negli animali superiori, ovvero gli animali dotati di sviluppo encefalico tale da consentire loro comportamenti complessi, diversi moduli comportamentali sono originati da una motivazione generale o pulsione generale che può essere considerata coma la forza che determina il comportamento. Tale spinta deriva da un meccanismo psichico. All'atto pratico lo stato motivazionale induce l'animale a organizzare il suo comportamento verso il raggiungimento di un determinato obbiettivo. Prendendo in esame gli stati motivali, si possono osservare tre diversi stadi nel comportamento:
a) Fase di ricerca dell'obiettivo. Generalmente definita coma la fase del comportamento appetitivo a causa del parallelo con il comportamento nutritivo. Un animale in stato di libertà difficilmente ha il cibo a portata di mano e quindi deve muoversi attivamente alla sua ricerca. Quindi, una pulsione (la fame) determina l'avviarsi del comportamento appetitivo (la ricerca del cibo). È ovvio che le pulsioni non si limitano a quella dell'appagamento della fame; esse, infatti possono essere diverse e determinate dalla soddisfazione di varie esigenze. Ad esempio, un cane detenuto in estreme condizioni di cattività può non soddisfare il suo comportamento appetitivo teso alla riproduzione, alla ricerca di compagnia, delle relazioni sociali con membri della stessa o di diversa specie, ecc.
b) Comportamento orientato verso il raggiungimento dell'obiettivo. In questa fase si osserva il manifestarsi di una serie di risposte finalizzate, cioè da moduli fissi di attività. Tali moduli vengono definiti atti consumatori, così come il mangiare è l'atto consumatorio del comportamento nutritivo, o l'accoppiamento di quello riproduttivo. L'impossibilità di compiere l'atto consumatorio può indurre uno stato di disagio che in alcuni casi può diventare un vero e proprio stress. Con questo termine vengono modernamente indicate le conseguenze biologiche dell'esposizione di un organismo a un ambiente sfavorevole;
c) Quiescenza successiva al raggiungimento dell'obiettivo, durante la quale l'animale non manifesta comportamenti appetitivi.
L'impedimento forzato nel raggiungimento di un obiettivo e quindi, la soppressione di un comportamento appetitivo, soprattutto se protratta nel tempo, causa nell'animale un disagio. In altre parole, il mancato raggiungimento della quiescenza finale, che si identifica a livello fisiologico con il mancato smaltimento e quindi con l'accumulo di sostanze endocrine, causa la perdita della condizione di benessere e quindi il raggiungimento della fase di stress". [12] Lo stress comprende in genere una prima fase di allarme, una seconda di resistenza fisiologica e una terza di esaurimento del processo adattativo, che può portare alla morte.[13] Le situazioni di sovraffollamento, le superfici non adatte, il ritmo di vita innaturale, l'alimentazione non adeguata, la coabitazione forzata e ravvicinata di tanti soggetti, la privazione della luce solare diretta sono altri elementi che generano stress e sofferenza psichica.
L'impossibilità per un animale di compiere un atto o una sequenza comportamentale caratteristica della specie va perciò valutata sotto un duplice aspetto: da una parte le eventuali conseguenze dirette dell'omissione dell'atto o della sequenza; dall'altra, l'eventuale sofferenza o stress derivante dal mancato compimento dell'atto consumatorio.[14]
Ad esempio, qualora a un cane venisse impedito di deambulare, sarebbe capzioso asserire che non ne ha bisogno, in quanto la libertà di muoversi serve per procurarsi l'alimento e trovare un riparo, esigenze che sono regolarmente soddisfatte dal padrone, poiché fornendo a un animale il cibo e un riparo non si elimina il suo bisogno psicologico e fisico di muoversi. Non dimentichiamo che una ciotola di cibo, in assenza di un contesto armonioso e sereno, non vale di più di uno sguardo accogliente, di una carezza tranquilla, di un gesto di affetto. "Prendersi cura (*fürsorge*)", come ci ri-

corda Heidegger, è altra cosa del "pro-curare (*bersorgen*)" qualcosa a qualcuno. È necessario prendere piena consapevolezza della realtà che gli animali sono esseri viventi dotati sia di sensibilità fisica al dolore, sia di reattività psichica alle condizioni di disagio e stress. Pertanto, non è possibile valutare le conseguenze della detenzione in cattività unicamente sulla base della disponibilità della sussistenza alimentare necessaria alla sopravvivenza, viceversa occorre considerare che gli animali in cattività devono poter *vivere*, e *non sopravvivere*, in condizioni compatibili con la loro natura e che la costrizione in situazioni innaturali e il continuo impedimento del naturale svolgimento di pulsioni comportamentali innate, provoca il raggiungimento di uno stato di deperimento psichico e di conseguenza fisico che può causare danni gravi ed irreparabili.
La sosta obbligata in posizione innaturale, la difficoltà di muoversi o cambiare posizione comportano contemporaneamente danni sia a livello fisico che di stress. Per quanto riguarda il danno fisico, esso si può identificare con la difficoltà insita nel mantenere, per periodi prolungati, posture inconsuete che determinano un'innaturale contrazione muscolare; l'impossibilità di utilizzare alcune parti fondamentali della muscolatura; l'impossibilità di effettuare le operazioni di pulizia fondamentali per il mantenimento di una buona condizione igienica. I danni da stress riguardano l'incapacità di operare alcuni semplici ma fondamentali moduli comportamentali. L'impossibilità di deambulazione dovuta, ad esempio, alla costrizione in ambienti stretti o ad una catena corta, assume prevalentemente un carattere di danno da stress, per quanto non sia da sottovalutare la componente di danno fisico. Mentre quest'ultimo assume alcuni degli aspetti approfonditi in precedenza, il danno da stress risulta notevolmente accentuato in quanto la libertà di movimento e di deambulazione non si identifica semplicemente con un modulo comportamentale fondamentale, ma assume importanza anche come pulsione generale in diversi comportamenti, quali la fuga, la ricerca del cibo, lo spostamento, ecc.[15]
Sul problema del maltrattamento etologico, Maurizio Pasinato ha scritto: "Con sempre maggiore chiarezza si è oggi infatti in grado di dimostrare come tutta una serie di frustrazioni etologiche rischiano di sconvolgere l'eufisiologia del cane sia a livello dei meccanismi neurotrasmettitori endorfinici, limbico-ipotalamici che endocrini. Tutte le frustrazioni indotte dall'impedimento dello sviluppo di un etogramma normale stimolano inevitabilmente un aumento dell'attività corticosurrenalica che ha come risultato finale una diminuzione dell'attività immunitaria con la inevitabile conseguenza di una maggiore predisposizione a contrarre patologie infettive e/o neoplastiche. Siamo tutti a conoscenza poi, di come, di fronte a condizioni di allevamento non adeguate dal punto di vista etologico l'animale manifesti comportamenti eterodiretti estrinsecando etopatie ossessivo-compulsive prive di ogni significato biologico, come ad esempio leccarsi continuamente le zampe, lambire le sbarre del box, rincorrersi la coda, acchiappare insetti inesistenti... questi comportamenti inoltre portano allo sviluppo di lesioni organiche spesso molto serie. Infine se non assicuriamo all'animale uno sviluppo etologico e quindi comportamentale adeguato, soprattutto nelle prime fasi della vita (0 - 180 gg) lo indurremo a sviluppare dei disturbi comportamentali nei confronti dei consimili, degli altri animali, dell'uomo se non dell'ambiente, che lo condurranno ad essere considerato perso per la specie canina. La conclusione è allora che ogni sofferenza psicologica porta inevitabilmente ad una sofferenza organica".[16] "Vi è un indicatore scientificamente accettato che serve a dimostrare la condizione di malessere degli animali: le cinque libertà. Queste, che sono entrate nella costituzione britannica, stabiliscono i criteri minimi da rispettare nel mantenimento degli animali. Non fanno legislazione nel nostro paese, ma anch'essi sono un supporto scientifico di cui tener conto nella valutazione. Le cinque libertà sono state così definite dal "Farm Animal Welfare Council" nel corso del "Congresso internazionale sul benessere dell'animale industriale" tenutosi in Gran Bretagna nel 1992: libertà dalla fame e dalla sete - con un facile accesso all'acqua e una dieta che mantenga piena salute e vigore; libertà dal disagio - con un ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area di riposo; libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti; libertà di esprimere un comportamento normale mettendo a disposizione spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di animali della stessa specie; libertà dalla paura e dall'angoscia - assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale".[17]
Si può pervenire a una diagnosi relativa alla con-

dizione di benessere (o di malessere) analizzando il livello di comfort. A tale scopo si possono utilizzare gli indicatori di benessere e la ricerca dei fattori: disagio e "*stressors*". Si identificano come "*stressors*" quei fattori di disagio che, in conseguenza di costrizioni e carenze e in relazione alla intensità e alla durata, provocano dolore, angoscia, frustrazioni, spossatezza, apatia, astenia e quindi sofferenza.
«Una definizione di Benessere espressa da Broom (1988) è la seguente: "Il benessere di un individuo è la sua condizione rispetto alla sua capacità di adattarsi all'ambiente". Questa definizione implica che gli animali soffrono quando hanno difficoltà nell'adattarsi alle condizioni nelle quali vengono tenuti (allevati, ricoverati, trasportati). Il Benessere Animale è una sfera complessa che include aspetti fisici, comportamentali e psicologici.
Condizioni fisiche come un buono stato di nutrizione e la mantenuta capacità di riprodursi possono essere considerate prove di benessere fisico ma non necessariamente di Benessere nel suo senso più ampio. È stato affermato che la condizione mentale di benessere non può essere distinta dal benessere fisico perché "...quando un animale è sofferente, si sentirà anche sofferente, così che prendersi cura del suo stato mentale (del suo sentire) significa automaticamente prendersi cura della sua salute fisica" (Duncan e Petherick, 1991).
Non soltanto la privazione può causare sofferenza negli animali. Essi possono soffrire dell'impossibilità di fuggire da situazioni spiacevoli o pericolose o di predire l'arrivo di uno stimolo stressante. Se il livello di stress è molto alto e/o persiste per un lungo periodo, la conseguenza può essere un grave peggioramento della qualità della vita dell'animale. Quando gli animali sono tenuti in cattività o comunque confinati nelle diverse situazioni, essi sono spesso sottoposti a condizioni stressanti di breve durata come il trasporto, la costrizione fisica per manovre di vario tipo (tatuaggi, terapie mediche ecc.), esposizione a predatori o stimoli avversi in generale (ad esempio, rumori o sbalzi di temperatura). Se la risposta comportamentale a queste situazioni non può essere messa in atto, l'animale probabilmente subirà uno stress acuto. I segni comportamentali di uno stress acuto possono essere percepiti osservando gli animali. Durante le situazioni di stress acuto, il soggetto può smettere di mostrare comportamenti normali come leccarsi o alimentarsi, e la presenza di segni somatici di paura come urinare, defecare, vocalizzare e tremare, insieme a posture ed espressioni di paura, sono sufficienti per stabilire che l'animale non sta bene. Anche i comportamenti aggressivi e l'immobilità possono essere segni di stress acuto.
Gli animali che soffrono di forme acute di stress possono rapidamente tornare a una situazione di normalità quando lo stimolo avverso è rimosso, a meno che essi sviluppino un senso di impotenza e di perdita di controllo sull'ambiente: "Vi è sofferenza quando sensazioni soggettivamente spiacevoli sono acute o continuano per un lungo periodo di tempo, perché l'animale è incapace di portare avanti quelle azioni che normalmente ridurrebbero i rischi per la vita e la riproduzione in quelle stesse circostanze" (Dawkins, 1990).
La presenza di particolari comportamenti può indicare che l'animale ha fallito il tentativo di adattarsi all'ambiente, e ciò può dar luogo a dei comportamenti anomali. Qui di seguito indichiamo i più comuni.

- *Stereotipie*

"La stereotipia è una sequenza relativamente invariata di movimenti che avviene tanto frequentemente in un particolare contesto che non può essere considerata come facente parte di uno dei normali sistemi funzionali degli animali" (Broom, 1988). Le stereotipie possono essere messe in atto attraverso diversi moduli comportamentali, ad esempio i cani possono girare in circolo o inseguirsi la coda, le scrofe possono mordere le sbarre del recinto, e così via. La causa esatta delle stereotipie non è stata definita in modo preciso, ma sembra che le situazioni in cui gli animali vengono confinati in un ambiente monotono (povero di stimoli) possano favorire l'insorgenza di questi comportamenti.

- *Attività sostitutive*

Le attività sostitutive sono comportamenti messi in atto in situazioni in cui essi non hanno rilevanza funzionale. Questi comportamenti possono essere generati da situazioni di conflitto in cui l'animale vuole fare qualcosa ma non può farlo. Stimoli ambientali percepiti come spiacevoli o pericolosi possono causare nell'animale un conflitto interno il cui risultato può essere un comportamento "fuori contesto". Ad esempio, un cane può essere altamente motivato ad avere accesso a una determinata risorsa o a fuggire ma non può mettere in atto questi comportamenti – l'accesso al cibo o a una femmina in calore o alla libertà gli

vengono impediti da un altro cane, dal proprietario, dalla rete di un recinto o da un filo elettrico - e quindi la risposta alla situazione può essere leccarsi una zampa o un fianco. Le attività di sostituzione, se messe in atto frequentemente, possono essere considerate un segno di frustrazione e di conseguenza di malessere dell'animale.

- *Comportamenti ridiretti*

I comportamenti ridiretti sono rivolti verso stimoli che non sono direttamente legati alla situazione o stimolo che li genera dal punto di vista motivazionale. Per esempio, un gatto che non può cacciare un uccello che vede volare fuori da una finestra perché c'è un vetro che glielo impedisce può "ridirigere" il colpo di zampa verso un altro oggetto o essere vivente e graffiarlo. Alcuni comportamenti aggressivi possono essere comportamenti ridiretti. Mettere in atto questi comportamenti può causare danni agli animali (e persone) vicini e a volte anche all'animale stesso (se per esempio l'oggetto che si muove nelle vicinanze è la propria coda!). Come per le attività di sostituzione, i comportamenti ridiretti possono essere considerati sintomi di malessere quando sono messi in atto frequentemente e per lunghi periodi di tempo.

- *Apatia*

Una notevole diminuzione della risposta a stimoli che generalmente causano una qualche reazione in situazioni normali può essere sintomo di malessere. Il benessere degli animali che hanno scarso o nullo comportamento esplorativo, che non rispondono a stimolazioni sociali o che rimangono persino indifferenti di fronte a una situazione estremamente avversa è probabilmente molto compromesso. Questa mancanza di risposte a volte può essere paragonata alla depressione umana e dovrebbe essere considerata come la conseguenza di una grave perdita della capacità di adattamento in generale.» [18]

Per quanto riguarda la costrizione in cattività, sulla base delle caratteristiche fisiche ed etologiche della razza, le conseguenze della detenzione possono assumere carattere più o meno accentuato. In linea generale, un fila brasileiro, ad esempio, avrà bisogno sicuramente di più spazio rispetto a un volpino. Le misure non possono essere l'unico elemento valutativo. Si devono osservare tutte le condizioni variabili connesse alle dimensioni e alla natura degli animali, nonché alle strutture, caratteristiche di cattività, ambientali interne ed esterne e altro. Dunque, una disamina asettica delle misure e dimensioni oggettive, senza nesso di collegamento logico-induttivo con il caso concreto, appare limitata e fuorviante. Il rapporto tra i comportamenti attuati, la natura e le caratteristiche etologiche degli animali, e dunque di ogni specie animale, va considerato in modo selettivo e particolare rispetto all'atto offensivo posto in essere, il quale dovrà essere valutato in relazione alle conseguenze prodotte su quel particolare tipo di animale e non in linea generale e teorica.[19] Tuttavia, come abbiamo visto, determinate situazioni o contesti possono comportare un danno fisico e un danno da stress quando le condizioni sono incompatibili con la natura degli animali. La causa principale del danno fisico può essere attribuita alle dimensioni dei box o delle gabbie e alle carenti condizioni igieniche e strutturali. Il danno da stress viene invece identificato come la conseguenza di una serie di privazioni e costrizioni, protratte nel tempo, che scatenano nell'animale uno stato di perdita di benessere e di raggiungimento di condizioni di debilitazione fisiologica e comportamentale. Quando a una situazione di cattività non idonea si aggiunge una serie di danni dovuti a incuria nella detenzione e/o a interventi volontari esercitati sugli animali allo scopo di alterarne o accentuarne alcuni comportamenti, tendenze o caratteristiche biologiche, le condizioni generali dei cani tendono a degenerare rapidamente. L'incuria comporta prevalentemente danni fisici, mentre gli interventi diretti sugli animali comportano un forte impatto sia fisico sia di stress.[20]

"Vi è poi un maltrattamento di ordine sanitario, quando cioè non vengono messe in atto le profilassi sanitarie di base previste per la specie canina al fine di prevenire malattie in grado di generare sofferenza nell'animale, tutto questo legato spesso al mancato rispetto delle norme igieniche più elementari. Ci si potrebbe riferire, in questo contesto, a un maltrattamento di tipo "zootecnico", vale a dire al non rispetto delle indicazioni standard per quanto riguarda la costruzione dei ricoveri, delle aree di svago, delle strutture sanitarie di isolamento infettivo, delle sale parto se non di un adeguato sistema di smaltimento dei liquami".[21]

8. TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA

L'art. 4, c.1 della L. 201/10 -Traffico illecito di animali da compagnia-, recita: "Chiunque, al fine di

procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000". La parte A dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 998/2003 riguarda cani e gatti.
La stessa pena si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo cani e gatti introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
Purtroppo la possibilità di accertare l'età del cucciolo con precisione non è semplice e da più parti viene sottolineato che l'accertamento non si può basare su criteri "scientificamente assodati", univoci e certi, soprattutto se si pensa che la stima dell'età può oscillare anche di alcune settimane e questo pone seri ostacoli alla verifica delle dichiarazioni documentali e accertare l'eventuale importazione illegale. La p.g. operante dovrà ricorrere all'ausilio delle competenze tecniche di un medico veterinario, avendo cura di fotografare o documentare tutte le operazioni tecniche eseguite, poiché è necessario cristallizzare le prove relative all'accertamento dell'età dei cuccioli al momento dell'intervento.
Gli elementi costitutivi della condotta criminosa sono l'introduzione nel territorio nazionale di cani o gatti privi di microchip, delle certificazioni sanitarie e non muniti, dove richiesto, di passaporto. L'introduzione deve essere effettuata reiteratamente o attraverso attività organizzate. Si tratta di condotte alternative diverse che non richiedono la contestualità e la coesistenza. La reiterazione di attività illecita di traffico di animali da compagnia risulta di per sé sufficiente alla sussistenza del reato, anche se non collocabile all'interno di una struttura di lavoro organizzata. Parimenti, la predisposizione di mezzi, personale e strutture è da sola idonea a determinare la consumazione del reato, anche in assenza di reiterazione.
L'autore del reato può essere "chiunque": non è richiesta la pluralità di agenti come elemento costitutivo della fattispecie. Il "chiunque", con cui si apre la norma, non è riferito a chi contribuisce in qualche modo alla realizzazione del delitto di "Traffico illecito di animali da compagnia" ma solo a chi realizza la fattispecie tipica in tutti i suoi elementi costitutivi. Si tratta di una condotta monosoggettiva e non di concorso necessario, anche se nella pratica può assumere di fatto carattere associativo o di criminalità organizzata. La fattispecie è riconducibile alla categoria dei reati abituali di condotta, ma si tratta di una condotta che presenta una struttura articolata, perché le connotazioni modali del reato richiedendo al contempo non solo la realizzazione di diverse violazioni espressamente indicate (cani non microchippati, assenza di documenti sanitari o del passaporto), ma altresì l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata o in attività reiterate. Il reato in esame, laddove richiede il tramite di attività organizzate, pare rivolgersi a soggetti che esercitano professionalmente un'attività di traffico "organizzato" di cani o gatti, con allestimento dei mezzi necessari, ovvero con caratteristiche di attività imprenditoriale. Attività connotata, quindi, da predisposizione di mezzi e persone che rendano possibile l'attività commerciale.
Ai fini della realizzazione dell'eventuale compartecipazione criminale è essenziale un individuale apporto materiale verso l'evento perseguito, ed è necessario valutare attentamente la condotta perpetrata dal singolo correo. Nessun problema se i compartecipi hanno concorso direttamente alla realizzazione di tutti gli aspetti della condotta descritta dalla norma (in tal caso, infatti, si profilerà a pieno titolo un concorso di persone ex art. 110 c.p.). Complesso, invece, appare il caso in cui siano stati concretizzati solo alcuni elementi della condotta e, in seno all'attività illecita, taluni soggetti abbiano realizzato solo singole operazioni illegali o senza la consapevolezza di interagire con altri su un piano concorsuale. Se manca la "coscienza e volontà contributiva" alla realizzazione del delitto ex art. 4 c.1 non si avrà un concorso eventuale di persone. L'autore di singole operazioni illegali, quindi, risponderà non di concorso nel delitto, ma del singolo illecito da lui effettivamente commesso. Quando le attività organizzate per il traffico di animali da compagnia risultano realizzate da "tre o più persone" è possibile che si configuri,

oltre al delitto di cui all'art. 4, c.1 della L. 201/10, anche il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.
A nostro avviso, il carattere illegale dell'attività organizzata di traffico di cani o gatti, idoneo ad integrare il delitto in esame, si riferisce anche a quelle attività che, per le loro concrete modalità, risultino totalmente difformi da quanto autorizzato, sicchè sussiste il carattere illegale dell'attività qualora essa si svolga nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di animali importati o ricevuti, accompagnati da falsa documentazione.
Oltre al sequestro degli animali oggetto del traffico, per i quali è prevista la confisca obbligatoria in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, va sequestrato anche il mezzo di trasporto, perché i veicoli impiegati per il traffico illegale costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una condotta che deve essere realizzata attraverso la predisposizione di attività organizzate o reiterate. Lo stesso discorso vale per le strutture di ricezione, sosta o accoglimento degli animali, in quanto funzionali alla commissione del delitto.
"Ai fini della sussistenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze) è sufficiente l'accertamento di un'obiettiva condizione di sofferenza degli animali connessa alle complessive modalità della detenzione. Tale sofferenza non può trovare giustificazione nel trasporto degli animali a bordo di un veicolo in quanto questa stessa attività costituisce di per sé una condizione contraria alla natura dell'animale. Onde evitare che tale situazione si riveli del tutto incompatibile, si impone una maggiore attenzione al fine di ridurre al minimo i disagi per l'animale. (Fattispecie: Trasporto di 42 cuccioli di cane di varie razze in gabbie riposte all'interno di un Ducato, in condizioni incompatibili con l'età e le caratteristiche etologiche -temperatura ed esiguità degli spazi, insufficiente somministrazione di acqua e cibo-). (Cass. Pen., Sez. III, 05/12/2013, Sent. n. 3937).
Ancora: "Vi è *fumus* del reato di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 201, art. 4, alla luce dei dati oggettivi emergenti (cuccioli di età anche inferiore alle 12 settimane, privi di idonee certificazioni sanitarie e di passaporti individuali, in molti casi falsificati in quanto attestanti un'età dell'animale difforme da quella reale), poichè condotta penalmente sanzionata a norma della richiamata disposizione di legge in quanto finalizzata al conseguimento di un illecito profitto derivante dalla vendita di esemplari di razza, dunque aventi pregio economico. Analogamente, poi, quanto al *fumus* del reato di falso ipotizzato non risultano meritevoli di positiva valutazione le critiche difensive secondo cui le falsità della documentazione accompagnatoria degli animali sarebbero ascrivibili al veterinario slovacco, facendo coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006 - dep. 03/05/2006, Bonura, Rv)". (Cass. Pen., Sez. III, 05/12/2013, Sent. n. 3937).
Gli animali sequestrati o confiscati sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
L'offensività della condotta non riguarda esclusivamente la messa in pericolo dell'integrità fisica degli animali, ma anche l'incolumità pubblica, si pensi all'introduzione sul territorio nazionale di animali non controllati o affetti da patologie. Non a caso la pena è aumentata se gli animali provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

8.1 Introduzione illecita di animali da compagnia

L'art. 5, c.1 della L. 201/10 (Introduzione illecita di animali da compagnia), prevede fattispecie di minore gravità, ma non per questo meno diffuse.

Recita la norma: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto". In pratica è prevista una sanzione amministrativa per chi importa cani o gatti senza microchip in assenza dei presupposti che fanno integrare il reato di traffico illecito o al di fuori di esso, come può essere un'introduzione estemporanea non riconducibile ad attività organizzate.
Il comma 2 del medesimo articolo, prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale, per chi introduce nel nostro Paese cani o gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. Alla stessa sanzione è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
Infine, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
La norma stabilisce anche sanzioni amministrative accessorie che, a seconda dei casi, prevedono la sospensione o la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio o trasporto. Gli operatori di p.g. che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale devono trasmettere all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.
Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio, mentre gli animali sono ricoverati, sempre a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Infine, le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

8.2 Reati satelliti

I primi reati che possono essere riscontrati in sede di accertamento di violazioni alla normativa sul traffico di animali da compagnia, sono, ovviamente, quelli di maltrattamento (544-ter c.p.) e di detenzione di animali in condizione incompatibile con la loro natura (727 c.p.) per i quali si rimanda ai relativi capitoli di questo manuale. In tema di accertamenti di p.g., giova riportare la massima di una sentenza relativa al trasporto di cuccioli: "Il semplice esame del materiale fotografico è idoneo a dare conto della situazione di insopportabile disagio alla quali gli animali sono stati sottoposti durante il viaggio (trattasi di cani ammassati in spazi stretti e in gabbie prive anche di sistemi di fuoriuscita delle deiezioni organiche, con il vano del mezzo praticamente occupato per intero dalle gabbie ammassate l'una sull'altra e, quindi, privo di aerazione)". (Tribunale di Arezzo, sentenza n. 183/09 del 04/03/09, Imp. Fontana, Est. Claudiani). (Massima a cura di C. Troiano).
Altri reati che solitamente si riscontrano in tali ambiti sono quelli di falsità in atti, in particolare: falsità commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.); falsità materiale commessa dal privato (482 c.p.); falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (483 c.p.); uso di atto falso (489 c.p.).

In riferimento all'art. 476, le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico (e tale è un verbale o una certificazione redatti da un veterinario pubblico), dopo che esso è stato formato, integrano un falso materiale, pur quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale in quanto, per effetto dell'aggiunta postuma, l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito dall'ordinamento giuridico agli atti pubblici (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 1305/1998 del 04-02-1998). È atto pubblico quello caratterizzato (in via congiuntiva o alternativa) dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicitaria; o caratterizzato anche dall'attestazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto, o comunque dell'attestazione di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 10508/1995 del 23-10-1995).

Deve essere qualificato come tentativo di falsità ideologica (art. 479 c.p.) il comportamento del pubblico ufficiale che firmi in bianco un'attestazione, delegando altri al riempimento del relativo modulo, qualora siffatto riempimento non abbia avuto luogo (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 4169/1995 del 19-04-1995). Esempio: firmare in bianco certificazioni eseguite.

Ricorrono tutti gli estremi (e in particolare l'elemento soggettivo) del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, qualora il pubblico ufficiale attesti positivamente dei fatti, in realtà inesistenti, senza conoscerne l'esistenza effettiva, per non aver proceduto ai necessari controlli e accertamenti (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 1744/1983 del 28-02-1983). Potrebbe incorrere in tale fattispecie il veterinario pubblico che attestasse in un verbale di aver eseguito un controllo mai fatto e che riferisse fatti in realtà visti da altri.

"In merito all'art. 481 c.p. il carattere di scrittura privata del documento non esclude la consumazione della condotta in considerazione del fatto che in essa è contenuta un'attestazione non giuridicamente irrilevante; se la ratio della norma è costituita dall'affidamento che i terzi hanno nella funzione e nel servizio prestato dal soggetto da cui l'atto proviene e che richiede un titolo abilitativo, è evidente che nel momento in cui viene attestata un'attività di vaccinazione di un animale si forma un atto che è giuridicamente rilevante sul punto e che ad es. può essere oggetto di specifica richiesta da parte dell'autorità sanitaria per la circolazione sul territorio nazionale ed estero e che pertanto su detta certificazione farà affidamento proprio per il soggetto da cui proviene e cioè da un esercente una professione sanitaria comunque collegata a un servizio di pubblica necessità, in sintesi è la funzione svolta e la presenza di specifiche condizioni alla stessa abilitanti che attribuiscono all'atto un valore giuridico riguardo all'affidamento dei terzi sulla verità di quanto dichiarato dall'autore. (Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'art. 481 c.p. perchè, con più azioni esecutivi di un medesimo disegno criminoso, nell'esercizio della professione sanitaria di veterinario, rilasciava in bianco apponendovi solo la data, il timbro e la firma, certificati di avvenuta vaccinazione senza indicazione del tipo di animale e dei relativi dati identificativi)". (Tribunale di Bologna, I Sez. Pen., sent. n° 40/09C del 26 febbraio 2009, Meringhi + 5). (Massima a cura di C. Troiano)

"Apporre l'indicazione della provenienza dell'animale da un allevamento inesistente non è privo di rilevanza penale; è evidente che acquistare un animale che proviene da un allevamento e cioè da una struttura destinata alla produzione su base professionale, assume un valore di "genuinità" del prodotto e cioè di fiducia sul fatto che vi siano un insieme di fattori (gli stessi controlli veterinari ed il rispetto di norme igieniche) che rendono affidabile l'acquisto. In definitiva il prodotto viene commercializzato conferendogli una condizione che influisce sull'acquisto sia per la provenienza sia per la qualità che ad essa si associa che è di evidenza maggiore rispetto ad una vendita tra singoli ed occasionali proprietari; ne discende che l'avere opposto nel libretto consegnato all'acquirente una provenienza inesistente con connessa qualità del bene, ha realizzato la fattispecie contestata. (nella fattispecie era stato contesto il concorso nel reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p. per aver messo in vendita, con artifizi e raggiri, cani con falsa certificazione di provenienza da un allevamento risultato inesistente. Infatti, i libretti contenenti l'esecuzione della vaccinazione indicavano anche la

provenienza dell'animale da un allevamento in realtà inesistente, poichè l'imputato non possedeva alcuna struttura avente le caratteristiche di allevamento per numero di animali e per condizioni logistiche riferibile a tale indicazione, ma solo un mero "affisso", cioè una denominazione priva delle strutture materiali per potersi qualificare come allevamento)". (Tribunale di Bologna, I Sez. Pen., sent. n° 40/09C del 26 febbraio 2009, Meringhi + 5). (Massima a cura di C. Troiano)

9. ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL MALTRATTAMENTO

Secondo alcune interpretazioni emerse nel corso di dibattimenti penali per il reato di maltrattamento, il semplice esame visivo degli animali non può mai essere ritenuto sufficiente a emettere una diagnosi circostanziata, anche qualora la persona che effettui la "visita" sia un esperto zoofilo. In conseguenza di ciò, secondo tali interpretazioni, la valutazione dello stato di salute di un animale non può essere fatta con il solo esame obiettivo, ma rende necessarie anche indagini diagnostiche effettuate da un medico veterinario. Solo se le indagini rivelassero la presenza di una forma patologica riconducibile a una scorretta detenzione, si potrebbe affermare con obiettività che gli animali apparsi sofferenti a un osservatore non qualificato a produrre diagnosi abbiano subito un maltrattamento perseguibile a norma di legge. I fautori di questa tesi vengono poi a individuare i parametri da prendere in considerazione allo scopo di accertare lo stato di salute di un animale in cattività, osservando che il suo stato di benessere possa essere considerato in funzione di alimentazione e ambiente e vada, inoltre, valutato esaminando i seguenti fattori: aspetto fisico, longevità, successo riproduttivo e, infine, i parametri clinici. Nel tema specifico di questi ultimi vengono ricordati l'esame parassitologico delle feci e l'esame ematico. Solo dopo aver effettuato queste analisi si può decidere se l'animale sia sano o malato.[22]

Va osservato che tale tesi non può essere accolta perché in essa si annida un equivoco: ci troviamo di fronte a una netta confusione tra maltrattamento e stato patologico di un animale. Se è vero che alcuni accertamenti clinici possono contribuire a confermare il maltrattamento subito dall'animale, è vero che tali indagini non sono necessarie per verificare un'oggettiva condizione di incuria o abbandono o peggio ancora di sevizie. Va chiarito definitivamente che per maltrattamento non si intende solo il porre in essere condotte che incidono negativamente sulle condizioni fisiche o che determinano un'alterazione dello stato di salute dell'animale. Lapidaria in questo senso la Cassazione: "Il maltrattamento di animali non consiste nella sola violenza fisica, rientrandovi anche le situazioni ambientali anomale ed altri comportamenti sia omissivi che commissivi". (Cass. Pen., sez. III, 22 gennaio 2002, n. 8547).

"La presenza di una malattia non è certamente decisiva al fine dell'integrazione del delitto di cui all'art. 544-ter, caratterizzato semplicemente dalla inflizione agli animali di condizioni anche provvisorie riprovevoli per il senso di umanità e incompatibili con la loro natura nonché insopportabili con le loro caratteristiche etologiche. È a riguardo notorio che i mammiferi ed i cani in particolare sono animali dotati di spiccata idoneità a patire sofferenza e per natura bisognosi di spazi minimi di movimento e di minimali condizioni igieniche specie sotto il profilo della raccolta delle deiezioni. Così come è evidente che il loro prolungato ammassamento in gabbie quali quelle in sequestro è comportamento gravemente difforme dal senso comune di rispetto e umanità che il consesso sociale stabilmente riserva agli animali in questione". (Tribunale di Arezzo, sentenza n. 183/09 del 04/03/09, Imp. Fontana, Est. Claudiani). (Massima a cura di C. Troiano)

"Alcuni infatti considerano il maltrattamento solo le sofferenze fisiche provocate all'animale estrinsecabili con lesioni obiettivamente constatabili. Queste lesioni dunque sono clinicamente diagnosticabili, in quanto provocano nell'animale una disfunzione a carico degli apparati (zoppie, soluzioni di continuo, cecità, sordità ecc.) o del metabolismo (termodispersione, bilancio idrico, tossicosi ecc.). Alcune lesioni fisiche inoltre pur presentandosi in modo subclinico possono essere evidenziate dai nuovi mezzi diagnostici (radiografia, TAC, ecografia, analisi di laboratorio ecc.). È pur vero che non è semplice definire un caso di maltrattamento fisico visti gli innumerevoli fattori coinvolti nell'iter diagnostico che possono andare dall'emergenza di situazioni pregresse ad una predisposizione individuale: tuttavia se è ben chiaro che la maggior parte dei maltrattamenti di tipo fisico sono il più delle volte documentabili attraverso un iter diagnostico adeguato, non sem-

pre lo è di fronte a maltrattamenti di tipo "etologico".[23]

Le accennate analisi, in quanto finalizzate alla diagnosi di un eventuale stato morboso, non consentono, di regola, di verificare né di escludere l'esistenza di condizioni di dolore o di sofferenza indipendenti da cause patologiche, oppure non ancora protratte per il tempo necessario all'insorgenza di una vera e propria malattia. Le condizioni di incuria o abbandono sono sufficienti a integrare la violazione all'art. 727 c.p. in quanto il precetto intende proteggere il benessere degli animali da condotte suscettibili non soltanto di provocare loro stati patologici, ma anche dolori o patimenti che la diagnostica veterinaria non è in grado di accertare né misurare e che, tuttavia, sono scientificamente dimostrati in relazione alla violazione delle loro caratteristiche, menzionate, d'altronde, nel primo comma dell'art. 544-ter c.p. Va poi fatta una riflessione: il concetto di salute, anche nell'ambito umano, non si esaurisce nella sola assenza di malattie ma comprende, in aderenza alla nota definizione dell'O.M.S., l'armonioso ed equilibrato sviluppo di tutte le funzioni fisiche e psichiche dell'organismo. Sulla stessa linea il concetto di benessere animale proposto da Hughes (1976): "uno stato di completa salute fisica e mentale, ove l'animale è in completa armonia con l'ambiente". A loro volta, le sevizie concretano, per sé sole, la fattispecie dei maltrattamenti, perché la norma incriminatrice non postula affatto che abbiano durata e intensità tali da cagionare, immancabilmente, una patologia. In definitiva, il verificarsi di uno stato morboso costituisce un'evenienza del tutto estranea e ulteriore, rispetto alla consumazione del reato, la quale richiede soltanto l'inflizione di sofferenze, ancorché occasionali o di breve durata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "Dalla precisazione, secondo la quale l'incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, senza necessità, sofferenza all'animale, scaturisce che determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica e, cioè, una malattia dell'animale, potendo invece, la sofferenza consistere in soli patimenti, che per quel che concerne l'animale, possono derivare anche da abbandono, da paura, da privazioni smodate ecc." (Cass. Pen., III Sez., Sent. n. 3914 del 21/12/98). Sulla stessa linea: "In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane a una catena corta e senza alcun riparo)" (Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 29 gennaio 1999 n°. 1215 - Pioletti G.). Ancora, in relazione alla presunta esigenza di effettuare prelievi e analisi, se così fosse, gli addetti alla vigilanza zoofila dovrebbero essere muniti di laurea in medicina veterinaria, oppure le condizioni di maltrattamento potrebbero essere accertate solo da medici veterinari, ma tale assunto non trova alcun sostegno poiché né la legge 189/04 né altre leggi che regolano la materia di vigilanza zoofila prescrivono tale requisito. Al riguardo, sono giuridicamente inconsistenti, oltre che manifestamente erronee, le argomentazioni che pretendono di demandare solo ai veterinari la capacità tecnica di accertare condizioni di maltrattamento. Il maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria e non richiede, per il suo accertamento, una particolare conoscenza tecnica, essendo sufficiente per la materia il bagaglio culturale e l'esperienza degli operatori di polizia (cfr. Cass. Pen. III Sez., Sent. 835 del 27/4/95, Nichele). D'altro canto la stessa Legge 189/04, nell'articolo relativo alla vigilanza (art. 6), stabilisce chiaramente che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono tenuti ad accertare il reato di maltrattamento e non solo i servizi veterinari delle ASL Anzi, paradossalmente, proprio i servizi veterinari non sono elencati, diversamente da come avviene per gli altri organi di polizia giudiziaria. Ne consegue che per l'accertamento del reato in esame non è richiesta una specifica conoscenza tecnica o specialistica, altrimenti il legislatore l'avrebbe prevista espressamente. Certo, la consulenza medico-veterinaria può avvalorare la constatazione del reato di maltrattamento ma non è una componente necessaria ai fini degli accertamenti di p.g. poiché, come già detto, non tutte le forme di maltrattamento hanno conseguenze medico-cliniche. Sul problema degli incarichi peritali affidati ai veterinari in sede dibattimentale per accertare il reato di maltrattamento di animali, Santoloci sostiene: "Va rilevato che tale prassi non può essere condivisibile - in linea di principio - stante la

particolare costruzione giuridica e sostanziale del reato di maltrattamento di animali. Infatti tale reato non può essere, in ipotesi astratta, reso parallelo a un illecito in materia di attività lesive o comunque connesse necessariamente e inevitabilmente a patologie cliniche da ferite o comunque altri danni di tipo classico biologico. (...) Come maltrattamento, secondo le nuove tendenze ideologiche e secondo l'orientamento della Cassazione, non può intendersi puramente e esclusivamente la sofferenza fisica e materiale dell'animale. (...) Le eventuali (ma non necessarie) lesioni fisiche subite dall'animale potrebbero essere soltanto una delle componenti ma non la componente essenziale; e addirittura potrebbe essere assente ogni tipologia di lesione fisica, l'oggetto naturale di perizia, per dar luogo a una forma di maltrattamento e incrudelimento di tipo ambientale e biologico-naturale. (...) Infatti il maltrattamento (...) non è soltanto violenza fisica (ferite, mutilazioni, bastonate, o lesioni in senso stretto, come accadeva nel classico articolo 727 del regime giuridico pregresso). Oggi le lesioni verso l'animale possono costituire una delle ipotesi di maltrattamento, ma paradossalmente anche la più marginale. Infatti abbiamo (...) una nuova forma di maltrattamento generale che ricomprende, e questo va sottolineato in senso assoluto, anche e soprattutto il maltrattamento di tipo ambientale e biologico-comportamentale. Maltrattamento ambientale e biologico-comportamentale che può non avere assolutamente alcuna conseguenza a livello di lesione fisica sull'animale, ma che si concretizza comunque in una sofferenza, in una mutilazione etologica ed operativa a livello vitale dell'essere in questione".[24]

10. DOPING, FARMACI E MALTRATTAMENTO

Varie inchieste giudiziarie nel nostro paese hanno messo alla luce traffici di sostanze dopanti in zootecnia, nell'ambito delle competizioni ippiche e nei combattimenti tra animali. Gli animali coinvolti sono trattati con anabolizzanti, anfetaminici e vari cocktail chimici. La legge 189/04, nel formulare l'articolo 544-ter c.p., ha espressamente previsto una pena per "chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi". Può sembrare strano ma, prima di questa formulazione, dopare gli animali non era previsto dalla legge come reato e ci poteva essere censura penale solo se se la sostanza inoculata o la modalità di somministrazione producevano dolore.

Riteniamo che tra le sostanze "vietate" si debbano annoverare anche quelle capaci di provocare modificazioni più o meno temporanee e dannose all'equilibrio psicofisico, oppure notevoli alterazioni psicofisiche e dipendenza, o siano idonee a compromettere l'equilibrio neurovegetativo (come nel caso di alcune sostanze atte a tenere l'animale in uno stato di continua eccitazione ed esaltazione fisica) o, ancora, siano stimolanti del sistema nervoso centrale (anfetamina). Lo stesso riteniamo valga per quei composti atti alla riduzione o soppressione della sensibilità al dolore o capaci di accrescere le energie psicofisiche e, quindi, il rendimento "agonistico" o, ancora, che favoriscono nell'organismo l'insieme dei processi costruttivi che portano alla formazione di nuovi tessuti e massa muscolare. La configurazione del reato è palese se si tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, che censura quelle condotte umane oggettivamente idonee a determinare ingiustificati patimenti negli animali. Va da sé che "drogare" un animale e provocargli così una condizione di complessivo disagio, ancorché momentaneo, dovuto all'alterazione della sua integrità e identità psico-fisica, è un comportamento che non rispetta "le leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore" (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n°. 06122 del 27/04/90). Questo vale ancora di più se si considerano gli effetti collaterali di alcuni prodotti farmaceutici e/o dopanti. Ad esempio, è noto che l'anfetamina produce come effetto collaterale insonnia, ansia, ipereccitabilità, tremori ecc., effetti che non possono essere ricondotti alla categoria del "dolore" ma che indubbiamente rappresentano uno stato di patimento e di sofferenza per l'animale sottoposto a tale (mal)trattamento.

"La norma stabilisce che somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate costituisce un modo in sé di maltrattare gli animali, ed in questo caso il pericolo per la salute degli stessi è presunto in modo assoluto, mentre può costituire altra forma di maltrattamenti sottoporre gli animali a qualsiasi altro trattamento che procuri un danno alla salute, da verificare caso per caso e in concreto. Realizza, quindi, una delle forme previste di maltrattamento di animali la somministrazione di sostanze vietate. La somministrazione di

specifiche sostanze medicinali non per curare l'animale da una qualche patologia, ma per ottenere migliori prestazioni fisiche nelle competizioni (non importa se autorizzate o meno) realizza il delitto di cui all'art. 544-ter c.p, e il fatto che dette sostanze siano somministrate con la consulenza di un veterinario non scrimina affatto il comportamento degli agenti, ma comporta la necessaria incriminazione anche del veterinario che, in violazione dei suoi doveri professionali, prescrive medicinali (tra quelli vietati) non a fini terapeutici ma per migliorare le prestazioni fisiche dei cavalli ovvero per non far sentire agli stessi il naturale effetto della stanchezza". (Cfr Cass. Pen. 1 Sez. Sent. n. 33407, ud. dell'11/05/2012, Pres. Giordano. Nella fattispecie venivano somministrati ai cavalli preparati per competere in gare clandestine (Finadyne, Tilcotil, Bentelan, Nasonex, Rritropoietina, Eprex, Sodio Bicarbonato, sostanze vietate secondo il Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite dell'U.N.I.R.E. -D.M. n. 797 del 16/10/02-).

La III Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 23177 del 3 febbraio 2011 ha ribadito la legittimità del sequestro preventivo di un cavallo per il delitto di cui all'art 544-ter c.p. poichè il Tribunale aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza sia il *fumus* della commissione del delitto che del *periculum* collegato al ritrovamento di sostanze dopanti. Si legge nella sentenza che il Tribunale "ha ritenuto che la custodia del cavallo in locali ove erano state rinvenute sostanze stupefacenti idonee al doping era indicativa della situazione di uno sfruttamento anomalo dell'animale, dannoso per la salute dello stesso." La Cassazione ha evidenziato il fatto che nella relazione di servizio "si dava poi atto che due dei cavalli erano detenuti all'interno di un box in condizioni igienico sanitarie pessime e in cattivo stato di nutrizione, che la lettiera era stata rimossa e che presentavano evidenti segni di ferite non curate". Erano, quindi, presenti motivi validi e solidi per il sequestro preventivo.

In caso di doping, il reato di maltrattamento e quello di atti fraudolenti diretti ad alterare una competizione sportiva possono concorrere: "Somministrando al cavallo una sostanza vietata si compie un atto fraudolento finalizzato e idoneo a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione agonistica cui l'animale partecipa. Ai sensi dell'art. 11 del D.M. del 16/10/2002 l'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per fatti commessi dai suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. La somministrazione della sostanza vietata integra anche il reato di maltrattamento; ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 544-ter c.p. (L'imputato era stato chiamato a rispondere, in qualità di allenatore di un cavallo da corsa, dei reati di cui all'art. 544-ter c.p. e all'art. 1 L. 401/89 per avere somministrato all'animale della sostanza del tipo Flurbiprofene vietata dal Regolamento sulle sostanze proibite, sottoponendolo così ad un trattamento dannoso per la sua salute e per aver con tale condotta compiuto atti fraudolenti diretti ad alterare il corretto e leale svolgimento della competizione consentendo al cavallo di classificarsi al primo posto)". (Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Penale, Sent. n. 2755 del 10/3/2010, Giudice P. Carola).

10.1 Doping[25]

Si definisce "doping" (dall'inglese *To dope* = drogare), l'utilizzo di qualsiasi intervento esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, ecc) o manipolazione clinica che, in assenza di precise indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall'allenamento. Il doping, in pratica, è la somministrazione ad atleti (o ad animali da competizione) di sostanze eccitanti o anabolizzanti in grado di accrescerne in modo sleale le prestazioni psicofisiche. Il concetto di modificazione si applica alla condizione tanto fisica che psichica. I danni organici dovuti al doping sono diagnosticabili solamente a posteriori e ricadono, ovviamente, in ambito penale. La Legge 14/12/2000 n° 376, "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping", prevede divieti e sanzioni per uso e traffico di sostanze dopanti in ambito agonistico. Secondo la Legge 376/00, "Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le pre-

stazioni agonistiche degli atleti". Le modificazioni a cui fa riferimento la legge non sono soltanto di tipo fisico ma anche di tipo psichico. Nel caso dei cani combattenti vi è, ad esempio, una ricerca non solo di sostanze in grado di aumentare la resistenza allo sforzo e la potenza ma, tramite questo tipo di pratica, si cerca di esasperare ulteriormente l'aggressività e la ferocia degli animali per rendere ancora più cruente le lotte. La performance dei combattenti può essere compromessa da diversi fattori, quali:

- fatica e stanchezza, sensazioni che possono esser causate da una serie di stati fisiopatologici quali, ad esempio, accumulo di acido lattico nei muscoli, disturbi circolatori con deficit di apporto di ossigeno e substrati energetici ai tessuti, insufficienza respiratoria, stati infiammatori locali o generalizzati, problemi endocrini e insufficienza renale.
- dolore, che non solo diminuisce la tolleranza allo sforzo ma influisce anche sulla coordinazione e sullo stato di vigilanza del soggetto.
- fattori psichici, che nel cane da combattimento possono derivare da stimoli stressogeni di varia origine.

Le categorie di sostanze più comunemente utilizzate sono in grado di agire sui fattori precedentemente citati, aumentando in questo modo la resa atletica. Qui di seguito riportiamo l'elenco delle sostanze dopanti solitamente utilizzate. Si noti che tale lista non ha assolutamente la pretesa di includere tutte le sostanze ritenute dopanti ma solo quelle comunemente utilizzate, poiché è molto difficile essere aggiornati su tutti i tipi di farmaci che trovano impiego come dopanti, dato che a un affinarsi dei metodi di indagine e di rilievi corrisponde la ricerca di sostanze nuove che possano eludere i controlli.

- Stimolanti

Anfetamina: l'anfetamina è un eccitante centrale. Possiede una potente azione antifatica, aumenta la concentrazione, migliora la resistenza e la tolleranza allo sforzo. Spegne l'appetito e quindi è anche assunta per il controllo del peso corporeo.
Caffeina: eccitante centrale con effetti sui sistemi cardiocircolatorio e respiratorio. È contenuta nel caffé, nel the, nel cioccolato, nei semi di cacao e di cola. La caffeina migliora sensibilmente la resistenza alla fatica.
Cocaina: è un potente psicostimolante, ma ha anche azione anestetica locale. Sviluppa aggressività, può portare ad allucinazioni, alterazione dei riflessi, ansia, anoressia, nausea, insonnia. Dà sindrome da astinenza alla sospensione.

- Analgesici-narcotici

Fanno parte della classe degli oppioidi e derivati (morfina, eroina, metadone). Svolgono un'azione analgesica centrale, calmante ed euforizzante. Vengono utilizzati per spegnere la sensazione dolorifica. Per contrastarne in parte l'effetto di spegnimento dell'attenzione, vengono assunti in combinazione con sostanze stimolanti.

- Anabolizzanti

Steroidi Anabolizzanti: l'assunzione di ormoni steroidei induce un aumento della massa muscolare e questo, a sua volta, consente di affrontare allenamenti più pesanti e, di conseguenza, miglioramenti più marcati derivanti dall'allenamento stesso nelle prove di scatto e potenza. Inoltre, gli steroidi inducono riduzione della massa grassa.
Anabolizzanti non steroidei: includono sostanze con effetto anabolico, se somministrate sistematicamente (salbutamolo, salmeterolo,terbutalina, beta-agonisti).

- Diuretici

Servono per perdere rapidamente liquidi e quindi peso; si tratta di una forma di doping specificamente adottata negli sport ove esistono categorie di peso come la lotta, il sollevamento pesi e il pugilato. Il vantaggio che ne deriva è quello di gareggiare in una categoria inferiore sfruttando la struttura fisica che competerebbe a una categoria superiore.

- Ormoni peptidici

Ormone della crescita (GH): il GH (*growth hormone*) è l'ormone della crescita. Nell'ambiente sportivo, il GH proviene esclusivamente dal mercato nero, spesso in forma adulterata. Il suo uso stimola la deposizione di massa muscolare e la riduzione della massa grassa.
ACTH (corticotropina): viene usato per fornire all'atleta una maggior quota di ormone per fronteggiare lo stress.

- Eritropoietina (EPO)

L'uso dell'EPO nel mondo sportivo è finalizzato ad aumentare la massa dei globuli rossi e quindi, il trasporto di ossigeno nel sangue, nelle discipline di resistenza.

- Cannabinoidi

I sintomi variano con la dose: a basso dosaggio si ha euforia, a dosaggio medio si ha disinibizione, a dosi elevate aggressività.

- Beta-bloccanti

Si tratta di farmaci che, tra gli effetti, hanno quello di ridurre la frequenza cardiaca.

- Anestetici locali

Si tratta di farmaci che bloccano reversibilmente la trasmissione dello stimolo dolorifico verso il sistema nervoso centrale.

- Manipolazioni farmacologiche

Con questo termine si intendono procedure atte ad alterare i risultati dei test antidoping. Un esempio è rappresentato dall'assunzione del probenecid, un farmaco antigotta che inibisce la secrezione renale di ormoni steroidei e può quindi mascherare l'assunzione di anabolizzanti.
Ripetiamo, queste sono solo le sostanze più in uso nell'ambito delle attività agonistiche ufficiali che possono essere utilizzate anche per la preparazione degli atleti animali. A queste, oltre alle varie combinazioni e miscugli, bisogna associare anche la continua affermazione di nuovi farmaci, tra cui i cosiddetti "trasformisti" come il Clembuterolo (antiasmatico) che, somministrato a dosi maggiori del normale, diventa uno stimolante al pari delle anfetamine e somministrato a dosi alte procura un effetto anabolizzante. Quest'ultimo effetto è testimoniato dall'abuso del farmaco in zootecnia, dove il suo impiego non è certo effettuato per curare l'asma dei vitelli ma per aumentarne la massa muscolare magra. Ovviamente, tutte queste "tecniche di adulterazione", oltre a essere vietate, sono anche altamente pericolose e dannose per l'organismo, sia umano sia animale.
L'operatore di p.g., nel corso di controlli e perquisizioni, può rinvenire queste e altre sostanze sotto forma di "farmaci" (fiale, pillole, pasticche, sciroppi, ecc.). Ad esempio, sono stati sequestrati in un lager per pit bull diversi flaconi di Saizen, un prodotto avente come principio attivo la somatropina, un ormone che stimola la crescita. Alcuni anni fa, in Inghilterra, è stato accertato che in diversi cinodromi i cani venivano dopati con cioccolatini contenenti caffeina e teobromina. È bene farsi assistere nelle operazioni da personale specializzato (medico, veterinario) e sottoporre tutto a sequestro per ulteriori accertamenti, soprattutto quando si trova qualche "prodotto" privo di etichettatura o custodito alla rinfusa. È più problematico, invece, stabilire se un animale è stato sottoposto a trattamento farmacologico non consentito. Solo esami e accertamenti su prelievi di sangue o urina possono provare l'eventuale uso di sostanze dopanti. Si tratta di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, per le quali la polizia giudiziaria può chiedere l'ausilio, ex art. 348 c.p.p., di persone idonee (biologi, veterinari, analisti ecc).

11. DETENZIONE E USO IMPROPRIO DI FARMACI

È capitato più di una volta, in diverse operazioni di contrasto, di rinvenire in allevamenti scorte di farmaci sia veterinari sia per uso umano, detenuti illegalmente e utilizzati in modo improprio. Ricordiamo brevemente che il regime di dispensazione del medicinale veterinario si divide in: farmaci senza ricetta, con ricetta ripetibile, con ricetta non ripetibile normale, con ricetta non ripetibile in triplice copia. Per i farmaci senza ricetta non vi è alcun obbligo di registrazione e conservazione della documentazione della cessione del farmaco da parte del farmacista né da parte dell'utilizzatore. Per i farmaci con ricetta ripetibile o non ripetibile normale, non è previsto alcun obbligo di registrazione dell'impiego né di documentazione della detenzione. Si tratta di medicinali in corso di utilizzazione su soggetti per i quali è stata rilasciata apposita prescrizione, sulla quale è stato indicato il nome del detentore e la specie animale, ai fini di ogni attività di controllo. Il medicinale per uso umano, utilizzato per gli animali, deve essere prescritto su ricetta non ripetibile normale. Per i farmaci acquistati con ricetta in triplice copia non ripetibile è prescritta, come documentazione per la detenzione, la copia prevista per l'utilizzatore, di colore giallo. Tra i farmaci che si possono rinvenire in strutture abusive per cani possiamo trovare antibiotici, antiemorragici, preparati ormonali sistematici, antimicrobici per uso sistemico, farmaci antiparassitari e repellenti, ecc. Gli antiemorragici meritano qualche parola in più. Questi farmaci agiscono sulle diverse fasi della coagulazione o sulla fibrinolisi, si tratta di sostanze perlopiù d'uso tipicamente ospedaliero. Tra i vari tipi esistenti ricordiamo quelli che hanno come principio attivo l'acido aminocaproico (Caprosilin) o l'acido tra-nexamico (Tranex, Ugurol). Ripetiamo, non sono gli unici utilizzati, si citano questi perché rinvenuti in alcune operazioni di

p.g. Perché sono importanti? Semplicemente perché possono costituire la prova indiretta di utilizzo dei cani nei combattimenti. Per quale altro fine potrebbero essere utilizzati farmaci antiemorragici se non per fermare un'emorragia scaturita dalle lesioni provocate da uno scontro cruento?
Per uso improprio di farmaco deve intendersi l'impiego dello stesso in modo diverso da quello espressamente indicato nel foglietto illustrativo allegato al medicinale, e cioè "l'impiego in una specie diversa da quella determinata, per una categoria diversa, per una patologia diversa, per una durata d'impiego diverso, con dosi diverse, per una via di somministrazione diversa".[26]
L'uso improprio di un farmaco non costituisce di per sé un illecito e non è vietato in assoluto; bisogna, però, verificare le conseguenze di tale uso sull'animale. In ogni caso, la valutazione sull'opportunità o meno della somministrazione di farmaci con uso improprio spetta al veterinario, unico soggetto giuridicamente abilitato e tecnicamente qualificato. Le condizioni imposte per la somministrazione dei farmaci sono finalizzate espressamente alla salvaguardia del benessere animale. Lo scopo è quello di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza generati dall'impiego di un farmaco in modo improprio. Ne consegue che, come già detto in riferimento al doping, se l'uso improprio di un farmaco produce dolore, sofferenze, patimenti o, addirittura, patologie nell'animale trattato, il reato di maltrattamento di animali è da ritenersi integrato.

11.1 Esercizio abusivo della professione di veterinario

Sovente, i cani reduci dai combattimenti sono sottoposti alle "cure" di improvvisati veterinari o di "zooiatri praticoni", come pure gli animali da allevamento. Com'è noto, l'articolo 348 c.p., "Abusivo esercizio di una professione", stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 a € 516. La norma incriminatrice dell'art. 348 c.p., trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698). Il titolare dell'interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l'eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva non può avere valore scriminante. "Il reato in parola viene configurato come reato "istantaneo" (con il conseguente verificarsi, in caso di reiterazione programmata degli atti, del fenomeno della continuazione), e si ritiene che basti a integrarlo anche un atto ("riservato") compiuto in modo occasionale e a titolo gratuito. (...) Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 c. p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato". (Cass. Pen. Sezioni Unite, n. 11545 del 23 marzo 2012).
Riteniamo che tale reato sia integrato anche da chi cura e medica animali feriti nel corso di competizioni cruente o nelle corse clandestine senza essere munito di apposito titolo e in modo continuo, sistematico e non saltuario. Lo stesso vale per chi somministra farmaci senza le indicazioni di un medico veterinario o prescrivere una terapia. In relazione alla professione medica veterinaria, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione di veterinario chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure all'animale malato. Qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 c. p. (cfr. in riferimento all'esercizio abusivo della professione di medico, Cass. pen. II Sez. Massima 5838/1995 del 22-05-1995).

Analogamente, è responsabile del reato di tentato esercizio della professione medica veterinaria chi, senza avere ottenuto il prescritto titolo di studio, abbia preparato una struttura di ricovero, ancorché occasionale, con un'ingente scorta di farmaci o prodotti medici, non conseguendo il fine dell'effettivo esercizio solo per il tempestivo intervento della polizia giudiziaria. Infine riteniamo che, laddove ricorrano le circostanze, possa essere contestato anche l'illecito di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 del c. p. È il caso, ad esempio, di colui che si spaccia per veterinario. Difatti, tale articolo non può considerarsi assorbito da quello di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 c. p. Le due violazioni, infatti, possono concorrere materialmente poiché le due norme tutelano distinti beni giuridici (cfr. Cass. Pen.,VI Sez. Massima 072/1985 del 04/04/1985).

12. GLI ACCERTAMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel corso di attività investigative, la p.g. può imbattersi in situazioni di questo tipo e dover adottare le procedure e preparare i relativi atti per poter deferire all'A.G. qualcuno "per avere detenuto 22 cani di razza pit bull in condizioni incompatibili con la loro natura in piccole cucce costruite con materiali non idonee (lamiere), poste in uno spazio angusto di 700 mq in terra battuta fangosa commista a rifiuti organici, esposti alle intemperie, incatenati con catena di esigue dimensioni - cm. 1,40 - 1,70 - ostacolandone o impedendone la normale deambulazione, tenendo cuccioli, appena nati, separati dalla madre, cagionando, a causa delle cattive condizioni, ferite ai medesimi, omettendo di apprestare i rimedi necessari a curare ferite (da morsi e da infezione) riscontrate su varie parti del corpo - risultate infestate da mosche - e per aver sottoposto i medesimi a fatiche insopportabili, quali duri allenamenti su *tapis-roulants*, utilizzo di *break stick*, finalizzati alla partecipazione dei medesimi a combattimenti illeciti tenuti sia in Italia che all'estero, e per aver fatto partecipare detti cani ai predetti combattimenti, causando ai medesimi insopportabili sofferenze e sevizie. Il tutto per futili e abietti motivi (partecipazione a combattimenti)" (Tribunale di Pisa, capo d'imputazione della sentenza n°. 755/04, del 13/7/2004, imp. Sorichetti).
Cosa fare in casi simili, quali sono le procedure da adottare? Ai fini del buon esito del procedimento penale sono essenziali gli accertamenti di polizia giudiziaria. Spesso, molti processi sono vanificati proprio dall'errata o incompleta procedura adottata dagli operatori di p.g. A chi scrive è capitato di leggere notizie di reato o verbali di sequestro per violazione al vecchio art. 727 motivati con un generico "maltrattamento di animali" senza specificare non dico quale caso era stato violato (incrudelire, eccessiva fatica, detenzione incompatibile) ma addirittura la fattispecie commessa. Il fatto che si trovino alcuni pit bull in un allevamento abusivo non significa *sic et simpliciter* che gli animali siano stati maltrattati e, pertanto, sia stato integrato il reato in esame. Ai fini della configurabilità del maltrattamento, occorre verificare le condizioni complessive in cui sono tenuti gli animali e valutare, di conseguenza, se siano state rispettate le leggi naturali e biologiche che riguardano specificamente quel tipo di animale. La liceità della detenzione dovrà valutarsi in concreto in base a un giudizio di compatibilità tra le condizioni in cui l'animale viene tenuto e le sue specifiche esigenze biologiche e comportamentali; solo all'esito di questa valutazione, qualora si riscontrino il superamento di un limite o di una soglia di sopportazione dell'animale, può affermarsi che una certa condizione costituisce il presupposto di una condotta penalmente rilevante alla luce dell'art. 544-ter c.p. Il maltrattamento, pertanto, deve risultare da una prova adeguata, non scaturita da semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere degli animali. È opportuno, perciò, essere quanto più scrupolosi e precisi possibile nella stesura degli atti e nella formulazione del capo d'accusa, indicando quale o quali aspetti dell'art. 544-ter o dell'art 727 si ritiene siano stati violati, ricordando che tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente (e.g. detenzione incompatibile e sevizie) e motivando le ragioni che hanno reso necessario ricorrere al sequestro. Qualificare un fatto in modo errato o attribuire una violazione in luogo di un'altra significa far annullare, in concreto, il procedimento penale in questione. Le diverse ipotesi previste dagli articoli 544-ter e 727 c.p. sono distinte e autonome e prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno, quindi specificamente contestati all'indagato. Ad esempio, l'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo sia per quello soggettivo,

dall''ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie. Pertanto, qualora venga accertata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per detenzione incompatibile, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli artt. 521 e 522 c. p. p., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione (cfr. Cass. Pen., III Sez., Sent. n°. 00601 del 29/01/97).

12.1 Gli ausiliari di polizia giudiziaria

Come abbiamo accennato, è utile che la p.g. ricorra all'ausilio, ex art. 348/4° comma c.p.p., di "persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera". Tali ausiliari, nel momento e a causa della loro opera sono pubblici ufficiali e sono obbligati, quando ne ricorrono le condizioni, a mantenere il segreto in merito all'attività svolta, incorrendo in caso contrario nella sanzione prevista dall'art. 326 c.p. La definizione di "persona idonea" rende molto ampio il campo dei soggetti adatti ma riteniamo che, in ogni caso, le "specifiche competenze tecniche" richieste vadano comprovate e non desunte da ruoli o "cariche" svolte. Ad esempio, il responsabile di un'associazione zoofila può svolgere attività meritoria nel suo campo ma ciò non significa che sia in grado di contribuire all'accertamento del reato di maltrattamento. In sede di dibattimento, un avvocato potrebbe benissimo obiettare che la scelta dell'ausiliario sia stata carente sotto l'aspetto della verifica delle "specifiche competenze tecniche" e chiedere di non tener conto degli accertamenti svolti dalla p.g. di concerto con tale ausiliario. La scelta, quindi, deve essere ben ponderata e suffragata da seri e validi elementi.

12.2 Cosa cercare e sequestrare in sede di perquisizione

La perquisizione di locali, allevamenti, centri di addestramento, scuderie ecc. è preziosa, considerati i limiti procedurali imposti dal Codice, per il buon esito delle indagini. A volte può essere necessario o opportuno estendere la perquisizione anche alle abitazioni degli indagati e ad altri locali nelle disponibilità degli stessi. È buona norma, laddove possibile, controllare in anticipo i siti oggetto di verifica, onde evitare di perdere tempo in fase operativa, ed effettuare una ripresa video o fotografica di tutte le operazioni. È opportuno rendersi subito conto del numero di locali di cui è composto il sito da perquisire e identificare tutte le persone presenti con i rispettivi ruoli svolti. Estendere la perquisizione anche alle persone presenti e fare attenzione a eventuali documenti e "carte" tenuti nelle tasche dei pantaloni o della giacca. Controllare agende tascabili, valigie 24 ore, borse ed eventuali computer, DVD, CD-Rom e pen drive presenti per cercare elenchi di persone, nominativi di acquirenti dei cani o, nel caso, di scommettitori e partecipanti alle gare. È importante fare attenzione anche a semplici note scritte a matita o penna su foglietti. Controllare altresì auto e altri mezzi di trasporto presenti sul luogo e il loro contenuto.
Nell'ambito della cinomachia, per quanto riguarda i computer e Internet è opportuno tenere presente che, come dimostrato da recenti inchieste giudiziarie, vi sono siti specializzati, registrati all'estero, in Paesi dove la cinomachia è legale o tollerata, che oltre a pubblicizzare cani e attrezzature, organizzano incontri e gare, pubblicando anche i calendari. Alcune organizzazioni sgominate nel nostro Paese dalle attività giudiziarie facevano largo uso di Internet e avevano siti propri. Ovviamente, per accedere ad alcune pagine era necessaria una password. In caso di perquisizione, quindi, è opportuno estendere il controllo a eventuali pc per cercare eventuali tracce di contatti interessanti ai fini investigativi.
Sempre in tema di combattimenti, bisogna poi cercare video o materiale fotografico relativi ai combattimenti o all'addestramento. È bene ricordare che vi è un vero e proprio commercio di video sui combattimenti. Gli eventuali video trovati possono fungere da fonte probatoria e permettere ulteriori indagini. Altre cose da cercare e che possono essere utilizzate come materiale probatorio sono le "attrezzature del mestiere", come *tapis roulant*, collari chiodati, gabbie, copertoni sospesi, cunei di legno per staccare i cani durante la presa, i cosiddetti *break stick*, sacchi, bastoni, pungoli, collari elettrici, "ring" e fosse adibite ai combattimenti, locali utilizzati da "infermeria" o "farmacia", ecc., oltre ai farmaci e sostanze dopanti per i quali si rinvia all'apposito capitolo. Ancora: riviste, certificati d'origine dei cani, pedigree, fatture, ecc. È importante controllare minuziosamente gli animali presenti uno ad uno

per accertare, oltre alla presenza di ferite, lesioni o cicatrici, anche se sono tatuati o "microchippati". Questo non solo per contestare poi l'eventuale sanzione amministrativa prevista per chi non ottempera all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina dell'animale o non lo sottopone al tatuaggio o non lo fa microchippare, ma anche per verificare la presenza di cani di provenienza furtiva. Non è un'ipotesi remota quella di trovare cani rubati e non solo combattenti o di razza, ma anche meticci.

La presenza di "trovatelli" può essere spiegata con il criminale uso degli stessi quali *sparring partner* per i campioni da lotta. È importante, quindi, accertare la provenienza di tutti gli animali presenti. Ancora, non bisogna focalizzarsi sulla presenza o meno di determinati tipi di cani - pit bull, ad esempio - perché sono almeno una trentina le razze utilizzate nei match: l'assenza di cani lottatori per antonomasia non esclude a priori un giro di combattimenti clandestini. Altra cosa importante è la ricerca di eventuali "cimiteri" di animali, soprattutto se il sito controllato è ubicato in luogo isolato, di campagna o, comunque, presenta caratteristiche tali da consentire l'occultamento delle carcasse. A chi scrive è capitato di trovare fosse con cani anche a decine di metri dalla struttura controllata, quindi è opportuno estendere le verifiche anche nei dintorni. In caso di ritrovamento di corpi di animali (non solo di cani, è possibile trovare anche resti di altri animali utilizzati per l'allenamento come maiali, gatti, galli, conigli, cinghiali. Ancora: sono stati accertati combattimenti con pantere, iene, tori...), è opportuno chiedere l'esame autoptico per stabilire la causa del decesso. Anche in questo caso è preziosa la collaborazione con la polizia veterinaria. Nel caso in cui la struttura sottoposta a perquisizione sia un canile o un allevamento autorizzato, bisogna verificare attentamente le autorizzazioni, comprese quelle sanitarie e quelle relative allo smaltimento dei rifiuti. È bene ricordare che i "canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento" sono sottoposti a vigilanza veterinaria ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320, "Regolamento di Polizia Veterinaria" e che la loro attivazione è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui ricade la struttura. Tali impianti "devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale e reparto di isolamento" (art. 24 D.P.R. 320/54).

Va da sé che tutto ciò che può essere utilizzato come fonte di prova deve essere sottoposto a sequestro, ivi compresi gli animali detenuti. È opportuno ricordare che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. "Poiché lo scopo della confisca è quello di impedire che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la sua ripetizione, l'atto propedeutico a tale provvedimento è il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., che deve essere attuato dalla polizia giudiziaria quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere che sia disposto dal giudice, e non sia ancora intervenuto il pubblico ministero".[27]

A questo proposito, è necessario trovare preventivamente un luogo idoneo dove portare gli animali sequestrati sia per ristabilire le condizioni di liceità sia per impedire che il reato si protragga. Nulla, in ipotesi, vieta che possa essere nominata custode la persona che si dichiara proprietaria degli animali ma l'affidamento alla persona sottoposta a indagine è inopportuno, considerato che una delle finalità del sequestro è infatti quella di sottrarre il cane alla disponibilità del padrone, poiché sarebbe troppo elevato il rischio che lo stesso lo utilizzi per commettere altre ipotesi di reato.[28] Se si sequestrano animali perché detenuti in "condizioni incompatibili con la loro natura", quindi per sottrarli a un'oggettiva situazione di maltrattamento in atto, non si possono lasciare in custodia nello stesso luogo e condizioni in cui sono stati trovati, pena il vanificare la misura di prevenzione. Perché si sequestrano se il maltrattamento continua? Anzi, si arriva al paradosso di legittimare il mantenimento in condizioni incompatibili, perché il custode è tenuto a mantenerli in quel luogo, obbligato dall'atto di affidamento! A tal proposito vi è un precedente: un indagato propone istanza di riesame avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva sottoposto a sequestro preventivo alcuni cavalli da lui tenuti. La p.g. li aveva sequestrati ritenendo che fossero tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. Il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della *notitia criminis*, adducendo peraltro la sopravvenuta inutilità del vincolo cautelare essendo nelle more divenuto egli stesso custode dei cavalli in sequestro. Scrivono i giudici del

riesame: "Da ultimo, l'affidamento degli animali in giudiziale custodia allo stesso indagato ha comunque frustrato le finalità cautelari sottese al sequestro preventivo dei medesimi, sostanzialmente posti nelle stesse condizioni di fatto cui la misura intendeva ovviare: ne consegue che il provvedimento del g.i.p., oltre che inammissibile in relazione all'oggetto, è attualmente infondato anche nel merito".[29] È buona regola sottoporre i cani sequestrati non anagrafati, prima di affidarli alla nuova struttura, alla microchippatura per consentire poi la successiva identificazione e prevenire eventuali sostituzioni o sparizioni. Nel caso la p.g. operante chiede l'ausilio della polizia veterinaria. Possono legittimamente essere oggetto di sequestro preventivo anche i locali nei quali si tengono i combattimenti o dove sono avvenuti altri maltrattamenti, non essendovi dubbio in tal caso che la disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati. Né il sequestro può essere escluso in quanto dei locali non è consentita la confisca, perché la confiscabilità della cosa non è presupposto della misura cautelare, tant'è che la possibilità di sequestro delle cose di cui è consentita la confisca è prevista con disposizione autonoma rispetto a quella che pone i requisiti in genere del sequestro preventivo (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 24 febbraio 1993).

12.3 Altre violazioni da accertare

Altri aspetti da controllare ed eventualmente contestare sono quelli inerenti alla normativa urbanistico-edilizia, a quella sui rifiuti e a quella sull'inquinamento idrico. Va da sé che la maggior parte degli allevamenti di cani lottatori sia abusiva anche sotto l'aspetto edilizio. Ciò capita spesso anche per allevamenti zootecnici abusivi o scuderie. Box in muratura, capanne in lamiera, strutture che modificano in modo sostanziale l'originario stato dei luoghi costituiscono violazione alla normativa vigente. Ricordiamo che "per realizzare un'opera che comporti una modifica dell'assetto urbanistico-territoriale della zona in modo stabile, definitivo e rilevante è necessario il rilascio da parte del Comune di una concessione urbanistico-edilizia; invece, per realizzare sul territorio un'opera più modesta, caratterizzata da precarietà strutturale e/o funzionale, e che dunque non comporti una modifica dell'assetto urbanistico-territoriale della zona in modo stabile, definitivo e rilevante è sufficiente il rilascio da parte del Comune di una autorizzazione urbanistico-edilizia".[30] Nel concetto tecnico-giuridico di costruzione è compresa qualsiasi opera diretta a trasformare in modo durevole l'area scoperta preesistente senza alcun riguardo al tipo, alla grandezza e all'ubicazione dei manufatti realizzati. L'autorizzazione edilizia, infatti, occorre non soltanto per lavori in muratura ordinaria ma per qualsiasi opera in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, che comporti trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 6/4/89, n°. 4873, Fontani). Una costruzione può definirsi precaria e, quindi, non soggetta a concessione edilizia, solo se viene realizzata per motivi di carattere contingente, a prescindere dal materiale adoperato e dalla più o meno facile rimovibilità e, cioè, quando sia destinata oggettivamente a uso temporaneo e limitato (cfr. Cass. Pen., Sez. III. 10/1 1/87, n°. 1 1420, Albaione). Per operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (misurazioni, rilievi, planimetrie, ecc.), la p.g. può chiedere l'intervento dell'Ufficio Tecnico del Comune in cui ricade il manufatto abusivo o nominare ausiliario di p.g. un geometra, un ingegnere, ecc.
Allevamenti, canili e concentrazioni di animali in genere producono una considerevole quantità di rifiuti. Sono stati sequestrati allevamenti o scuderie in vere e proprie discariche. Le violazioni più frequenti riscontrabili nei canili e negli allevamenti sono quelle relative all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti. "Vogliamo sottolineare che mentre l'azione dell'abbandono è isolata e operata in via autonoma senza nesso di collegamento sistematico ripetitivo, il deposito incontrollato di rifiuti rappresenta invece qualcosa di più: trattasi certamente di un'azione pur sempre isolata, ma più impegnativa rispetto al semplice atto unico dell'abbandono".[31] In tutti i casi, l'organo di p.g. accertatore ha il potere di ordinare immediatamente la rimozione dei rifiuti ai responsabili e, nel caso d'inosservanza, procedere a loro carico ex art. 650 c.p. Infine, è bene appurare, nei controlli ad allevamenti, scuderie e canili, il regolare collegamento alla rete idrica e a quella dell'energia elettrica. Non è raro che tali strutture si impossessino illegalmente di tali beni. Nel caso, procedere ai sensi degli articoli 624 e 625 c.p.

13. SCOMMESSE CLANDESTINE

L'ultimo comma dell'articolo 544-quinquies del c.p. prevede che "chiunque, anche se non presente

sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro". È possibile, però, il concorso con il reato previsto dall'art. 4 c. 1, della legge 13.12.1989 n°. 401, "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa". I fatti incriminati sono diversi: organizzazione di scommesse clandestine prevista da una normativa speciale che disciplina le attività di gioco e scommesse e attività di scommessa su competizioni illegali tra animali. L'art. 544-quinquies non può ritenersi assorbito nella parte relativa alle scommesse, ex art. 15 c.p. nel delitto di esercizio di scommesse clandestine, con premi in danaro, ordinato in modo diverso, che è un reato fine. L'applicazione del principio di specialità di cui alla ricordata norma del codice presuppone, infatti, che una delle norme (quella cosiddetta speciale) presenti nella sua struttura tutti gli elementi propri dell'altra (cosiddetta generica), oltre a quelli caratteristici propri della specialità; una situazione, invece, non riscontrabile con riguardo alle fattispecie in questione, che prevedono reati distinti e aventi diverse obiettività giuridiche. Ne consegue che la p.g., oltre ad accertare il reato di cui all'art. 544-quinquies in relazione alle scommesse, deve accertare anche le eventuali violazioni alla legge 401/89, ovvero esercizio abusivo di scommesse su competizioni di animali (art. 4, c. 1), pubblicità al loro esercizio (art. 4, c. 2), partecipazione alle scommesse (art. 4, c. 3), raccolta e accettazione di scommesse per via telefonica o telematica (art. 4, c. 4 bis), raccolta o prenotazione di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art, 4, c. 4 ter). In questo caso, però, ci troviamo di fronte a mere contravvenzioni che non consentono alla polizia giudiziaria l'esercizio di adeguati strumenti investigativi.
In relazione alla legge 13 dicembre 1989 n° 401, il Supremo Collegio ha stabilito che il concetto di esercizio cui fa riferimento l'art. 4 implica una pluralità di comportamenti, ma essi non necessariamente coincidono con la programmazione di più delitti, che caratterizza l'associazione per delinquere (Cass. Pen. Sez. VI, 29 gennaio 1998, n.° 2881). Ancora: "L'art. 4 L. 13 dicembre 1989 n.° 401 non necessariamente comporta l'abitualità della condotta e comunque la reiterazione della condotta tipicizzata" (Cass. Pen. Sez. I, 9 luglio 1992).
Elemento costitutivo della fattispecie di esercizio di scommesse clandestine è un'organizzazione, cioè la predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati e utilizzati a tale fine. Il reato presuppone l'unione di più soggetti che gestiscono la scommessa, benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l'organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione. Il reato non richiede poi l'abitualità o, comunque, la reiterazione della condotta tipizzata potendo l'illecito essere realizzato compiutamente mediante l'organizzazione di scommesse per un singolo evento (cfr. Cass. Pen. Sez. III,10 febbraio 1998, n.° 3413).
In pratica, configura il reato di raccolta di scommesse abusive l'attività di colui che svolga tale illecito in qualsiasi forma. È sufficiente a realizzare l'elemento materiale del reato un solo fatto di esercizio dell'attività di scommessa e, soltanto in via eventuale, tale esercizio può assumere caratteri di abitualità o di permanenza o realizzarsi per il tramite di una organizzazione intesa a estendere il giro delle scommesse a un numero indeterminato di soggetti. Ricordiamo che per la consumazione del reato di scommesse clandestine è sufficiente la semplice "puntata" e non è necessario l'inizio o la realizzazione dell'evento su cui si è "puntato".

14. L'ALLEVAMENTO DI CANI AI FINI FISCALI E PREVIDENZIALI

La legge n.° 349 del 23 agosto 1993 ha disciplinato l'attività cinotecnica intesa come allevamento, selezione e addestramento delle razze canine. Essa è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività non agricole svolte dallo stesso soggetto. Coloro che esercitano l'attività cinotecnica sono imprenditori agricoli secondo l'articolo 2135 del codice civile. Non sono imprenditori agricoli gli allevatori con un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiori alle trenta unità (D. M. del 28 gennaio 1994). L'Accordo Stato - Regioni - Province autonome del 6 febbraio 2006 prevede che le attività di commercio di animali da compagnia dovranno essere sottoposte ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8/2/54, n.°

320 dal servizio veterinario competente. Per rilasciare l'autorizzazione i servizi veterinari dovranno verificare, insieme agli altri requisiti previsti, il possesso da parte del responsabile di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore, l'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature utilizzate, la conformità dei box e dei recinti.
Sempre il richiamato Accordo, all'articolo 1, n.° 2, lett. b, definisce come «allevamento di cani e gatti per attività commerciali» la "detenzione di cani e di gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno". Il «commercio di animali da compagnia», invece, alla successiva lettera c, viene definito come "qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni, per animali, le attività di toelettatura e di addestramento".
Per quanto riguarda l'inquadramento delle imprese allevatrici di cani, l'articolo 1 della Legge 778/86 stabilisce che sono da considerare, sul piano dell'inquadramento previdenziale, aziende agricole o forestali quelle esercenti un'attività volta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. L'INPS, con la circolare n.° 167 del 27 luglio 1998, ha precisato che le attività di allevamento di ogni specie di animali vanno considerate attività agricole primarie.

15. INTERNET, ANIMALI E CRIMINI

Internet rappresenta un fattore criminogenetico per molte condotte a danno degli animali. La bacheca virtuale e universale della rete fornisce una sicura quanto anonima vetrina per video e foto di violenze contro gli animali. Sicuramente alcuni maltrattamenti vengono pensati e perpetrati all'unico scopo di postare i video in rete, in questo senso l'immensa visibilità di Internet rappresenta il luogo dove rendere universali i propri violenti quanto stupidi "atti gloriosi" e così un anonimo ragazzo di una periferia qualsiasi della Terra, acquista una sinistra fama planetaria, grazie a una tortura inflitta a un animale. Forse di lui non si saprà mai il nome, ma il suo gesto sarà per sempre in rete. Immagini e video simili fanno il giro del mondo attraverso social network e scatenano un pericoloso effetto emulativo. Non è errato affermare che senza Internet tante violenze a danno di animali non ci sarebbero. Schematicamente i principali modi di utilizzo di Internet per attività illegali contro gli animali sono:

1) Diffusione di immagini e video relativi ad uccisioni e atti di violenza contro animali;
2) Commercio e traffico di animali;
3) Raccolta di scommesse su competizioni tra o di animali;
4) Promozione di attività illegali a danno di animali;
5) Truffe e raggiri con uso fittizio di animali.

La diffusione di immagini e video riguarda diverse tipologie di maltrattamenti che vanno dall'uccisione gratuita (es. animali dati a fuoco, lanciati da edifici, scuoiati vivi, ecc.) al maltrattamento violento (animali picchiati, feriti, appesi, usati come bersaglio, ecc) a fenomeni più complessi come il *crush fetish*, i combattimenti tra animali, le corse clandestine di cavalli, la zooerastia.
Internet apre, anche per i crimini contro gli animali, nuove frontiere investigative. I campi di illegalità sono diversi e vanno dal traffico di fauna selvatica, alle scommesse clandestine su competizioni illegali tra animali, dai combattimenti alle corse di cavalli, alla zooerastia. Il commercio e il traffico di animali include tipologie di animali vivi o morti diversi per specie e livello di protezione. Dai pesci tropicali, ai rapaci, dai pappagalli alle tartarughe ai cani allevati nell'Est europeo, dai cardellini ai cani da combattimento ai trofei di caccia: in rete è possibile trovare in vendita quasi tutti gli animali. La protezione delle specie rare è messa a dura prova anche dai commerci illeciti di animali esotici via Internet, che hanno conosciuto una rapida crescita negli ultimi anni.
Anche per i combattimenti clandestini e le relative scommesse clandestine, Internet può rappresentare uno strumento di illegalità. Si tratta perlopiù, come dimostrato da un'indagine del Compartimento della Polizia Postale di Reggio Calabria, di siti registrati all'estero, in particolare nei paesi dell'Europa orientale, in Asia e nell'America del Sud, sui quali si può scommettere, acquistare cani, fare scambi di filmati e foto, trovare i calendari degli incontri ecc. Non è difficile imbattersi in nomi italiani nei forum o in altre pagine aperte dei siti, difatti molti italiani li visitano. Una delle operazioni di polizia giudiziaria più significative degli ultimi anni è stata condotta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Calabria che ha oscurato 26 siti Internet attra-

verso i quali si istigava a commettere i reati di "Maltrattamento di animali" e di organizzazione di "spettacoli o manifestazione vietate" attraverso corse clandestine di cavalli. Le indagini espletate hanno consentito di accertare che i video erano ospitati su provider americani, ed è stato quindi necessario richiamare precisi accordi internazionali al fine di sequestrare e oscurare le pagine interessate e identificare i responsabili.

Uno dei problemi principali che i reati connessi ad Internet presentano è che, spesso, si tratta di siti o provider registrati all'estero e che sfuggono, pertanto, alla normativa italiana. Non solo, alcune condotte censurabili penalmente nel nostro Paese possono non essere vietate nei Paesi in cui sono stati registrati i provider che ospitano pagine o video che riproducono o esaltano attività vietate in Italia. Sotto questo profilo si rischia l'impasse operativa, ma può essere preziosa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica che rappresenta il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso Internet o altre reti informatiche. La Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2004. Gli Stati Uniti, pur non appartenendo al Consiglio d'Europa, hanno ratificato la Convenzione. L'Italia ha provveduto alla ratifica della Convenzione con la Legge 18 marzo 2008, n.48. L'articolo 25 della Convenzione fissa i principi relativi alla mutua assistenza tra le Parti al fine delle indagini o dei procedimenti sui reati relativi a sistemi e dati informatici o per la raccolta di prove in formato elettronico. La Convenzione ha una portata ampia perché si applica a qualunque reato commesso a mezzo di un sistema computerizzato, nonché nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

I reati connessi agli animali che più frequentemente si possono riscontrare in rete vanno dalle scommesse clandestine, alla organizzazione di competizione vietate tra animali, dalla vendita di specie protette al maltrattamento ecc., ma è l'istigazione a delinquere il reato principe in tale contesto.

Per la configurabilità, sotto il profilo soggettivo, del reato di pubblica istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) è necessario e sufficiente il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, nulla rilevando, per converso, il fine particolare perseguito dall'agente o i motivi del suo agire. La Suprema Corte ha stabilito che "Ai fini della configurabilità del reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), occorre, dal punto di vista oggettivo, che sia posta in essere in pubblico la propalazione di condotte che configurino precise azioni delittuose, con rappresentazione di azioni concrete che possano indurre altri alla commissione di tali fatti, dovendosi in proposito analizzare l'idoneità della condotta in relazione alla situazione concreta per verificare quale forza persuasiva e suggestiva potevano avere le frasi pronunciate ai fini istigatori della condotta. Mentre, dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo generico consistente nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, essendo in proposito del tutto irrilevante il fine particolare perseguito o i motivi dell'agire" (Cass. Pen., sez. I, 16 ottobre 2008, n. 40684). Mostrare immagini sulla tortura di un animale, accompagnate da frasi e commenti elogiativi di tale condotta, o proporre filmati a carattere zoopornografico idonei in sé a determinare condotte emulative o, ancora, mostrare video sulle corse clandestine di cavalli o di combattimenti tra cani, accompagnati da forum in cui si esorta a tali attività, rappresentano atti concreti, per il loro contenuto intrinseco, per la condizione personale degli autori e per le circostanze di fatto in cui si esplicano, a determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato. Un pericolo concreto per la sicurezza pubblica sussiste in misura maggiore quando il discorso apologetico incide su specifiche situazioni o su ambienti non refrattari a recepirne l'impulso istigatorio, come i siti specifici che richiamano l'interesse di precise persone, sensibili a determinate suggestioni o persuasioni, perché determina un probabile effetto suggestivo, tenuto conto della massa generalizzata di persone potenziali recettrici delle espressioni apologetiche.

16. LA PSICHE ZOOMAFIOSA

Ma perché i combattimenti, le corse clandestine, il traffico di fauna? Quali le motivazioni psicologiche e le condotte culturali che spingono un uomo a partecipare a tali nefandezze o assistere cose simili? In psicologia si spiega la febbre dei combattimenti o di altri spettacoli cruenti con la ricerca di un gesto "grande", di un momento di gloria da

parte di persone che vivono in uno stato di costante umiliazione, impotenza e degrado che sognano continuamente un proprio atto eroico che non possono compiere, per incapacità, inettitudine o impedimenti sociali. Il possesso del cane da combattimento, ma anche di un cavallo da corsa o di un leone tenuto in giardino, diventa un'esperienza di sostituzione: ciò che l'uomo non può ottenere può essere realizzato dall'animale. In questa prospettiva l'animale assume una funzione simbolica, sostituendo quelle che una volta erano le insegne del potere e diventando portatore allegorico di forza, autorità e potenza. Non solo i soldi delle scommesse, quindi, ma anche gloria, potenza, bellezza. Si tratta di una trasfigurazione simbolica, di un appropriarsi di valori altrimenti negati. A vincere non è solo il combattente o il cavallo più veloce, ma entrambi, animale-uomo e animale-animale. Chi possiede un animale vincitore si "nutre" della sua grandezza, del potere che rappresenta. È il suo blasone animato. In questo senso, anche la moda di possedere pit bull o altri molossi in voga nei ceti sociali più attigui alla criminalità, trova una possibile spiegazione. Il cane di un "uomo di rispetto" deve essere forte, dominante, un animale che incute rispetto e che lo proietta al suo proprietario. Il sociologo Franco Ferrarotti parla di status symbol che costano meno di una guardia del corpo.

Nei combattimenti, soprattutto quelli gestiti dalla bassa manovalanza e da bulli di periferia, la figura più frequente è il maltrattatore con finalità prettamente ludica. Il suo scopo è quello di sconfiggere la noia che lo assale perseguendo un divertimento violento. In questa tipologia, ritroviamo molti soggetti adolescenziali che si riuniscono per dar luogo alla rappresentazione ludica del combattimento. La funzione di questo tipo di reato è prettamente ricreativa e può essere considerato una forma di divertimento criminale in alternativa alle tradizionali serate tra amici al cinema o in discoteca. La motivazione principale non sembra tanto essere il provento economico, quanto la ricerca di emozioni forti, caratteristica dei soggetti che hanno un grande senso di vuoto interiore.

Questi individui sono alla ricerca disperata di nuovi stimoli, sensazioni forti in grado di dare un senso alla loro vita. Nel fare ciò, considerano gli animali meri oggetti utili per il loro piacere o divertimento e che hanno l'unica funzione di servire a tali scopi.

Le lotte cruente tra animali hanno degli estimatori che le considerano un vero e proprio spettacolo (si pensi, tra l'altro, al giro dei video e alla mania correlata di vedere e guardare gli incontri). Per costoro, assistere o partecipare a un combattimento, oltre che sperare nella vincita, può essere un "divertimento", un "trattenimento", un "gioco", un divertimento organizzato per far passare il tempo in modo ludico. Vi è una sorta di estetica della crudeltà, di attrazione per la sofferenza. Per Kierkegaard, l'uomo come spettatore estetico è spinto a disinteressarsi addirittura della vita e della sofferenza dei suoi simili pur di godere uno spettacolo. "Anche il dolore si può spettacolarizzare, persino la morte, il dolore dei dolori, la madre di tutti i dolori (...) Nello spettacolo la morte viene trasformata e rappresentata come gesto eroico che sa di magnificenza. (...) Nello spettacolo la morte diventa amica, anzi, un'occasione per rappresentarsi e per essere in maniera più piena. Ecco la morte, una sorta di danza piacevole, un'occasione per esistere esistendo al massimo: la morte come erezione dell'esistenza prima della caduta flaccida".[32] Secondo quest'accezione, quindi, i combattimenti, indipendentemente dal numero degli spettatori e dal valore pubblico dell'evento, possono essere considerati spettacoli (spettacolo: da *spectaculum*, derivato dal verbo *spectare*: guardare), o gioco inteso come intrattenimento regolato da norme convenzionali, il cui esito, legato spesso a una vincita di denaro, dipende dalla forza dei lottatori. "Gioco" che quanto più è crudele, tanta più attrazione suscita nel folle vortice del fascino della violenza. Le combinazioni dei comportamenti antisociali sono infinite (dato statistico comune è la tortura di animali), ma la caratteristica più profonda e universale di tutti gli psicolabili è l'assenza di rimorsi: non hanno il concetto di colpa, non hanno coscienza morale, o come asseriva Lattanzio "....fanno per divertimento quello che fanno per delinquenza".

"Questa forma di godimento ha una sua genesi: trae origine dalla ricerca del brivido e dell'eccitazione, che diventa pressante soprattutto quando la vita quotidiana sembra non offrire stimoli vitali. (...) La ripetizione di esperienze quali uccidere gli animali indifesi, divertirsi a tormentarli, esaltarsi a massacrarli, conduce a una forma di godimento che sconfina nel sadismo, vale a dire nel piacere che nasce dal vedere l'altro che soffre".[33] Il gusto che anima tali soggetti non può che es-

sere quello di provocare dolore, sofferenza, terrore, morte. È gente che aspetta con ansia e impazienza il momento, disponibile per questo a correre il rischio di incappare nelle maglie della Giustizia, pur di gioire nel partecipare alla lotta, raggiungendo il piacere e facendo placare la tensione nel momento i cui l'animale perdente sanguinante viene raccolto e quello vincitore esibito. "Per quanto si cerchi, non vi è altro termine dal punto di vista psicologico che possa designare tutto ciò se non quello di sadismo, vale a dire piacere nel provocare sofferenza. Di più: piacere nel provocare la morte, piacere misto a senso di potenza, perché se posso uccidere qualcuno vuole dire che sono più forte di lui e quindi il mio Io, bisognoso di conferme, va a ricercare e si nutre di questa cruenta iniezione di autostima".[34]

17. TUTELA DI SPECIE SELVATICHE PROTETTE

Il Decreto legislativo 07/07/2011, n.121 ha introdotto una nuova ipotesi contravvenzionale relativa agli animali, l'art. 727-*bis* c.p. che punisce diverse tipologie di condotte nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette:
a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1);
b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).
L'inciso "*fuori dai casi consentiti*", riportato in entrambe le fattispecie, è un rinvio alle norme di legge cui le stesse condotte descritte dalla fattispecie sono riconducibili.
È esclusa la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie poiché il bene protetto non è il singolo esemplare, ma lo stato di conservazione della specie.
Tuttavia, l'esiguità del numero degli esemplari dovrebbe essere valutata avendo come riferimento lo stato di conservazione della specie: con riferimento ad alcune specie particolarmente a rischio, sembra evidente che anche una condotta che riguardi solo pochi esemplari può essere lesiva dello stato di conservazione e rientrare nell'ambito applicativo della norma[35]. Va da sé, che l'uccisione di un singolo esemplare trova comunque puntuale sanzione oltre nel reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p., anche nella normativa vigente in materia di tutela della fauna selvatica (art. 30 L. 157/92). È ipotizzabile il concorso formale di reato, visto che i beni giuridici protetti sono diversi: sentimento di pietà nei confronti degli animali (art. 544-bis), tutela del patrimonio faunistico (L. 157/92) e tutela dei costumi e della società contro fatti suscettivi di cagionare effetti sociali dannosi (art. 727 bis). Resta valida l'applicazione della disciplina del furto venatorio laddove l'acquisizione illegale del "bene animale protetto" (abbattimento o cattura) avvenga ad opera di persona non munita di porto d'armi per uso caccia.
Si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da "chiunque" e di reato a forma libera, per il quale assumerà rilevanza qualsivoglia condotta, anche omissiva, che sia causa della lesione delle specie animali o vegetali protette. Si tratta, altresì, di un reato a condotta plurima, essendo ravvisabile una pluralità di azioni illecite nell'ambito di un solo reato, in una sorta di *progressione criminosa*. È, infatti, evidente che la condotta meno grave tra quelle contemplate (detiene, comune sia al comma 1 che al comma 2) si pone in rapporto di consequenzialità logica, in termini di offensività, rispetto a quella intermedia (cattura: comma 1; preleva: comma 2) che, a sua volta, costituisce un *minus* rispetto a quella maggiormente offensiva (uccide: comma 1; distrugge: comma 2).[36]
L'offesa deve essere rivolta a specie (animali o vegetali) selvatiche protette. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, così come stabilisce l'art. 733 bis c.p.

18. GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

"Un animale destinato alla macellazione soggiace alla disciplina di settore sin tanto che risultino rispettate le condizioni ivi stabilite, mentre al di fuori di tale contesto, risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 544-ter c.p., introdotta dalla legge n. 189 del 2004. La ricostruzione fattuale del giudice di prime cure ha evidenziato come il fatto addebitato consiste nell'aver sottoposto ad inutili sevizie una "vacca a terra", ossia impossibilitata a deambulare, bastonandola, percuotendola

col pungolo elettrico, tirandola, calpestandola con la pala del trattore per gettarla all'interno dell'autocarro per il trasporto al macello. Il delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale che può consistere sia in un comportamento commissivo che omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta senza necessità. Per cui a nulla rileva la piena conoscenza o meno da parte degli imputati della disciplina di settore afferente la macellazione dei bovini, atteso che non può essere invocata l'erronea conoscenza della disposizione penale quanto alla sua inapplicabilità nei confronti di animali "destinati" ad una futura macellazione". (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 38789, ud. del 24/06/2015).*

"I reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c. p. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell'art. 638 c.p. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie), sia per la diversità dell'elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 c.p. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato (V. Sez. 2 sentenza n. 24734 del 26.3.2010, Rv.247744)". (Cass. Pen., I Sez. ud. 8/04/15, Sent. n. 17012).

"Una lesione ad un animale, esercitando in modo abusivo la caccia, integra il delitto di cui all'art. 544-ter c.p., poichè è una forma di maltrattamento ferire un animale senza che ve ne sia alcuna necessità. Tale reato non può peraltro ritenersi assorbito dalle sanzioni previste dalla normativa che regola l'esercizio della caccia, essendo la regolamentazione di tempi e modi dell'esercizio della caccia dettata ad altri fini (ecologici, protezione di alcune specie, controllo di animali nocivi), mentre i menzionati delitti sono stati introdotti a protezione del sentimento per gli animali". (Cass. Pen., I Sez. ud. 8/04/15, Sent. n. 17012).*

"In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 c.p. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (così questa sez. 3, n. 37859 del 4.6.2014, Rainoldi ed altro, rv. 260184, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale). Nello specifico è stata ritenuta integrata la condotta prevista dal capoverso dell'art. 727, ossia quella posta in atto da chiunque detenga animali 'in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenzÈ, sul corretto presupposto che è notorio che un cavallo (a qualunque razza appartenga) necessiti di aria, luce, di movimento all'aperto e di potersi muovere anche nel luogo di custodia, come pure deve avere la possibilità di sdraiarsi e riposare. (Fattispecie: detenzione di uno stallone non adeguatamente nutrito, custodito in una stalla angusta, con un soffitto troppo basso e un pavimento ricoperto da escrementi talmente stratificati da costringere l'animale a stare con testa e collo costantemente piegati)". (Cass. Pen., Sez. III, ud. 17/12/14, dep.17/02/2015, Sent. 6829).*

"Va tuttavia considerato che la L. 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 c.p., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi. In quest'ottica, quindi, l'animale costituisce il bene giuridico protetto e non più l'oggetto materiale del reato, tanto che, per questa via, si è progressivamente realizzato il rafforzamento della tutela penale degli animali che appare più evidente laddove si tenga conto dei principi fissati dalla carte internazionali". (Cass. Pen. Sez. III, ud. 17/12/2014, dep.17/02/2015, Sent. n. 6829)

"Nel caso di specie, è stato accertato che la caccia avveniva con l'utilizzo di richiami vivi costituiti da quattro allodole imbragate. Per farle sollevare in volo, la fune era soggetta a violenti strattonamenti che determinavano condizioni di oggettiva sofferenza a due delle quattro allodole utilizzate, di cui una mutilata, che sono state poi soppresse dal veterinario al fine di evitare ulteriori sofferenze, mentre le altre due sono state liberate. In tali casi, si sottopone l'animale a fatiche insoppor-

tabili con la natura ecologica di esso, integrando tale comportamento una sevizia, poiché la sua martellante ripetizione influisce sull'istinto naturale dell'animale, dapprima dandogli la sensazione di potere assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente". (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 7 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 950).*

"In tema di caccia, è certamente consentito l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi ma deve ritenersi parallelamente vietato che a esseri viventi dotati di sensibilità psicofisica, come gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze con la conseguenza che la legge n. 157 del 1992 elenca, con carattere meramente esemplificativo, comportamenti da considerarsi vietati ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità altamente offensive e questo perché la legge sulla caccia non esaurisce da sola la tutela della fauna, in quanto, a seguito della successiva e penetrante evoluzione normativa, la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata, attraverso l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte dirette a provocare agli animali strazio o sevizie o comunque la detenzione con modalità incompatibili alla loro natura, con la conseguenza che la legittimità delle pratiche venatorie deve essere verificata anche alla luce delle norme dell'ordinamento che assicurano protezione agli animali, quali esseri viventi. (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 7 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 950).

"L'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa sull'attività venatoria ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale sicché è configurabile il reato di cui all'art. 727 c.p., quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo, e, poi, ricadere pesantemente a terra o su un albero". (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 7 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 950).

"Secondo il testuale tenore dell'art. 544-sexies c.p., in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale vittima materiale dei reati de quibus, salvo che non risulti che lo stesso sia di proprietà di terzi". (Cass. Pen., Sez. III, Sent.n. 14973, ud. 06/11/2014).

"L'art. 544-ter prevede, accanto ad una condotta generatrice di lesioni, altra condotta ugualmente rilevante sul piano penale che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate. La nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. Ed, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza; inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente ad integrare la fattispecie del maltrattamento nei termini oggi richiesti dal legislatore. (Fattispecie: conferma di sequestro preventivo di quattro delfini. Secondo i giudici di Legittimità il Tribunale ha posto in risalto alcune caratteristiche ambientali in cui i quattro esemplari erano costretti a vivere, incompatibili con la loro tendenziale situazione di benessere: più in particolare sono emersi dati oggettivi inconfutabili, nemmeno contestati dalla difesa del ricorrente circa le ridotte - rispetto alla misura standard - dimensioni della vasca e il ridotto volume di acqua inferiore rispetto al volume standard. Si tratta di condizioni minimali in assenza delle quali si è in presenza di quella situazione contemplata dalla norma che vede l'animale soffrire per un comportamento volontario e cosciente dell'uomo condizioni negative per il suo benessere)". (Cass. Sez. III n. 39159 del 24 settembre 2014 –c.c. 27 mar 2014-).

"L'art. 544-ter c.pn. punisce sia chi senza necessità cagiona lesioni ad animali sia chi li sottopone a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche; la norma prevede, altresì, quale aggravante speciale, idonea ad aumentare la pena sino alla metà, la morte degli animali se derivante, fra l'altro, dalle condotte sopra indicate. È estremamente verosimile ritenere che le condizioni di disagio e di stress in cui sono stati rinvenuti gli animali oggetto del trasporto, tali da integrare gli estremi della lesione della loro integrità fisica,

siano dipese dalle modalità in cui il trasporto stesso era in corso di svolgimento, in quanto modalità idonee, appunto, ad imporre agli animali delle fatiche e delle privazioni non consone alle loro caratteristiche. (Si tratta di un sequestro preventivo disposto dal Gip ed avente ad oggetto un furgone e 582 animali trasportati. Il sequestro era stato disposto in quanto il veicolo all'interno del quale erano stati rinvenuti gli animali si trovava in condizioni tali che non erano adeguatamente salvaguardate le loro esigenze di salute. Infatti, era risultato che all'interno del furgone erano presenti solo 4 prese d'aria. Le gabbie all'interno delle quali erano gli animali non contenevano strumenti per consentire loro di abbeverarsi; Si era, altresì, riscontrato che taluni animali trasportati erano morti, mentre altri presentavano segni di ferite e di sofferenze, rilevati da un veterinario che era stato all'uopo convocato sul posto)". (Cass. Pen., III Sez., Sent. n. 28578 del 10/06/14)*

"Il fatto di lasciare pascolare allo stato brado cavalli malnutriti e assetati, con uno, proprio per aver cercato di bere, in difficoltà perché finito in una bozza fangosa dalla quale non usciva ad uscire, integra il reato di cui all'art. 727 per detenzione di animali in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze. (il giudice ha tenuto conto del peculiare metodo di allevamento dei cavalli di razza maremmana, vale a dire, tenuti in libertà. Ciò non di meno tale condizione non è equiparabile *tout court* a quella del cavallo selvaggio tanto è vero che i cavalli in questioni erano riconducibili a precisi allevamenti ed allevatori i quali ultimi, di conseguenza, mantenevano una responsabilità di questa vita all'aperto condotta dagli animali e del loro approvvigionamento per vie naturali. Ciò, specie quando le condizioni climatiche o ambientali possono essere tali da rendere difficile la sopravvivenza autonoma dei cavalli. Gli animali presentavano segni evidenti di magrezza e, soprattutto, erano afflitti chiaramente da una carenza di acqua, tanto che erano costretti ad abbeverarsi nell'unica pozza disponibile, praticamente invasa dal fango e, di fatto, ridotta ad una trappola pericolosa nella quale l'animale, che vi si era avventurato per necessità, non essendovi alternative, era rimasto intrappolato. Inizialmente era stata contestata la violazione dell'art. 544-ter c.p., ma, in sentenza, il giudice ha riqualificato il fatto nell'ipotesi detta)". (Cass. Pen., III Sez. UD. 2/10/13, Sent. n. 2852/14).*

"Il Collegio ritiene che il collare elettronico sia certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del cane poichè la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività". (Rif. sentenza del 24.5.2012 con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto ha ritenuto T.I. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., comma 2, perchè deteneva un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, utilizzando un collare elettrico al fine di reprimere comportamenti molesti, rilevando altresì che non sussisteva alcuna ragione che imponesse l'uso di tale dispositivo, ritenuto uno strumento invasivo e doloroso nonchè contrario alla natura del cane). (Cass.. Penale, Sez. III, sentenza 20 giugno – 17 settembre 2013 n° 38034).*

"In merito al profilo dell'avere agito con crudeltà e senza necessità contro l'animale, l'aspetto ludico o comunque sperimentativo del funzionamento di una nuova arma priva di necessità l'uccisione dell'animale". (Fattispecie: l'imputato aveva utilizzato un coniglio da allevamento come bersaglio per provare il funzionamento di una carabina, la quale, oltre ad essere di grosso calibro ed impiegata usualmente nella caccia al cinghiale, era stata collocata su un treppiede artigianale per garantire maggiore stabilità e precisione del tiro. Il coniglio era stato legato per una zampa posteriore ad un arbusto per consentirgli di muoversi senza però poter fuggire, in modo da costituire un bersaglio animato, ma raggiungibile). (Cass. Pen., Sez. I, Sentenza 26 giugno - 10 luglio 2013, n. 29487).*

"Oltre che per il diverso elemento soggettivo richiesto, i due reati (art. 544-ter e art. 727 c.p.) si distinguono per le finalità perseguite, in quanto il riferimento all'abbandono ed alla detenzione impropria di cui tratta l'art. 727 c.p., pare esclusivamente destinato ad assicurare che il possesso dell'animale da parte del detentore sia esercitato

con modalità compatibili con la natura dell'animale medesimo, mentre il delitto mira a tutelare l'integrità fisica dell'animale rispetto a comportamenti volontari finalizzati a procurare sofferenza, lesioni o morte. Il tenore letterale dell'art. 544-ter, consente, inoltre, di ritenere che il requisito della crudeltà o dell'assenza di necessità non sia richiesto per la configurazione del reato quando la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quali la sottoposizione dell'animale a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, dovendosi in tal caso operare una distinzione analoga a quella a suo tempo effettuata con riferimento all'art. 727 c.p., nella sua precedente formulazione (Sez. 3ˆ n. 601, 29 gennaio 1997)". (Cass. Pen., Sez. III, 27/06/2013, (ud. 27/06/2013, dep. 29/07/2013), Sent. n. 32837).

"Che sebbene il concetto di lesione, nell'ipotesi contemplata dall'art. 544-ter c.p., non debba ritenersi perfettamente sovrapponibile a quello previsto dall'art. 582 c.p., esso implica comunque la sussistenza di un apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva". (Cass. Pen., Sez. III, 27/06/2013, (ud. 27/06/2013, dep. 29/07/2013), Sent. n. 32837).

"L'art. 544-ter c.p., alla pari, del resto, di quanto previsto per l'art. 544-bis c.p., non essendo ivi richiesto che la azione tipica si articoli attraverso determinate modalità o mezzi, presenta i caratteri di reato a forma libera, sostanzialmente plasmato sul modello dell'art. 582 c.p., sì che è sufficiente che la azione sia causale rispetto all'evento tipico, potendo così assumere rilevanza qualsiasi comportamento umano, sia attivo che omissivo; in tale secondo caso, peraltro, è necessario accertare, alla stregua di quanto previsto dall'art. 40 cpv. c.p., che sull'agente incomba l'obbligo giuridico di impedire, in particolare per quanto concerne le fattispecie in oggetto, l'evento costituito dalle lesioni. Ne deriva che ben può il dolo della condotta di maltrattamenti, che, come detto, è generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, assumere anche la forma di dolo eventuale laddove il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichino le lesioni in parola. Quanto all'evento lesioni individuato dalla norma, deve ritenersi non essere necessaria l'insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell'animale qualificabile come "malattia" posto che, a differenza di quanto specificato dall'art. 582 c.p., non è significativamente richiesta l'insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente". Del resto, una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi ricorso alle nozioni di scienza veterinaria". (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n. 5979).

"L'art. 544ter c.p. prevede il fatto di colui che, tra l'altro, sottoponga l'animale "a sevizie o comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". L'analisi letterale di tale periodo comporta, a ben considerare, che la nozione di "insopportabilità", lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici delle natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell'animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità "fisiche" dell'animale; se, infatti, così fosse, si finirebbe, tra l'altro, per attribuire al concetto di "comportamenti" un significato sostanzialmente coincidente con quello di "fatiche" quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo. Se quindi è necessario attribuire alla nozione di "comportamenti" un significato che, da un lato, deve essere raccordato alle caratteristiche etologiche della specie, animale e dall'altro non si esaurisca in quello di "fatiche", la nozione di "insopportabilità" deve arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che, come quella descritta al capo k) -(sottoporre un cane a rapporti sessuali con una donna ndr)- dell'imputazione, siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il "comportamento animale" della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristi-

che etologiche impiegato dalla norma. Ed allora, se così è, non può non seguirne la corretta attribuzione alla condotta di specie, consistita nella coazione all'accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un film pornografico, della qualificazione di "maltrattamenti", non potendo esservi dubbio sulla assoluta contrarietà di una simile condotta alle caratteristiche etologiche del cane. Proprio la necessità di interpretare il concetto di comportamenti insopportabili in connessione con i due profili sopra richiamati, consente, dunque, di ricondurre all'interno della norma le pratiche di "zooerastia" o "zoopornografia" senza necessità di una apposita, specifica, previsione (come accade, ad esempio, nella legislazione francese, ove l'art. 521-1 del codice penane contempla anche il fatto di esercitare, nei confronti di un animale domestico, sevizie "di natura sessuale"). Una tale interpretazione si pone, peraltro, in sintonia con la ratio della incriminazione che, come indicato dalla collocazione della fattispecie all'interno del titolo IX bis, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, consiste nella compassione suscitata agli occhi dell'uomo dall'animale maltrattato, tanto più assumendo disvalore, in un tale contesto, pratiche come quella in oggetto". (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n. 5979).

"La nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni accudimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura. (Fattispecie: con sentenza del 6 maggio 2010, il Tribunale di Alessandria ha condannato V.F. e P.L. alla pena di Euro 3.000 di ammenda, dichiarandoli responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 727 c.p., perchè in concorso tra loro, detenevano due cani di razza "Yorkshire", in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in particolare perchè detenevano gli stessi rinchiusi in un'autovettura al caldo con i finestrini abbassati di un solo centimetro e privi di acqua sufficiente. È stato accertato che i due animali erano stati lasciati all'interno di un'autovettura esposta ai raggi solari durante la stagione estiva, per almeno 5 ore e 20 minuti, con un minimo ricambio di aria ed una ridotta scorta di acqua, e ciò aveva comportato un peggioramento delle condizioni di vita degli animali. Sotto il profilo soggettivo, il giudice di merito ha individuato gli elementi integranti il giudizio di colpevolezza degli imputati, sottolineando la negligenza degli imputati, consistita nell'aver lasciato gli animali per lunghissimo tempo nell'abitacolo, ambiente destinato a surriscaldarsi)". (Cass. Pen., Sez. III, 10/10/2012, (ud. 10/10/2012, dep.07/02/2013), Sent. n. 5971).

"Il reato di cui all'art. 727 c.p. punisce anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, con la conseguenza che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza possibilità di deambulare, possono costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento. (Fattispecie: l'imputata teneva nella propria abitazione circa 70 gatti, in condizioni igieniche di indescrivibile degrado; i pavimenti e il mobilio erano ricoperti da deiezioni di animali; i gatti erano per la maggior parte chiusi, anche in numero di due all'interno di trasportino, e in condizioni di salute precarie; l'aria nell'immobile era irrespirabile e quando la imputata apriva le finestre fuoriusciva dall'appartamento un odore nauseabondo che si espandeva nelle zone limitrofe)". (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 22 novembre – 19 dicembre 2012, n. 49298).*

"Il detenere uccelli in gabbie anguste pieni di escrementi, essendo l'inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli uccelli avevano le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo, integra il reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p. poiché, alla luce del notorio, nulla più dell'assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli". (Cass. Pen. Sez. III n. 2341 del 17 gennaio 2013 (ud. 7 nov. 2012). Pres. Mannino Est. Graziosi Ric. Manara ed altri).

"Per quanto attiene al reato di cui all'art. 727 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, Mollaian, Riv. 238602), che ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. D'altra parte, la nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni ac-

cudimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura". (Fattispecie: due cani erano stati lasciati all'interno di un'autovettura esposta ai raggi solari durante la stagione estiva per alcune ore, con un minimo ricambio di aria ed una ridotta scorta d'acqua, e ciò aveva comportato un peggioramento delle condizioni di vita degli animali). (Cass. Pen. III Sez. Sent. 2378/2012 del 10 ottobre 2012, Versace + 1, Pres. Lombardi).*

"La somministrazione agli animali di sostanze vietate o stupefacenti è considerata una forma autonoma di maltrattamenti, che si realizza per il solo fatto di somministrare agli animali dette sostanze, senza che sia necessario per l'integrazione del delitto dimostrare che la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate abbia procurato un danno alla salute degli animali; dimostrazione invece necessaria per la realizzazione dell'altra forma di maltrattamenti prevista dal secondo comma nei termini i più ampli possibili, affinché possa ricadere nei reato de quo ogni altro possibile trattamento che procuri un danno alla salute degli animali". (Cass. Pen. 1 Sez. Sent. n. 33407, ud. dell'11/05/2012, Pres. Giordano).

"L'articolo 19ter disp. att. c.p. stabilisce che le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e che le medesime disposizioni non si applicano, altresì, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. È di tutta evidenza, perché lo si desume dal tenore letterale della disposizione che l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato. La ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano". (Cass. Pen. – Sez. III – 26 marzo 2012, Sentenza n. 11606).

"L'articolo 19ter disp. coord. c.p. non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano". (Cass. Pen. – Sez. III – 26 marzo 2012, Sentenza n. 11606).

"La fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta 'per crudeltà', mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta 'senza necessità' (Cass., Sez. III, 30/11/2007, n. 44822). Con il delitto di maltrattamento di animali concorre poi, nella specie, anche quello di organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544-quinquies, primo comma, c.p.) e di relative scommesse sulle competizioni stesse (art. 544-quinquies, terzo comma, c.p.). Ciò consente anche la configurabilità del reato associativo (art. 416 c.p.). (Fattispecie: il Tribunale di Messina ha ritenuto sussistere il vincolo associativo tendenzialmente stabile e permanente tra diverse persone desumibile dall'univoco e ripetitivo *modus operandi* dei sodali, i quali sottoponevano gli animali a stress psicofisici e fatiche incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, sottoponendoli ad allenamenti massacranti, a vere e proprie sevizie - percosse mediante l'uso di bastoni e di caschi da motociclista - nonché ricorrendo al doping sistematico allo scopo di aumentare il rendimento fisico degli animali. Il tutto era finalizzato all'organizzazione di vere e a proprie corse clandestine)". (Cass. Pen., Sez. III, 28 febbraio 2012, Sent. n.7671).

"La condotta del veterinario che agevola la sottoposizione di cavalli ad addestramenti massacranti, somministrando loro farmaci anabolizzanti, al fine di sottoporre gli stessi a corse clandestine non confacenti alle loro caratteristiche etologiche integra il delitto di maltrattamento di animali". (Cass. Pen., Sez. III, 28/02/2012, Sent. n. 12763).

"Il concetto di deterioramento di cui all'art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridica-

mente apprezzabile, mentre per le lesioni all'integrità fisica di cui all'art. 544-ter c.p. è necessario il verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale - anche non definitiva – dell'organismo. (Fattispecie nella quale un cane era stato sbattuto a terra e preso a calci)". (Cass. Pen., Sez. 4, n. 47391 del 30/11/2011, Gianotti).

"La fattispecie dell'art.544-quinquies c.p., che mira a reprimere le competizioni clandestine tra animali, richiede per il suo perfezionamento l'assenza di un'autorizzazione allo svolgimento della gara e la idoneità della stessa a mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali coinvolti". (Cass. Pen. III Sez., Sent. n. 42072, ud. del 06/10/2011, Pres. Ferrua).

"La nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell'art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale. Tale contravvenzione non esige per la punibilità dell'agente soltanto la volontarietà dell'abbandono ma anche l'attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. Tale indifferenza, in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere, è avvertita nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale in ossequio al significato etimologico del termine. Il significato non è unidirezionale non potendosi quindi condividere la tesi di circoscrivere il significato della parola al concetto di distacco totale e definitivo della persona da un'altra persona o da una cosa, ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l'abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche mancanza di attenzione. Del Resto – sia pure con connotati diversi – il concetto penalistico di abbandono è ripreso anche dall'art. 591 c.p. in tema di abbandono di persone incapaci. E anche in tali casi per abbandono va inteso non solo il mero distacco ma anche l'omesso adempimento da parte dell'agente, dei propri doveri di custodia e cura e la consapevolezza di lasciare il soggetto passivo in una situazione di provvedere a se stesso. Orbene anche nella ipotesi dell'abbandono di animali viene delineata in modo non dissimile la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvedere a se stesso come quando era affidato alle cure del padrone. Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte, evoca quindi l'elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato ". (Cassazione Penale, III Sez. UD. 2/02/11).*

"Configura il reato di cui all'articolo 727 c.p., la detenzione in un canile di 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura in pessime condizioni igieniche, alimentari e produttive di gravi sofferenze (nella fattispecie: carenze igieniche e strutturali, deficienze alimentari, collari molto stretti con segno della catena dentro la pelle e su tutto il collo, presenza di ferite da morsi causati dalla promiscuità con cani aggressivi, ecc.). In proposito si osserva che ai fini della configurabilità del reato non è necessario che sussistano tutte le numerose carenze evidenziate dai testimoni e dal consulente del pubblico ministero essendo sufficiente anche una sola condotta dolosa o colposa idonea a produrre sofferenze all'animale. Sotto il profilo probatorio la prova si fonda anche sui rilevi fotografici eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai quali emergono carenze ambientali, igieniche ed alimentari." (Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. Cass. Pen., Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sent. n. 22039, - conferma sentenza del Tribunale di Mantova del 4/03/2009-).

"Il superaffollamento non comporta solo problemi di spazi, ma anche maggiore impegno per l'igiene e maggiori oneri per l'alimentazione. Nel caso in esame si è constatato che le condizioni igieniche erano pessime (presenza nel canile di feci di vecchia data) e che sussistevano casi di dimagrimento eccessivo ai limiti della cachessia. La responsabilità del reato è ascrivibile per il semplice fatto di avere consentito che il numero dei cani aumentasse enormemente poiché da tale superaffollamento sono derivate pessime condizioni di vita degli animali con riferimento all'igiene ed alla scarsa alimentazione. Se a tali carenze si aggiungono le altre numerose sofferenze inferte agli animali riscontrate (promiscuità, gravidanze inopportune, ferite di vario genere, malattie) l'affer-

mazione di responsabilità non può essere seriamente contestata". (Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. Cass. Pen., Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sent. n. 22039, -conferma sentenza del tribunale di Mantova del 4/03/2009-).

"Ai sensi dell'articolo 19 quater dispos. att. c.p. gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. Tuttavia, l'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell'attesa dell'individuazione degli enti e dell'acquisizione delle loro disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati. (Nella specie, il tribunale, nel disporre la confisca, si riservava di provvedere con separata ordinanza all'affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta)". (Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. Cass. Pen., Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sent. n. 22039, -conferma sentenza del tribunale di Mantova del 4/03/2009-).

"La L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 1, ha introdotto, dal 1 agosto 2004, nel libro secondo del codice penale, (dei delitti in particolare) al capo 3, il titolo 9° bis, avente ad oggetto "i delitti contro il sentimento per gli animali", l'art. 544-bis c.p., "Uccisioni di animali che sanziona con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale" e l'art. 544-ter c.p., "maltrattamento di animali che, al comma 1, sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da Euro 3.000,00, a Euro 15.000,00, "chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è quindi divenuto delitto ai sensi dell'art. 544-bis e segg. c.p., mentre l'attuale norma contenuta nell'art. 727 c.p., introdotta sempre della L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 3, contempla esclusivamente l'abbandono di animali. Il nuovo delitto, che si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta senza necessità, si differenzia dall'art. 638 c.p., così come modificato dalla L. 20 luglio 2004, art. 1, comma 2, che ha introdotto l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato" e che stabilisce che "chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila". Detta disposizione è contenuta nel titolo tredicesimo del libro secondo del codice penale, avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell'animale, sicchè, pur potendo coincidere l'elemento oggettivo con quello descritto nell'art. 727 *ante novellam* e nell'attuale art. 544-ter c.p. (qualora ci sia in presenza di animali domestici), muta l'elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all'art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l'uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dalla contravvenzione di cui all'art. 727 *ante novellam* e dal delitto di cui all'art. 544-ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali, è tutelato l'animale come un bene patrimoniale e, pertanto, la consapevolezza dell'appartenenza di esso ad un terzo soggetto, parte offesa, è un elemento costitutivo del reato (v. Sez. 3ˆ, sent. n. 44822/2007 Rv. 238457). (Cass. Pen., sez. II, 26 marzo 2010 , n. 1331/10).*

"Le norme di cui alla L. 157/92 non si pongono in rapporto di specialità con tutte le norme del codice penale. L'art. 19 ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale non fa alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 727 c.p. come modificato dalla legge 189/04. Avendo una oggettività diversa e non essendovi tra di esse alcun rapporto di specialità, le ipotesi di reato contestate concorrono (nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli a carico di un venditore ambulate condannato per la detenzione di 10 cardellini, reato di cui all'art. 30 L.157/92, e per aver detenuto gli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze – chiusi in un'unica gabbia, senza acqua e in pessime condizioni igienico sanitarie – , reato di cui all'art. 727 c.p.)". (Cass. Pen., sez. III, 30 ottobre 2009 , n. 41742).*

"Una motivazione di diniego del beneficio della

sospensione della pena, motivata con la gravità della condotta - contraddistinta da particolare crudeltà per le condizioni in cui vengono detenuti gli animali-, nonostante lo stato di incensuratezza, non risulta illogica né contraddittoria (nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli a carico di un venditore ambulate condannato per aver detenuto 10 cardellini in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze – chiusi in un'unica gabbia, senza acqua e in pessime condizioni igienico sanitarie – , reato di cui all'art. 727 c.p.)". (Cass. Pen., sez. III, 30 ottobre 2009 , n. 41742).*

"La condotta consistente nel trasporto di cani, per un lungo viaggio, all'interno del bagagliaio di un'automobile non collegato con l'abitacolo, senza conseguente possibilità di movimento, integra, in considerazione dello stato di sofferenza prodotto, il reato dl cui all'art. 727 c.p, anche nella nuova formulazione di cui alla legge n. 189 del 2004". (Sez. 3, n. 28102 del 15/05/2009, Montanarella, non massimata; con riferimento al previgente regime, Sez. 3, n. 24330 del 2004, Brao, Rv. 229429).

"Integra la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p,, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenza, il trasporto di un bovino ferito, accasciato sul camion, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale. (Nel caso di specie gli imputati avevano trasportato una vacca frisona ferita ad una gamba e accasciata sulla base del cassone dell'autocarro cagionandole con ciò ulteriori sofferenze, in violazione al dlgs 333/1998 che dispone che gli animali feriti devono essere macellati o abbattuti sul posto, salvo l'autorizzazione del veterinario ufficiale, che può essere concessa "purché ciò non comporti ulteriori sofferenze", autorizzazione assente nel caso di specie). (Tribunale di Crema, sent. 284/08 del 31/03/08, imp. Redemagni +1).*

"La detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura configura il reato di maltrattamento, (prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi degli artt. 544 bis e ss c.p. dalla legge n. 189 del 2004 che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale). Nella fattispecie, era stato lasciato il cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti". (Cass. Pen., Sez. III, del 7 Gennaio 2008 Sentenza n. 175).

"I concetti indicati nell'articolo 727 c.p. di "condizioni incompatibili con la loro (degli animali) natura" e di "produttive di gravi sofferenze" sono ormai di percezione comune, essendo entrati a far parte della sensibilità della comunità, e non sono indeterminati nella loro tipicità nè in contrasto con la riserva di legge in materia penale prevista dall'art. 25, II comma, Cost." (Cass. Pen. III Sez. sent. 2690, imp. Mollaian, ud. 13.11.07 depositata il 7.1.08).*

"La nuova formulazione della disposizione codicistica di cui all'art. 727 c.p. non modifica il contenuto della norma perché è sempre punibile la detenzione degli animali "in condizioni incompatibili con la loro natura". Alla luce di ciò, secondo i canoni interpretativi della norma, la detenzione di un cane chiuso in autovettura, limitata, parcheggiata al sole, con una temperatura di oltre 30 gradi per circa un'ora, con gravi patimenti per l'animale dovuti alla difficoltà di respirare, è incompatibile con la natura dello stesso e integra il reato previsto dall'art. 727 c.p." (Cass. Pen. III Sez. Pen. sent. 2690, imp. Mollaian, ud. 13.11.07 depositata 7.1.08).*

"Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che sia necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti". (Cass. Pen. III Sez. sent. 2690, imp. Mollaian, ud. 13.11.07 depositata 7.1.08).*

"Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi degli artt. 544-bis e ss c.p. mentre l'attuale norma contenuta nell'art. 727 c.p., introdotta sempre dal comma terzo dell'art. 1 della legge n. 189, contempla esclusivamente l'abbandono di animali. Di conseguenza, le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. *ante novellam* (legge n. 189 del 2004) sono infatti rifluite integralmente negli artt.

544-bis, ter, quater e quinquies c.p.. Pertanto, il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità". (Cass. Pen. Sezione III, Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita; Sentenza n. 44822 30 Novembre 2007, ud. 24/10/2007).

"I maltrattamenti, di tipo ambientale, igienico o alimentare, costituiscono una situazione che può essere sancita solo come disumana, in quanto il maltrattamento-dolore è una violazione delle leggi naturali, biologiche, fisiche e psichiche si cui l'animale è portatore, con conseguente sua sofferenza. (nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto accertate le gravi condizioni di detenzione degli animali sulla base degli accertamenti dei Carabinieri e della veterinaria nominata CTU che avevano descritto il canile come "un lager, un ghetto per animali sfortunati e imprigionati in uno stato di penosa sopravvivenza")". (Cassazione - Sezione terza penale - sentenza 7 - 28 novembre 2007, n. 44287; Presidente Postiglione - Relatore De Maio, Pm Montagna - conforme - Ricorrente Belloni Pasquinelli).*

"Configurano il reato di maltrattamento, anche nella formulazione novellata, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore". (Cassazione - Sezione terza penale - sentenza 7 - 28 novembre 2007, n. 44287; Presidente Postiglione - Relatore De Maio, Pm Montagna - conforme - Ricorrente Belloni Pasquinelli).*

"In tema di individuazione dell'elemento soggettivo nei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, sulla interpretazione della locuzione "senza necessità" contenuta nei predetti delitti, nonché in tema di rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di cui agli artt. 727 e 638 c.p., la nuova fattispecie che punisce il maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la stessa è tenuta "senza necessità". Sicché, nel concetto di "necessità", che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, è compreso lo stato di necessità ex art. 54 c.p., nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile". (Cass. Pen. Sezione III, Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita; Sentenza n. 44822 30 Novembre 2007, ud. 24/10/2007).

"Tra il reato di cui all'art. 727 c.p. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali) e quello introdotto all'art. 544-ter c.p. dalla legge n. 189 del 2004 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica, (maltrattamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. Non vi è stata quindi *abolitio criminis* della condotta prevista nel testo originario della norma che è stata invece integralmente sussunta nel nuovo art. 544-ter c.p. (v. Cass. Pen. Sez III sent. 5 dicembre 2005, n. 46784 e Cass. Pen sez. III sent. 26 aprile 2005, n. 21744)." (Cass. Pen. Sezione III, Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita; Sentenza n. 44822 30 Novembre 2007, ud. 24/10/2007).

"Nel rapporto tra le nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004, n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), e quella contemplata dal novellato art. 638 c.p., da un lato, il bene protetto è la proprietà privata dell'animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 c.p. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189/2004) e, dall'altro, le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 c.p. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato". (Cass. Pen. Sezione III, Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita; Sentenza n. 44822 30 Novembre 2007, ud. 24/10/2007).

"Il collare elettrico antiabbaio è un congegno che causa al cane un'inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque. Pertanto deve comunque ritenersi legittimo il se-

questro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell'animale costituente reato. (Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 24 gennaio-13 aprile 2007, n.° 15061 Presidente De Maio – Relatore Marmo. Ricorrente Sarto).

"L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali. In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento". (Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 24 gennaio-13 aprile 2007, n.° 15061Presidente De Maio – Relatore Marmo. Ricorrente Sarto).

"In forza dell'art. 727 c.p., l'obbligo di non sottoporre gli animali a condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche non viene meno con la consegna degli stessi allo spedizioniere o al vettore aereo, (nella specie, uccelli rapaci consegnati allo spedizioniere legati nelle gambe e chiusi in gabbie inadeguate)". (Pres. De Maio - Est. Onorato - Ric. Mascolo. Cass. Pen., Sez. III, 12 ottobre 2006, ud. 12/05/2006, Sentenza n. 34125).

"Vi è continuità normativa tra la vecchia e la nuova dizione dell'art. 727 c.p., dopo la modifica introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, nel senso che l'ipotesi di detenzione di animali in condizioni di incompatibilità con la loro natura corrisponde anche alla nuova formulazione dell'articolo (Sez. 3ˆ 21 dicembre 2005 n. 2774, rv. 233304). Nel caso di specie comunque dalla descrizione delle condizioni in cui l'animale è stato restituito al suo padrone emerge chiaramente che il trattamento a cui è stato sottoposto gli ha cagionato gravi sofferenze. È altresì pacifico che il reato può essere commesso da chiunque detenga anche occasionalmente l'animale e che la contravvenzione è configurabile anche in presenza di semplice negligenza (Sez. 3ˆ 18 gennaio 2006 n. 6415, rv. 233307; Sez. 3ˆ 16 giugno 2006 n. 32837, rv. 232196)". (Nella fattispecie risulta che l'animale, un cane di razza boxer, è stato tenuto per 18 giorni senza che l'imputato si curava di verificare se si nutriva e beveva qualunque fosse la causa del suo rifiuto, inoltre il cane non veniva curato per la dermatite che lo affliggeva nonostante fossero state fornite tutte le medicine del caso. È evidente che nel momento in cui l'imputato, veterinario, si era avveduto di quanto stava accadendo avrebbe dovuto, nell'ambito della normale diligenza di chi si assume la responsabilità della custodia, da un lato accudire da un punto di vista esteriore l'animale, e dall'altro comunicare ai proprietari, che con continuità telefonavano per assicurarsi delle condizioni di salute dell'animale, della situazione evidente di anoressia affinché costoro provvedessero a ritirarlo. Invece nulla di tutto ciò era stato restituito quasi in fin di vita). (Cass. Pen., sez. III, 1 agosto 2006, n.° 27872).

"Sussistendo continuità normativa tra la vecchia e la nuova formulazione dell'articolo 727 c.p. può configurarsi il reato in caso di abbandono di un cane in stato di infermità all'interno di un canile in un recinto dove sono custoditi altri cani randagi con conseguente pericolo per l'incolumità dell'animale esposto, a causa delle sue condizioni, a possibili aggressioni da parte degli altri cani". (Cass. Sez. III sent. 3969 del 1 febbraio 2006, ud. 12 gennaio 2006, Pres. Postiglione Est. Lombardi Imp. Spataro).

"Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell'articolo 727 c.p. e l'ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che da tale situazione l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica". (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi). Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n.° 2774).

"Il fatto di custodire dei cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all'art. 727 c.p. Pertanto, in tema di maltrattamento di animali, l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella. (Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006, ud 21/12/2005, Sent. n.° 2774, Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi).

"Integra il reato del maltrattamento di animali il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile lasso dì tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di un'auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di infierire sull'animale (sez. III, 200424330, Brao, riv. 229429), né che si cagioni una lesione dell'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti, riv. 212833). (Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006, ud 21/12/2005, Sent. n.° 2774, Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi).

"In tema di reati contro il sentimento per gli animali, la interpretazione dell'ambito applicativo dell'art. 727 c.p., nel testo precedente le modifiche introdotte dalla l. 20 luglio 2004 n. 189, con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, corrisponde alla nuova formulazione del citato articolo, con la conseguente esistenza di una continuità normativa fra la fattispecie contravvenzionale già prevista e quella introdotta dalla citata l. 189 del 2004". (Cass. Pen., sez. III, 21 dicembre 2005, n.° 2774).

"Non può essere applicata l'esimente dell'esercizio di un diritto a favore di un cacciatore che utilizzi richiami vivi violando le prescrizioni dettate dal previgente art. 727 c.p. e dal nuovo art. 544-ter c.p., in quanto l'uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157 ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, come nel caso di specie dove l'animale era imbragato nel corpo, in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo. La Corte ha osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter disp. coord. c.p. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II c.p. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale sulla caccia, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544-ter c.p. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite". (Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, ud. 5/12/2005, Sent. n. 46784, Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

"In tema di caccia, L. 11/02/92, n. 157, consente l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali ed, a tal fine, elenca -con carattere meramente esemplificativo- dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive. Pertanto, L. n.157/92, non esaurisce la tutela completa della fauna in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544-ter c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura. Sicché, risulta pacifico che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/92 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale sù richiamate" (v. conf Cass. sez. III pen, 25/VI/'99, n. 8890 ; 191V/'98, n. 5868 e 201V/'97, n. 4703). (Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, ud. 5/12/2005, Sent. n. 46784, Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

"L'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dall'art. 21 co. 1 lett. r) L. 157/92, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale. Nella specie non v'è dubbio che imbracare un volatile, legarlo da una fune, strattonarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili

con la natura ecologica di esso. Infine, per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. non è sufficiente che l'ordinamento attribuisca allo agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l'esercizio proprio con l'attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l'animale - per le concrete modalità della sua attuazione- a sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia" (v. conti Cass. sez. III pen., 95/203300 e sez. V pen., 90/183403). (Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, ud. 5/12/2005, Sent. n. 46784, Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

"Tra il reato di cui all'art. 727 c.p. e quello introdotto all'art. 544-ter c.p. dalla legge 20/7/2004 n. 189 sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica (Maltrattamento di animali), ma anche perchè sono rimaste identiche le condotte punibili. La Corte ha precisato che il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta sia tenuta "per crudeltà", e a dolo generico quando essa è tenuta "senza necessità", applicandosi in tal caso la legge più favorevole al reo". (Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, ud. 5/12/2005, Sent. n. 46784, Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

"Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544-ter c.p., non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla l. 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina della caccia, atteso che tale legge non esaurisce la tutela della fauna nell'espletamento delle pratiche venatorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato *de quo* in caso di uso di richiami vivi detenuti con modalità incompatibili con la loro natura)". (Cassazione Penale, sez. III, 05 dicembre 2005, n.° 46784).

"Nella fattispecie in esame i fatti penalmente rilevanti sono costituiti dalla detenzione in un canile di animali in stato di evidente denutrizione, custoditi in celle fatiscenti, anguste, totalmente buie, prive di acqua e sporche di feci non pulite, stagnanti in canalette di convogliamento verso la fossa settica ostruite ed inutilizzabili. In tali fatti debbono ritenersi legittimamente ipotizzati sia il delitto di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p., sia la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da procurare loro gravi sofferenze". (La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo degli animali e del canile operato dal G.I.P. per la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità dei beni, da parte del titolare del canile, avrebbe potuto aggravare e protrarre le conseguenze pregiudizievoli di tali illeciti penali). (Cass. Pen., Sez. III, ud. 21/06/05, Sent. n.° 25229/05, Imp.Tassi).*

"La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa". (Cassazione penale, sez. III, 16 giugno 2005, n.° 32837).

"Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza. In base a questo presupposto, correttamente il giudice di merito ha escluso che la detenzione del marito e la grave malattia del figlio costituissero per l'imputata una causa di forza maggiore o un caso fortuito che potevano esonerarla dall'obbligo di nutrire i cani che aveva in custodia (nella fattispecie si trattava di quattro cani di razza rottweiler tenuti in condizioni di abbandono e malnutrizione: due di essi, stremati dagli stenti, decedevano; gli altri due, affetti da grave atrofia muscolare e da grave decadimento fisico, venivano ricoverati in un centro specializzato)". (Cass. Pen., sez. III , 16 giugno 2005 , n.° 32837).

"La legge 20/7/2004 n.° 189 ha inasprito la normativa in materia, introducendo le nuove figure di reato previste dal Titolo 9 bis del codice penale. Tra queste è l'art. 544-ter quello che ora prevede il "maltrattamento di animali", vecchio titolo dell'art. 727 c.p., ma è configurato come delitto e non più come contravvenzione; l'attuale art. 727, invece, prevede due ipotesi contravvenzionali: l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titoletto della norma) e la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Dopo tale sostanziale mutamento delle fattispecie criminose, deve quindi, - innanzi tutto, - stabilirsi se vi sia continuità normativa tra il vecchio ed il nuovo art. 727 c.p., ovviamente in relazione alla specifica con-

dotta contestata agli imputati sotto la vigenza del primo. Ebbene, ad avviso del Collegio, deve ravvisarsi detta continuità in quanto il trasporto dei tre cani in violazione della delibera della Giunta Regionale n. 267/1999, stipandoli cioè nel bagagliaio di un'autovettura non comunicante con l'abitacolo, potrebbe concretare la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, condotta vietata da entrambe le norme succedutesi. (..) Ora, mentre non può esservi "incrudelimento", concetto adesso trasfuso nella previsione dell'art. 544-ter c.p., se non doloso, la detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze" può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'art. 43 c.p., per cui il giudice del merito avrebbe dovuto valutare tale possibilità. In tal senso, in una fattispecie abbastanza simile, si è peraltro espressa questa Sezione (Cass. Sez. 3^, 4 maggio 2004, Brao). (Cass. Sez. III, Sent. 21744 del 9 giugno 2005, p.u. 26 apr. 2005, Pres. Vitalone Est. Grillo Ric. P.M. in proc. Duranti ed altri).

"La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 c.p., diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato *de quo* nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura)". (Cass. Pen., sez. III, 26 aprile 2005 , n. 21744).

"Integra la fattispecie criminosa del reato di maltrattamento di animali la detenzione di rapaci in un ambiente e in condizioni assolutamente insopportabili e incompatibili con la loro natura". (Cass. Pen., sez. III, 06 ottobre 2004 , n. 41777).

"In tema di maltrattamento di animali, la configurabilità del reato previsto a carico di chi organizzi spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero vi partecipi non è esclusa dal fatto che trattasi di manifestazione folcloristica di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 727 comma 4 c.p., nel testo allora vigente e poi in parte trasfuso nell'art. 544-quater comma 1 c.p., relativamente alla tradizionale corsa dei carri tenutasi nel comune di Ururi, nella quale, secondo l'accusa, i buoi che trainavano i carri venivano impiegati in modo incompatibile con la loro natura, in quanto costretti e spronati ad una corsa sfrenata mediante l'utilizzo di pungoli e bastoni acuminati)". (Cass. Pen., sez. III, 22 giugno 2004, n.° 37878).

"L'art. 727 c.p. non opera alcuna distinzione tra animali domestici e da allevamento. Come precisato dalla giurisprudenza, l'incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, "senza necessità", sofferenza all'animale, di talché integra la fattispecie criminosa il sottoporre gli animali di qualsiasi specie, non solo a maltrattamenti determinati da malvagità d'animo, ma anche a condizioni di vita, che non essendo rese strettamente necessarie dalle esigenze della loro custodia e allevamento, infliggano agli stessi ingiustificate sofferenze". (Nella fattispecie l'imputato era accusato di avere maltrattato un suino, tenendolo legato ad un albero di ulivo mediante una catena e doppio collare, che cagionavano all'animale lesioni cutanee croniche. Il giudice di merito ha accertato che l'imputato teneva il predetto suino abitualmente e per lungo tempo legato all'albero in condizioni tali da avere una esigua ed innaturale libertà di movimento, di talché il citato collare aveva cagionato all'animale lesioni cutanee evidenziate dai solchi riscontrati nella pelle all'altezza del garrese). (Cass. Pen., sez. III , 20 maggio 2004 , n.° 28700).

"Integra il reato di maltrattamento di animali la detenzione, peraltro illecita, di due esemplari di leoni vivi, in stato di denutrizione ed in pessime condizioni igienico-sanitarie, custoditi in una gabbia di dimensioni assolutamente inadeguate, tale da non consentire loro possibilità di movimento". (Sez. 3, Sent. n. 14426 del 24/03/2004, ud. 11/02/2004 n.° 00236 Rv. 228607 Presidente: Rizzo AS. Estensore: Squassoni C. Imputato: Chiarotti).

"Nella contravvenzione di cui all'articolo 727 c.p. non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi ca-

paci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità". (Cass. Sez. III sent. 3 dicembre 2003, n. 46291, Lo Sinno).

"Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 727 c.p., ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili (ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p.), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza. È necessario invece che la sofferenza inflitta all'animale non sia altrimenti evitabile per la tutela giuridicamente significativi e sia comunque contenuta strettamente nei limiti posti dalla specifica situazione giustificatrice (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato in un caso in cui all'imputato si addebitava di avere ripetutamente e violentemente percosso il proprio cane con una canna, in un contesto nel quale non si poteva escludere che tale condotta fosse stata posta in essere anche per non esasperare il vicinato, infastidito dal latrare dell'animale)". (Cassazione Penale - Sezione III – Sent. del 20 dicembre 2002 n. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Rie. RM. in proc. Lentini).

"Il maltrattamento di animali non consiste nella sola violenza fisica, rientrandovi anche le situazioni ambientali anomale ed altri comportamenti sia omissivi che commissivi." (Cass. Pen., sez. III, 22 gennaio 2002, n. 8547).

"Il reato di cui all'art. 727 codice penale tutela gli animali in quanto autonomi essere viventi, dotati di sensibilità pisco-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono. L'abbandono di animali non consiste in una positiva volontà di infierire, ma in una condotta ingiustificata che comporta il venir meno delle condizioni fisiche (cibo ed acqua) e di quelle morali della vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti per la psicologia degli animali domestici." (Cass. Pen. III Sez. Sentenza 11056 del 10/07/00, Concu).*

"Costituisce maltrattamento la detenzione di gatti in piccole gabbie, poiché essa priva l'animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sofferenza; sussiste una situazione di sofferenza ingiustificata nel caso di cani tenuti in un locale sottotetto soffocante, tenuto conto in particolare della temperatura di un sottotetto non protetto nelle ore più calde di una giornata di piena estate, buio, adibito alla raccolta di rifiuti di vario genere, sporco e maleodorante per le deiezioni ed i liquidi fisiologici non ripuliti. Infatti, sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola "incrudelire") o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali, ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria". (Cass. pen., Sez. III Sent. 05584 dell' 11/06/97 Pres. Pioletti, imp. Fiore e altro).

"In via di principio, il reato di cui all'art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenza ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore. (...) Non sono punibili ex art. 727 c.p. soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola "incrudelire") o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli ani-

mali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria". (Cass. pen. Sez. III - ud. 14/3/90 - Est. Postiglione.Imp. Fenati). Stessi principi affermati in: Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 1996, n. 1311, ud. 8/10/96, imp. Feltrin; e Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 1996, n. 1517, ud. 11 novembre 1996, imp. Zauli.

"L'art. 727 c. p. tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possano comportare l'inflizione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica - qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili - o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità. Ne deriva che, se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione, realizzata con uno o più colpi di badile, sia perché siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perché determina ripulsa nell'uomo, che vi assiste". (Cass. pen. Sez. III, Sent. 01208 del 02/02/93, ud.05/11/93, Pres.Accinni - imp. Battocchio).

"L'art. 727 c.p. prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzanti il dolo ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Gli animali devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinati limiti o soglie di dolore. Di conseguenza la carenza di cibo, la bassa temperatura, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene senza possibilità sia pure limitata di deambulazione, possono costituire comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente. (Cass. pen. Sez. III - Ord. n. 1776, ud. 22/10/92 in c.c. - Pres. Papillo - Est. Postiglione - imp. Geiser e Felderer).

19. GIURISPRUDENZA DI MERITO

"Valutando il compendio istruttorio, può dirsi provato che il cane dell'imputato era tenuto con modalità tali da arrecare allo stesso gravi sofferenze, incompatibili con la sua natura, avuto riguardo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza ed anche alle acquisizioni delle scienze naturali. In particolare la superficie a disposizione era estremamente ridotta e resa ancor più limitata dall'uso della catena, la superficie stessa era di cemento, priva di cuccia o di altro ricovero, il cane vi veniva tenuto anche di notte e comunque in periodo di gelo invernale, costretto per di più a convivere con i propri escrementi. Poco rileva che il veterinario non abbia rilevato nell'animale patologie o segni di sofferenza. A prescindere infatti dal dato che tale valutazione è stata fatta con un'osservazione a distanza, senza visita e da veterinario per sua ammissione non esperto in comportamentalismo, va comunque condivisa l'opinione della Suprema Corte per la quale quando le condizioni in cui vengono custoditi gli animali risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, non assume efficacia esimente il fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale non abbia subito vere e proprie lesioni dell'integrità fisica (Sez. 3, Sentenza n. 2774 del 21/12/2005 Rv. 233304). Il reato va ricondotto alla ipotesi contravvenzionale dell'art. 727 c.p. Emerge infatti nelle condotte dell'imputato una colpevole trascuratezza nei confronti del cane piuttosto che una dolosa volontà di cagionare allo stesso lesioni (peraltro non rilevate) o di sottoporlo alle altre condizioni previste dall'art. 544 ter c.p.". (Tribunale di Trento – Sezione penale - Sentenza 9 maggio 2015 n. 375).*

"È del tutto irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, l'elemento della "altruità" dell'animale e ciò sia sotto il profilo oggettivo del reato sia sotto il profilo soggettivo. L' "altruità" dell'animale, richiesta per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 638 c.p., è pacificamente irrilevante per l'integrazione del reato di cui all'art. 544-bis c.p.. Un eventuale errore sul punto della proprietà dell'animale ucciso non può pertanto incidere sull'elemento soggettivo del reato: il reato sussisterebbe non solo qualora l'imputato avesse ritenuto, per errore, che l'animale fosse suo ma anche qualora l'animale fosse stato effettivamente suo. (Fattispecie: uccisione di un esemplare femmina

di daino, di proprietà di una terza persona, tramite l'esplosione nei suoi confronti di colpi di fucile)". (Corte di Appello di Brescia, Sent. n. 3026/2014, dep. 1/10/14, imp. Forlani + 1).*

"Detenere cani a lungo costretti a vivere rinchiusi in gabbie di ridotte dimensioni (oltretutto più esemplari per gabbia) e/o in spazi angusti, non adeguatamente aerati ed illuminati, in mezzo ai loro stessi escrementi maleodoranti, senza acqua a disposizione e senza la possibilità di godere delle frequenti uscite (necessarie per la salute e l'equilibrio fisiopsichico di animali d'affezione come i cani) integra il reato di maltrattamento nell'ipotesi a dolo generico prevista dall'art. 544-ter c.p., avente ad oggetto l'imposizione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale attuata non per crudeltà (ipotesi che richiede il dolo specifico), ma senza necessità, ed esclude la riconducibilità del fatto alla fattispecie di cui al II comma dell'art. 727 c.p.. L'ipotesi contravvenzionale è, infatti, destinata a sanzionare i comportamenti colposi e quelli concernenti la detenzione degli animali in condizioni meramente incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, mentre il delitto prevede, fra le altre condotte tipizzate, che l'agente sottoponga l'animale a comportamenti insopportabili (aggettivo che connota evidentemente di maggiore gravità la condotta punita) per le sue caratteristiche etologiche, quali appunto costringere dei cani a vivere perennemente al chiuso, in ambienti come quelli descritti, in convivenza forzata con i consimili in spazi troppo angusti (imprigionati in gabbie o camere di dimensioni inferiori quelle necessarie per garantire lo spazio vitale), in mezzo al sudiciume provocato dalle proprie maleodoranti deiezioni e senza acqua sempre a disposizione". (Corte d'Appello di Torino, Sez. III, Sentenza del' 11 aprile 2014).

"Non solo legare le gambe a un bovino e trascinarlo per farlo scendere ma conficcargli nelle carni strumenti acuminati per sollecitarne la deambulazione è condotta che può essere definita crudele e, in ogni caso, non vi è la necessità di adottare quelle modalità dovendosi, al contrario, porre in essere una diversa condotta nel caso di difficoltà di deambulazione da parte dell'animale. (Fattispecie: procedimento per il reato di maltrattamento di animali a carico di un trasportatore che anziché procedere, come imposto dalle normative, all'immediato abbattimento e macellazione di un bovino incapace di deambulare o comunque effettuare, direttamente a bordo dei mezzi di trasporto, lo stordimento dell'animale non in grado di deambulare, lo sottoponeva a inutile sevizie e vessazioni: nello specifico gli conficcava nelle carni un puntale in ferro e lo agganciava, dapprima per il muso con una corda collegata ad un verricello e poi successivamente per le zampe posteriori trascinandolo fuori dal mezzo di trasporto sino a procurargli delle lesioni gravissime con l'aggravante di cui all'articolo 544-ter, ultimo comma, essendone derivata la morte dell'animale)". (Corte di Appello d Milano, Sezione Terza Penale, Sent. n. 2481/14 del 26/3/14).*

"In merito all'elemento soggettivo, anche se non si può ritenere provata la volontà di infierire sugli animali, per certo può essere mosso un rimprovero a titolo di colpa nei confronti di chi avendo organizzato un trasporto di animali non adotta le cautele necessarie ad evitare ai cuccioli inutili e gravose sofferenze. (Fattispecie: procedimento ai sensi dell'art. 727 c.p. a carico di due trasportatori che detenevano cuccioli di dobermann in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, tenendo gli animali nel bagagliaio dell'auto chiusi in una gabbia di metallo e in una scatola di plastica, senza acqua e cibo e sprovvisti di spazio sufficiente per muoversi liberamente)". (Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, Sent. n. 131/2013 del 3/4/13).*

"Sono idonei a concretizzare la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p. comportamenti di abbandono ed incuria poiché offensivi della sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore e alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Nella fattispecie trattasi della detenzione di numerosi animali appartenenti a diverse specie, in stato generale di malnutrizione, con affezioni riscontrate a livello cutaneo, lesioni infiammatorie e purulenti, cattive condizioni del piumaggio dei volatili e del manto di alcuni mammiferi che si presentava sporco, infeltrito, con ciocche cadenti e zone prive di pelo)". (Tribunale di Roma, Sez. VIII Pen., Sent. n. 22688/12 del 19/12/12, imp. Martino + 1).*

"I rilievi in ordine alle modalità con le quali il laboratorio di dissezione è stato preparato e diretto

non sono estranei alle fattispecie contestate atteso che, com'è noto, le norme di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. partecipando del titolo IX bis del libro II del codice penale sono dettate a tutela del sentimento per gli animali, con ciò rimarcandosi che l'interesse protetto dalle norme è quello – mediato rispetto alla tutela diretta dell'animale – della sensibilità dell'uomo verso l'animale, sensibilità che nel caso di specie, ove le condotte dell'imputato vennero poste in essere nel corso di un laboratorio didattico rivolto agli allievi di una classe quarta (e quindi a soggetti prevalentemente minorenni) assume una rilevanza del tutto peculiare. (Fattispecie: violazione degli artt. 544-bis e ter c.p., da parte di un insegnante che, nell'esercizio della sua professione di docente di biologia presso un istituto superiore, ed in particolare nello svolgimento di un'esercitazione in classe/laboratorio, in cui era prevista la dissezione di conigli, al fine di esplicitare l'obiettivo didattico, avvedutosi che due dei quattro conigli oggetto di sperimentazione erano ancora vivi, li maltrattava stringendo dapprima attorno al collo un corda e successivamente non riuscendo nell'intento con pugni e ripetute martellate (circa una ventina) alla testa, ne cagionava la morte; il tutto alla presenza degli alunni tra i quali 8 minorenni)". (Tribunale di Milano, Sez. III Pen., Sent. n. 14168/12 del 27/11/12).*

"I comportamenti di abbandono ed incuria, in quanto atti ad offendere la sensibilità psicofisica degli animali, integrano la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.. (Fattispecie: l'imputata era stata rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui agli art. 81, 2 comma, art. 727, 1 comma c.p. perchè, con più azioni, abbandonava due gatti lasciandoli vagare in guisa di randagi fuori dal proprio appartamento, omettendo di nutrirli e determinando il loro investimento da parte di automobili transitanti sulla pubblica via, dal che derivava la morte di uno dei gatti, e il ferimento dell'altro, ed omettendo, infine, di provvedere alle cure necessarie al secondo. L'elemento soggettivo valutato è la colpa, in particolare sotto il profilo della negligenza, dal momento che all'imputata, secondo il giudice, doveva essere rimproverato di aver prestato scarsa attenzione e di essersi sostanzialmente disinteressata della sorte dei due animali, in pratica abbandonandoli). (Tribunale di Firenze, Sez. I, Sent. del 18/10/12).*

"In diritto si osserva che la norma incriminatrice, introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189 nel libro secondo del codice penale, capo 3, titolo IX bis avente ad oggetto i "delitti contro il sentimento per gli animali", è volta a proibite comportamenti che "per crudeltà e senza necessità" arrecano lesioni e/o sofferenze agli animali, oltre che la morte. L'oggetto di tutela è dunque, oltre all'animale in sé, il sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze. La tutela penale del 'sentimento per gli animali' logicamente presuppone, proprio il riconoscimento sociale di un valore proprio degli animali e del loro rapporto con l'uomo, che deve essere improntato al massimo rispetto, compatibile però con il soddisfacimento di altri interessi umani considerati dall'ordinamento prevalenti. Ciò è reso evidente dalla configurazione dei delitti contro il sentimento per gli animali: anche l'uccisione dell'animale (l'offesa al fondamentale diritto alla vita) e sanzionata dall'art. 544-bis non indiscriminatamente, ma solo se cagionata 'per crudeltà o senza necessità'. Che le tutela penale arretri di fronte ad interessi umani, ritenuti prevalenti, lo dimostra anche la disposizione contenuta nell'art. 19 ter Disp. Coord. c.p., introdotto dalla l. 189/04, che espressamente limita l'operatività delle norme incriminatrici in esame, escludendo che queste si applichino 'ai casi previsti' da leggi speciali in materia di animali, ma l'uccisione di animali ai fini di macellazione senza il rispetto delle modalità specificamente disciplinate non rientra trai i casi scriminanti. Cosi appare evidente che trasportare le anatre in un portabagagli privo d'aria all'interno di scatoloni forati e con le zampe legale dallo scotch provoca sofferenze inutili anche in caso di viaggi brevi e che tagliare il collo all'anatra (c.d. iugulazione, ossia resezione dei vasi, concetto diverso da decapitazione), senza averla prima stordita provoca dolore nella prima fase di dissanguamento poiché la morte non è istantanea". (Tribunale di Milano, Sez. IV Penale, Sent. n. 1440 del 10/02/12).

"La detenzione di rettili in teche ampiamente sottodimensionate, l'assenza di una adeguata alimentazione, la temperatura registrata nelle teche, l'illuminazione con lampadine normali (idonee a provocare ustioni agli animali), creano una situazione di strazio ed inutile sofferenza per gli ani-

mali esposti, costretti a sopravvivere in condizioni evidentemente contrarie alla loro natura. Tale condotta è suscettibile nella fattispecie di cui all'art. 544-quater c.p., essendo stata commessa nell'ambito di una manifestazione espositiva organizzata a scopo di lucro. (L'imputato era accusato del reato di cui all'art. 544-quater c.p. per avere organizzato e promosso presso una scuola elementare una manifestazione/mostra di rettili comportante strazio per gli animali, poiché alcuni serpenti erano tenuti in teche fatiscenti e non idonee in quanto o troppo piccole in relazione alle dimensioni dei serpenti, ovvero troppo fredde, ovvero prive di necessario cibo e senza alcun arricchimento ambientale)". (Tribunale di Bassano del Grappa, Sent. n. 54/12 del 6/2/12).*

"L'art, 544-bis c.p. punisce l'uccisione di animali senza necessità, rientrando in tale ultima nozione, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di vertice, lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., nonché ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Non può definirsi motivo di ordine sociale o sanitario -e pertanto rientrare nel concetto di stato di necessità-, la carenza di posti nel canile municipale". (Corte di Appello di L'Aquila, Sent. n. 3395, dep. 21/11/11, imp. Imperiale + 1).*

"L'esimente dell'adempimento di un dovere si applica a condizione che l'ordine superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile e ciò non si verifica quando l'ordine sia palesemente illegittimo e si concreti nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato (fattispecie: uccisione di nove cuccioli ad opera di un veterinario pubblico su indicazione del superiore gerarchico)". (Corte di Appello di L'Aquila, Sent. n. 3395, dep. 21/11/11, imp. Imperiale + 1).*

"Appare necessario puntualizzare come, secondo il dettato del Giudice di Legittimità, non solo il proprietario possa essere l'autore della condotta punita dalla norma incriminatrice in esame, ma anche chiunque detenga gli animali "occasionalmente" (Cass. Sez. III del 18/1/2006 n. 6415). Tale importante principio è stato adottato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli animali erano stati rinvenuti in una azienda, riferibili a colui che si occupava materialmente delle stessa al momento dell'accertamento. L'indirizzo merita di essere accolto anche alla luce dell'interesse sotteso alla tutela giurisdizionale, ovvero la cura degli animali da parte di chiunque, per le più disperate ragioni, possa trovarsi in una condizione di appartenenza anche occasionale, dalla quale derivi giocoforza un dovere di assistenza e cure nei confronti dell'animale stesso (nella specie, si tratta di un procedimento per il reato di abbandono di animali, di cui all'art. 727 c.p., nei confronti di un uomo il quale, alla morte della sorella, allontanava dalla casa avuta in eredità e dal giardino annesso numerosi gatti di proprietà della defunta e che comunque la stessa accudiva, non curandosi di fornir loro la necessaria assistenza e di procurare una adeguata nuova collocazione)". (Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Penale, Sent. 181/11 del 7/1/2011).*

"Il trattamento sanzionatorio in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. deve tenere in considerazione molteplici aspetti: il pregiudizio arrecato agli acquirenti, sia in termini di spese sopportate per curare gli animali, sia in termini di stress e patimento emotivo per il decesso o a malattia dei cuccioli, sia in termini di esposizione a pericolo (diversi cuccioli, non essendo efficacemente vaccinati contro la rabbia, avrebbero potuto contrarre tale malattia, trasmissibile anche all'uomo e decisamente pericolosa); il rischio cagionato per l'incolumità pubblica (con la diffusione sul territorio di diversi esemplari non vaccinati contro la rabbia); la frustrazione delle strategie poste in essere dalle Autorità per il controllo/contenimento di malattie come la parvovirosi attraverso l'introduzione di soggetti infetti, con il pericolo di diffusione di simili malattie; il patimento cagionato agli animali, deceduti o ammalati in conseguenza della non efficace vaccinazione (e ormai da diversi anni elevati dall'ordinamento a oggetto di protezione giuridica anche penale); il ruolo dei singoli imputati nella realizzazione dei reati in questione". (Fattispecie: procedimento per traffico di cuccioli). (Tribunale di Ferrara, Ferraresi + 4, ud. 7/10/2010, Sent. 1491-2010).*

"Perché risulti integrato il reato di cui all'art. 515 c.p. è necessario che il bene consegnato all'acquirente sia diverso da quello pattuito o concordato. Tra i vari criteri previsti dalla norma vi è quello della differenza per qualità. Sotto tale profilo,

l'età dell'animale acquisito – specie ove si tratti di cuccioli giovanissimi – costituisce indubbiamente una qualità rilevante: il proprietario deve infatti assicurare maggiori attenzioni ad un cucciolo in tenerissima età, in termini di alimentazione, cure e continua assistenza; diverse sono inoltre le possibilità di sopravvivenza dell'animale a seconda dell'età. Evidentemente rilevanti ai fini dell'art. 515 c.p. sono lo stato di salute dell'animale venduto e le procedure di immunizzazione contro le malattie infettive sullo stesso effettuate. Significativa per l'integrazione della frode è anche la mancanza del microchip, elemento indispensabile per l'identificazione dell'animale" (Fattispecie: procedimento per traffico di cuccioli). (Tribunale di Ferrara, Ferraresi + 4, ud. 7/10/2010, Sent. 1491-2010).*

"Non può essere qualificata come mera negligenza o incuria la detenzione di cani in precarie condizioni igieniche e in gravi condizioni di salute, soprattutto quando la condotta è perseverante e si continua a detenere senza necessità gli animali in condizioni oggettivamente insopportabili procurando loro evidenti sofferenze e lesioni, nonostante i frequenti controlli effettuati dai veterinari ufficiali". (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).*

"La scelta di lasciare gli animali senz'acqua e senza cibo, tenendoli chiusi in angusti locali sporchi di feci, privandoli delle elementari necessità di spazio e movimento, non può che essere consapevole, specialmente se tali trattamenti sono per un periodo prolungato e gli animali presentano precarie condizioni di salute. Ne deriva che tale comportamento non può essere ricondotto a mera disattenzione nella cura degli animali". (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).*

"Lo stato cachettico, di disidratazione e di denutrizione, con atrofia alle masse muscolari riscontrato nel cane dai veterinari non è una condizione che può essere fatta risalire a un breve periodo trascorso all'addiaccio, bensì è evidentemente riconducibile alle detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura, che ha determinato uno stato di deperimento fisico generale. (Nella fattispecie l'imputato è stato condannato ai sensi dell'art. 544-ter c.p., per aver, quale proprietario e gestore di una pensione e allevamento cani, sottoposto un cane carlino a sevizie e comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ovvero a trattamenti che procuravano un danno alla sua salute; in particolare non lo nutriva, non lo dissetava e non lo curava così provocando nello stesso uno stato di grave denutrizione e grave disidratazione, nonché altre patologie, con l'aggravante di essere derivata da tali condizioni la morte dell'animale)". (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).*

"I concetti di "comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche" di "condizioni incompatibili con la natura degli animali" e "produttive di gravi sofferenze" descrittivi del maltrattamento devono essere interpretati anche alla luce della classificazione data dal legislatore ai reati di maltrattamento quali "delitti contro il sentimento per gli animali" dando quindi tutela funzionale al contempo al sentimento sociale verso gli animali secondo quello che è ormai la percezione comune e all'animale stesso quale essere vivente dotato di sensibilità e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire. Ne consegue che alla stregua di siffatta interpretazione nel concetto di maltrattamento così delineato – che si potrebbe definire come concetto involucro – trovano spazio e rientrano tutte quelle condotte che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli, ovvero cagionano all'animale una lesione ovvero lo sottopongono a sevizie o comunque a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale. (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).*

"Le modalità ed insistenza con la quale l'imputato ha continuato a sottoporre i cani lui affidati o comunque detenuti presso la sua struttura a maltrattamenti, in assoluto spregio alla prescrizioni dell'autorità sanitaria veterinaria ed anche dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria è inequivocabile segno sella sua pericolosità sociale e della necessità di impedire che egli reiteri la condotta di reato. A tal fine appare quindi necessario impedire che possa svolgere le attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali per tre anni. (nella fattispecie le testimonianze, oltre a

dare conferma probatoria alle ipotesi di reato contestate nelle imputazioni, hanno delineato in modo significativo la personalità dell'imputato quale persona che volutamente e consapevolmente trattava male i cani affidati, negando loro acqua, tenendoli chiusi in gabbie, non curante del fatto che si procuravano lesioni, manifestando insensibilità alle loro esigenze primarie di cura e pulizia, nonchè dimostrando una morbosità malata usandoli per le sue perversioni sessuali)". (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).*

"Se l'attività di caccia viene esercitata con le autorizzazioni e le modalità prescritte dalla legge non è vietato uccidere gli animali, purchè la caccia venga effettuata nei periodi e con le modalità autorizzate dalla Provincia o dagli altri enti preposti al controllo. Se invece nei confronti degli animali, selvatici e non, vengono praticate modalità di uccisione tali da provocare sofferenza all'animale, come nel caso di specie in cui gli animali venivano presi al laccio e costretti ad una morte lenta e dolorosa per soffocamento, si applica a tutti gli effetti l'art. 544-bis c.p.. A nulla rileva poi che l'animale ucciso appartenga al genere di quelli domestici o meno, in quanto la norma è generica e fa esplicito riferimento alla morte, per crudeltà e senza necessità, di un animale. Inoltre non può essere operata una distinzione tra il sentimento che prova il proprietario di un animale domestico rispetto a quello provato dalla gente nei confronti di animali selvatici, poiché il sentimento per gli animali, cui fa riferimento la norma in esame, va interpretato in senso oggettivo come frutto di una tradizione storica e culturale maturata nel corso degli anni in una società civile". (Tribunale Penale di Firenze, Sez. Pontassieve, Sent. 1043 del 20 febbraio 2009, Est. Castriota).*

"Il bene giuridico protetto dalla norma penale e concretamente leso dalla sua violazione è l'interesse della società, normativamente riconosciuto da una vasta pluralità di norme di vario rango anche diverse da quelle penali, ad un trattamento degli animali conforme al senso di umanità e decoro; interesse questo che è intimamente connaturato al bagaglio culturale ed etico dell'uomo comune e dell'assetto che presiede al complesso dei rapporti dell'essere umano con il naturale circostante e, con una pregnante specificità, con la fauna domestica, in relazione al quale l'essere umano svolge tratti peculiari della sua personalità mediante manifestazioni che, secondo i comune sentire, sono incentrate sugli elementi del rispetto e del dignitoso accadimento. La norma incriminatrice qui in esame, nel selezionare le condotte di rilievo penale, pone con evidenza come rilevante lo specifico interesse alla non inflizione di gratuita sofferenza all'animale". (Tribunale di Arezzo, sentenza n. 183/09 del 04/03/09, Imp. Fontana, Est. Claudiani).*

"La mancanza di uno spazio vitale, dovuto a sovraffollamento, comporta di per sé una grave sofferenza perché limita in modo inaccettabile la libertà di movimento (nel caso di specie, il Tribunale ha condannato, ai sensi dell'art. 727 c.p., un individuo per aver detenuto 333 cani ammassati in un unico concentramento dotato di spazi esigui, in promiscuità e in cattive condizioni igieniche)". (Tribunale di Mantova, Sentenza n° 158/2009 del 4.3.09).*

"La carenza strutturale dovuta a box sprovvisti di parte coperta, quindi, non idonei a fornire un riparo dalle condizioni climatiche avverse, comporta una mancanza di adeguata protezione dei cani ricoverati dal freddo e dal caldo e, conseguentemente, causa loro gravi sofferenze (nel caso di specie, il Tribunale ha condannato, ai sensi dell'art. 727 c.p., un individuo per aver detenuto 333 cani ammassati in un unico concentramento dotato di spazi esigui, in box sprovvisti di parte coperta)". (Tribunale di Mantova, Sentenza n° 158/2009 del 4.3.09).*

"È di tutta evidenza che gli animali costretti a vivere in pessime condizioni igieniche soffrono in modo sicuramente grave, tanto più alla presenza di un'infestazione che provoca dermatiti parassitarie (nella fattispecie trattasi di un procedimento ai sensi dell'art. 727 c.p. per aver detenuto numerosi cani in una struttura fatiscente, carente di una qualsiasi regola igienica – presenza di animali morti ricoperti di mosche, di frattaglie lasciate imputridire, di feci e deiezioni stagnanti, di fetore insopportabile, nonché di un elevatissimo grado di infestazione dei cani con zecche e pulci-)". (Tribunale di Mantova, Sentenza n° 158/2009 del 4.3.09).*

"Non possono essere restituiti gli animali a chi,

privandoli del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica e di ogni necessaria cura medica, costringendoli a vivere in un ambiente assolutamente carente dei più elementari requisiti di igiene e di sufficienti ripari dalle intemperie, li abbia sottoposti a gravi sofferenze, poiché risulta evidente lo stretto collegamento tra il possesso dei beni confiscandi e la possibilità di reiterazione del reato (Cassazione Penale Sez. IV 22.3.2007 n. 11982). Ne consegue che la confisca dei cani è indispensabile a prevenire la commissione di altri reati perché se tornassero nella disponibilità del colpevole oltre a subire nuovamente le condizioni di detenzione degradante e le gravi sofferenze consentirebbero al condannato di riprendere la condotta criminosa. Se non fossero confiscati, gli animali tornerebbero ad essere detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive per loro di ulteriori gravi sofferenze (nel caso di specie, il Tribunale ha condannato, ai sensi dell'art. 727 c.p. e disponendo, altresì, la confisca degli animali, un individuo per aver detenuto 333 cani ammassati in un unico concentramento dotato di spazi esigui, in promiscuità e in cattive condizioni igieniche)". (Tribunale di Mantova, Sentenza n° 158/2009 del 4.3.09).*

"L'uso del collare elettrico costituisce trattamento dannoso poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionare i riflessi dell'animale ed indurlo tramite stimoli dolorosi a comportamento desiderati produce nell'animale effetti collaterali quali paura, ansia depressione ed aggressività. (Il Tribunale ha ritenuto che il sottoporre gli animali a trattamenti che procurano ad essi un danno alla salute, art. 544-ter c.p., sia reato di mera condotta "essendo sufficiente porre in essere trattamenti idonei per caratteristiche intrinseche e modalità di applicazione a porre in essere condotte di per se lesive dell'integrità fisica dell'animale". (Tribunale Penale di Bologna, Sent. n. 2555 dell'8 ottobre 2007).

"È sussumibile nella previsione normativa di cui all'art. 727 c.p. la detenzione di un cane in evidente stato di denutrizione, disidratato e in stato di debolezza, tenuto a catena troppo corta tale da impedirgli di sedersi (nella fattispecie si trattava di una femmina di pastore tedesco tenuta in un cortile di pertinenza di un'abitazione. Alla visita veterinaria il cane presentava un quadro sanitario riconducibile a grave incuria: era molto magro, disidratato, con febbre, aveva zone di alopecia su tutto il corpo e una grave forma di rogna)". (Tribunale Ordinario di Roma, IV Sez. Pen., Giudice dott.ssa Pacifici, imp. Flauto, sent. n° 18539/07 del 19/9/2007).*

"La privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento o l'assoluta carenza di elementari requisiti di igiene, producono nell'animale gravi sofferenze. Ne consegue che, sebbene l'art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 2 in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura" (Tribunale di Bassano del Grappa, Sent. n.° 147/06 del 08/05/06, Est. Andreazza, Imp. Calgaro).*

"La detenzione di tre cani in pessime condizioni igieniche, in esasperate condizioni di stabulazione, privi di acqua e cibo, con ferite da morso pregresse, costituisce una condizione incompatibile con la loro natura tale da arrecare sofferenza." (Tribunale di Napoli, IV SEZ Penale, Sent. 3537/06 del 19/04/06, Giudice Dott.ssa Concetta Cristiano, imp. Dell'Annunziata).*

"La detenzione di un cane mastino napoletano, denutrito, affetto da parassitosi cutanee, caratterialmente ipereccitabile con entropio bilaterale non seguito a entrambi gli occhi, chiuso in un recinto di piccolissime dimensioni, ingombrato da rottami metallici che di fatto impedivano all'animale di sdraiarsi, con lo spazio residuo ricoperto da escrementi, integra il reato di cui all'art. 727 c.p., Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura, e produttive di gravi sofferenze (il giudice, in base alle dichiarazioni dei testi, ha considerato che il grave stato di salute dell'animale era dovuto anche alle pessime condizioni igieniche e che i problemi caratteriali dell'animale erano stati provocati anche dal prolungato isolamento; pertanto, ha ritenuto che il cane era stato tenuto in condizioni non compatibili con la natura dell'animale e che tali condizioni erano state fonte di gravi sofferenze per il medesimo)" (Tribunale di Vigevano, Sent. n.° 280 del 07/06/05, Giudice Dr.ssa M. Abenavoli, Imp. Sartino).*

"La detenzione di quattro-cinque cani rinchiusi in box di circa sei metri quadri, costituisce maltrat-

tamento di animali (il Tribunale ha osservato che i maltrattamenti conseguenti al sovraffollamento costituiscono un fatto obiettivo che tocca la sensibilità del comune cittadino e che maggiormente deve essere tenuto in considerazione da chi si qualifica professionista nell'allevamento dei cani, o nella tenuta e nella gestione di un canile)" (Tribunale di Arezzo, Sez. distac. di Monte-varchi, Sent. n.° 0040/05 dell' 11/02/2005, Giudice Dr. M. Federici, Imp. Noferi).*

"Integrano il reato di maltrattamento di animali sia le modalità durissime di tenuta e allevamento dei cani (scadente stato di nutrizione generalizzato, condizioni igieniche del tutto inadeguate, caratterizzante dal mantenimento dei cani nel fango, legati a catene cortissime - cm. 1,40 - 1,70 - che impedivano normali movimenti e dalla diffusione di infezioni dovute alla presenza di zecche e pulci in decomposizione nelle ferite aperte e sanguinanti), sia la sottoposizione degli stessi a pratiche di allenamento vessatorie e contro natura per aumentare la resistenza e la combattività (uso di tapis-roulant per farli correre velocemente e di cunei di legno –"*break stick*"- per aprire forzatamente le mascelle dei cani dopo che avevano afferrato oggetti, cose o altri animali)" (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n.° 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti).*

"L'uso di cani in combattimenti clandestini tra animali di questa specie, appositamente allenati, con mezzi crudeli, per sviluppare e aumentare la ferocia e l'aggressività in vista della partecipazione a combattimenti, è deducibile dalla presenza in numerose parti del corpo degli animali, così come accertato dalla polizia giudiziaria e dai veterinari ausiliari, di cicatrici più o meno recenti e sovrapponibili, dovute a morsicature di altri cani, di natura non occasionale o accidentale proprio per il numero e la localizzazione di detti esiti" (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n.° 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti).*

"Il fatto di lasciare due cani sempre all'aperto, senza riparo anche con temperature molto rigide, legati costantemente a catene molto corte tali da impedire loro i normali movimenti, nutrendoli saltuariamente, integra gli estremi della contravvenzione di maltrattamento di animali". (Pretura di Verona, 22 settembre 1987).

"Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati, l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore. Le categorie di maltrattamenti e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento, ecc...); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, forzature di alimentazione ecc.); ambientali (costrizioni in esasperate situazioni di cattività)". (Pretore di Amelia - 7 ottobre 1987, est. Santoloci).

"Il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione (come il più delle volte avviene) sia mediante omissione (es. lasciando patire la fame e la sete agli animali)". (Cass. pen. Sez.,VI sent. 10820 del 18/11/75 - Pres. Leone -imp. Ziboni).

*(*) Le massime contrassegnate con * sono a cura di C. Troiano.*

20. PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO, CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI E PERICOLOSITÀ SOCIALE[37]

Com'è noto, la convinzione di non subire conseguenze negative per le proprie azioni, è uno dei fattori che favoriscono la commissione di reati e, in generale, di condotte illecite. L'idea di "farla franca", anche solo come mera possibilità, fa accettare più facilmente il rischio di incorrere in future sanzioni, nel convincimento che in realtà la possibilità di essere puniti non si verificherà e che, pertanto, non ci sarà nessun tipo di censura per la violazione consumata. Fare del male, commettere un reato e non subirne le conseguenze, è la coltura dove prolificano i bacilli dell'illegalità. La

cosa è ancora più evidente quando si tratta di violazioni ritenute di minore gravità e considerate, anche sotto il profilo sanzionatorio, di interesse minore. Non è un segreto che è tuttora diffusa, negli addetti ai lavori, l'infausta idea che i reati a danno di animali siano di residuale importanza e di scarso interesse investigativo e, pertanto, rientranti a pieno titolo tra i cosiddetti reati bagatellari. Una norma come quella sulla "tenuità del fatto", interpretata in modo errato, può avere un forte effetto criminogeno, perché può infondere, laddove interpretata in modo superficiale, la falsa convinzione dell'impunità per determinati comportamenti: se già di per sé i reati a danno degli animali vengono percepiti come reati minori e con sanzioni per nulla dissuasive, la possibilità di restare impuniti grazie alla tenuità del fatto, annulla ogni funzione preventiva della pena.

Gli studi criminologici, invece, investono di particolare importanza la violenza contro gli animali e insegnano che la crudeltà nei loro riguardi può essere prodromica a quella contro gli umani.

L'idea di un legame tra la violenza esercitata a danno di umani e la violenza contro gli animali non è nuova. Fin dall'antichità filosofi, scrittori, studiosi e ricercatori hanno teorizzato tale collegamento. Del resto la saggezza comune ritiene che se qualcuno tratta male gli animali sarà propenso a trattare male anche le persone. Questo concetto è stato immortalato in un antico brocardo, attributo ad Ovidio: "*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*" che ha accompagnato gran parte del pensiero occidentale che ha analizzato la condotta degli uomini nei riguardi degli animali e le conseguenze etiche, sociali e giuridiche che ne derivano. Da alcuni decenni, soprattutto in America (ma anche in altri paesi come l'Inghilterra, l'Australia, la Francia, la Spagna, ecc.) si è registrato un aumento dell'interesse accademico per il cosiddetto "Link", che ha visto attivi numerosi studiosi e ricercatori ad analizzare il collegamento tra il (mal)trattamento riservato agli animali e quello riservato agli umani, in particolare il rischio per forme di violenza interpersonale, proponendo, tra gli altri aspetti, un legame tra la crudeltà verso gli animali agita durante l'infanzia e le condotte aggressive e violente esercitate verso gli esseri umani in età adulta. Il concetto di "Link" è nato proprio per significare il legame che c'è tra la violenza contro gli animali e quella agita contro le persone, in modo particolare in determinati ambiti come quelli domestici, familiari o quella commessa da bambini e adolescenti, considerando la prima come importante evento sentinella per prevenire la seconda; connessione cristallizzata nell'espressione "maltrattamento animale e pericolosità sociale".

Fin dal 1987 il DSM, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, nelle varie edizioni, considera l'aggressività contro gli animali come possibile criterio diagnostico del Disturbo della Condotta nell'infanzia, preadolescenza e adolescenza che può evolversi nell'età adulta in Disturbo Antisociale di Personalità. Il sadismo, insieme alla piromania e all'enuresi notturna, è uno degli elementi che formano la *Triade di Macdonald* e viene considerato un elemento predittivo del Disturbo Antisociale di Personalità, anche se recentemente tale teoria è stata messa fortemente in discussione dai ricercatori soprattutto negli Stati Uniti, in modo particolare per ciò che attiene l'enuresi.

«All'inizio dell'affiliazione, noi più giovani ci occupavamo della pulizia e dell'allevamento dei cani ed avvisavamo il Boss dell'arrivo eventuale della polizia o dei carabinieri. Il passo successivo è stato quello di vendere eroina». Questo è quanto ha dichiarato ai magistrati, a proposito del ruolo che veniva riservato ai neofiti del clan, un collaboratore di giustizia, che ha permesso di fare luce sui misteri di alcune famiglie camorristiche di Barra, un quartiere alla periferia di Napoli[38]. Il coinvolgimento di minorenni, in alcuni casi addirittura di bambini, nella gestione di attività malavitose legate agli animali, ha permesso di coniare il termine di zoocriminalità minorile. Abbiamo qui a che fare con la cosiddetta funzione pedagogica o addestrativa che gli animali svolgono nella cultura mafiosa. Una vera pedagogia nera: attraverso gli animali e le attività delinquenziali ad essi connesse, i minorenni vengono proiettati nel mondo criminale. Si tratta spesso di una vera e propria scuola di crudeltà e di disvalori come la violenza, la sopraffazione, la forza, la prepotenza che vedono il loro trionfo nei combattimenti clandestini, attività nella quale i ragazzi dei clan hanno un ruolo attivo sia nella preparazione che nella logistica. Va da sé che assistere o partecipare a manifestazioni collettive in cui si seviziano animali non aiuta certo a diffondere la tolleranza, il rispetto e la sensibilità verso gli altri, elementi necessari per una convivenza sociale serena e tranquilla. Di contro, la partecipazione a eventi cruenti può fa-

vorire l'apprendimento di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti disonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto l'assuefazione alla violenza favorisce la delinquenza.
Non mancano addestramenti veri e propri, come l'assistere o partecipare attivamente ad azioni violente contro gli animali. Alle giovani reclute dei clan viene chiesto di uccidere un animale - un cane, un cavallo, un vitello -, abbattendolo a colpi di pistola: chi ha remore nell'uccidere un animale, non sarà mai un bravo killer di umani.
Negli ultimi anni lo studio della violenza nell'ambito della famiglia ha preso in considerazione anche la violenza nei riguardi degli animali. Nei casi di *stalking*, ad esempio, è frequente che il soggetto attivo sia violento in vari modi anche con l'animale della persona offesa o minaccia di esserlo. Tra le condotte moleste dello *stalker* rientrano, infatti, il far trovare animali morti o parti di essi o, addirittura, uccidere gli animali domestici della vittima.
In questa prospettiva, si comprende facilmente come sia rischioso considerare un crimine a danno di animali - di per sé già meritevole di attenzione e di una severa censura-, un reato di scarsa importanza, dalla "particolare tenuità dell'offesa" o dalla "l'esiguità del pericolo": l'esperienza dimostra che l'accettazione passiva e scontata di condotte illecite, ritenute minori, è la genesi di ben altre illegalità.
Prima di ogni cosa va messo in evidenza che l'istituto in esame non comporta alcuna depenalizzazione, come erroneamente è circolato in Rete e sugli organi di informazione, essendo comunque rimesso al magistrato l'apprezzamento, con valutazione in concreto e caso per caso, della non punibilità. "La particolare tenuità del fatto non ha natura di causa di giustificazione (il fatto particolarmente tenue è ancora offensivo sicchè permane l'antigiuridicità della condotta), ma costituisce mera condizione di non punibilità che esclude l'irrogazione della pena".(Cass. Pen. Sez. VI, ud. 22/10/15 Sent. 1336).
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità "*quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, (Omissis)*". Dalla interpretazione letterale della norma si evince chiaramente che "i motivi abietti o futili" si applicano anche ai reati a danno degli animali. Il dettato è chiaro: "*quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili*", indipendentemente dal reato commesso o dalla vittima. A ben vedere, infatti, la norma evoca le circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del c.p. :"*1) l'avere agito per motivi abietti o futili*". Circostanze che, com'è noto, si applicano a qualsiasi reato.
Se si analizzano i casi riportati in giurisprudenza, si evince facilmente che la maggioranza delle condotte illegali a danno di animali possono entrare tra quelli perpetrati per motivi abietti o futili: abbandonare un cane per andare in vacanza; costringere perennemente un cane alle intemperie per evitare che sporchi l'appartamento; uccidere una gatta per il timore che partorisca nel proprio giardino ecc.. Appare opportuno ricordare che "*il motivo è abietto le volte in cui la motivazione dell'agente ripugni al comune sentire della collettività*" (Cass. pen., sez. II, 18.2.2010, n. 6587).[39] "*Riecheggia qui l'aggravante soggettiva di cui all'art. 61 n. 1 c.p., sicchè il requisito va riguardato alla stregua della interpretazione giurisprudenziale della circostanza: pertanto, per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano nel secondo caso, la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto*".[40]
Va da sé che uno dei beni tutelati dalla norma, il sentimento di pietà che le persone provano nei riguardi degli animali, richiamato nel titolo IX-bis del codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", viene offeso ogni volta si consumano condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo patimenti, e pertanto idonee a destare ripugnanza. Nel sentire comune l'animale non è più considerato un oggetto, una cosa inerte di cartesiana memoria, ma un essere vivente, dotato di sensibilità psico-fisica, che reagisce positivamente alle attenzioni amorevoli dell'uomo, ma anche negativamente, con sofferenza, all'incuria, alla trascuratezza o, peggio, alla violenza. Basti pensare alle ondate di sdegno collettivo originate da fatti di cronaca che vedono come vittime animali, e non solo quelli di affezione, per rendersi conto della capacità offensiva

che i crimini contro gli animali assumono per il sentire comune.
Anche la successiva circostanza, quella di aver agito "*con crudeltà, anche in danno agli animali*", richiama l'art. 61 c.p., ma, mentre in quest'ultimo il riferimento è espressamente limitato alla persona, nella norma in esame vi è specificato "anche in danno agli animali", con l'intento chiaro di far rientrare in tali circostanze non solo i fatti commessi a danno di persone, ma anche quelli contro gli animali.(41) Con la crudeltà anche in danno di animali "*si inibisce quindi la causa di non punibilità sicuramente per i reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p.; verosimilmente, ricorrendo parimenti estremi riconducibili ad aspetti di crudeltà, anche le successive fattispecie di cui agli artt. 544-quater e quinquies risentono della medesima inibizione. Interrogandoci poi se sia o meno ostativa la crudeltà adoperata nei confronti di animali quando essa non sia elemento della fattispecie ma sia ad esempio strumentale alla commissione di altro reato (es. nel corso di una violazione di domicilio, mi libero del cane del proprietario sferrandogli un calcio, al solo fine di avere campo libero), sembra ragionevole ritenere che la crudeltà, valutata come modalità della condotta, debba impedire il ricorso alla particolare tenuità*"(42)
A parere dello scrivente ogni atto che viola l'integrità psicofisica degli animali può essere considerato un atto crudele poiché "si può incrudelire anche per sola insensibilità e, cioè, come impone l'etimo della parola (*crudus*), per crudezza o durezza di animo" (Cass. pen. Sez. III, Sent. n°. 3914 del 21/12/98). La crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abbietto o futile, e pertanto rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di mera insensibilità (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 19.6.1999, n. 9668). Ne consegue che non rientrano nel concetto ampio di "crudeltà" solo quelle condotte che procurano danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei comportamenti che determinano apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale come *stress, angoscia, ansia, paura, disagio psico-fisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive* ecc. In questa prospettiva, configurano atti di crudeltà quelli diretti a infliggere non soltanto dolori fisici, consistenti in malesseri della sfera organica o funzionale, ma anche sofferenze di indole psichica per effetto di privazione dei rapporti affettivi (cfr. Pretura Circondariale di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. n°. 48/95 del 15 novembre 1995, imp. Feltrin + 1).
Altro requisito necessario per applicare l'istituto in esame è il comportamento non abituale dell'autore del reato. "*A tal proposito si rileva come per comportamento abituale il legislatore abbia voluto dare un'interpretazione estensiva, ricomprendendo tutte quelle condotte che, al di la dell'abitualità pura che prevede la reiterazione di più condotte identiche o omogenee, abbiano ad oggetto condotte anche plurime e reiterate, ricomprendo così anche il reato permanente ed il reato continuato di cui all'art 81 c.p. inteso quale violazione in esecuzione del medesimo disegno criminoso anche di diverse disposizioni incriminatrici. Tale ipotesi è assai frequente nei crimini contro gli animali per motivi 'gestionali' ed economici nell'ambito di attività commerciali dove le condotte sono plurime e reiterate nel tempo, in particolare nel delitto di maltrattamento con condotta omissiva legato alle modalità inadeguate di custodia e gestione degli animali, anche in tali ipotesi evidentemente l'applicazione dell'istituto sarà inibita". (...) Sono dunque esclusi i reati abituali sia necessari che eventuali. Se il soggetto ha commesso più reati della stessa indole anche se ciascun fatto è tenue non può applicarsi l'istituto, analogamente appare certamente ostativo la commissione di un reato permanente che esprime l'attualità dell'offesa impedendo così che possa esser ritenuta esigua. L'istituto pertanto non si applica ai reati che esprimono condotte plurime e reiterate ed ai reati commessi con il vincolo della continuazione in considerazione della causa ostativa della pluralità delle condotte. Il requisito della non abitualità del comportamento potrà desumersi anche da condotte per cui non è intervenuto un precedente accertamento giudiziale definitivo e potranno quindi valutarsi comportamenti risultanti da precedenti giudiziari come condanne non definitive, declaratori di estinzione del reato, di improcedibilità, di non punibilità anche per particolare tenuità del fatto risultanti anche da decreti di archiviazione etc. ma anche da pregresse denunce per gli stessi fatti, e sarà opportuna sia la verifica sia del casellario giudiziale sia dei carichi pendenti ma anche del registro informatico delle iscrizioni SICP. Sarebbe poi opportuno che l'analisi di questi precedenti riguardi*

l'intero territorio nazionale e non sia limitato alla Procura dove sono aperte le indagini, per permettere una effettiva valutazione complessiva". [43]

I reati zoomafiosi sono, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, reati associativi, programmati, organizzati e abituali. Si tratta perlopiù di condotte reiterate e pianificate nel tempo, che non si esauriscono con la consumazione del singolo reato, si pensi alle corse clandestine di cavallo, ai combattimenti tra animali o al traffico di cuccioli. Sotto questo aspetto, quindi, riteniamo che tali reati di per sè non possono ricadere nella previsione dell'istituto della tenuità del fatto. Ma a ben vedere, ogni reato a danno di animali dovrebbe essere escluso da tale istituto poiché la tenuità non può essere stabilita meramente in base al danno materiale effettivamente provocato, ma, in considerazione del particolare reato, deve essere valutata con parametri più ambi, comprensivi delle conseguenze che determinati gesti possono avere sulla società, sull'educazione, sul rispetto dei diritti altrui e, in definitiva, sul vivere civile, come suggerisce la stessa norma, laddove richiama anche il concetto di pericolo per valutare l'esiguità del fatto. E, come abbiamo visto precedentemente, il pericolo che gli atti di maltrattamento di animali possono generare conseguenze negative sotto il profilo criminologico e sociale, è estremamente alto.

21. ALLEGATI

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. serie generale n. 178 del 3 1/7/04)
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
TITOLO IXBIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI.

Articolo 544-bis. - (Uccisione di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.[1]

Articolo 544-ter - (Maltrattamento di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. [2] La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma primo deriva la morte dell'animale.

Articolo 544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Articolo 544-quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali) - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Articolo 544-sexies - (Confisca e pene accessorie) - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
2. All'articolo 638 del codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le altre «salvo che il fatto costituisca più grave reato».
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 727 - (Abbandono di animali) - Chiun-

que abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Articolo 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris)[3] e gatti (Felis silvestris)[3] per la produzione o il confeziona mento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare[3] o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale[4], consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Articolo 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
Dopo l'articolo 19-bis della disposizione di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Articolo 19-ter. (Leggi speciali in materia di animali) - Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Articolo 19-quater. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4 (Norma di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma ottavo, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro».
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»;
c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 727».

Articolo 5 (Attività formative)
l. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Articolo 6 (Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione,nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Articolo 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Articolo 8 (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale,sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1,tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Articolo 9 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 3, c. 1 lett a della Legge 4 novembre 2010 n. 201;
2 Articolo modificato dall'art. 3, c. 1 lett b della Legge 4 novembre 2010 n. 201;
3 Articolo modificato dall'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47
4 Articolo modificato dall'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47

* * * * *

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220)
(GU n. 283 del 3-12-2010)

Note: entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

ART. 2. (Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3. (Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: «da tre mesi a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro mesi a due anni»;
b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: «da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro».

ART. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia).
1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con

la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 5.
(Introduzione illecita di animali da compagnia).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

ART. 6. (Sanzioni amministrative accessorie).
1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il

periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

ART. 7. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).
1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.
5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

ART. 8. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

* * * * *

Decreto legislativo 07/07/2011, n.121 Gazzetta Uff. 01/08/2011, n.177

ARTICOLO N.1
Modifiche al codice penale
Art. 1
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:
«Art. 727bis
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:
«Art. 733bis
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

* * * * *

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 marzo 2007
Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali. (GU n. 104 del 7-5-2007)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», ed, in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione delle modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela dei patrimonio faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c);
Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di

protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i
compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto legislativo;
Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art. 57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente autorità giudiziaria o dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il sindaco;
Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», che ha previsto la partecipazione, ai fini dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;
Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», in virtù del quale alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante provinciale dei Corpo forestale dello Stato;
Ravvisata l'opportunità che venga valorizzato, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di professionalità e di esperienza acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale;
Ritenuto, altresì, di dover privilegiare ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale e provinciale, per la capillarità della presenza sul territorio e per la professionalità posseduta dai medesimi nelle materie ambientali in sede locale;
Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle attività svolte dalle Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi;
Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della salute in data 3 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.
2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1.
3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali. Le autorità e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.

Roma, 23 marzo 2007
Il Ministro: Amato

* * * * *

Legge 14 agosto 1991,281
"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"

(omissis)

Art. 5. Sanzioni
(Omissis)
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 77,47.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 51,65.

* * * * *

Legge 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (G.U. n. 294, 18 dicembre 2000, Serie Generale)

(omissis)

Art. 9. Disposizioni penali
(omissis)
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2,comma 1,attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €. 5164,57 a €. 77468,53.

* * * * *

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Gazz.Uff. 18 dicembre 1989,294) "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche".

(Omissis)

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.
(omissis)
1. (omissis) "Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516". (Omissis).
2. "Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51 a €516".
3. "Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse, gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, é punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda € 51 a € 516".
4bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Art. 727 c.p., disciplina e note procedurali
Ci troviamo di fronte a un reato contravvenzione, il che significa che:
a) può essere estinto con un'oblazione;
b) si prescrive in un tempo non inferiore ai quattro anni (salvo eventuali interruzioni del corso della prescrizione nei limiti previsti dalla Legge 05/12/05 n°. 251);
c) non è consentito l'arresto in flagranza di reato, né l'applicazione di misure cautelari;
d) non sono consentite le intercettazioni telefoniche e/o ambientali;
e) non è configurabile la fattispecie penale dell'associazione per delinquere;
f) essendo tale la natura del reato non può essere punito a titolo di tentativo.
La flagranza non costituisce condizione di punibilità, la norma è applicabile anche quando è comunque acquisita la notizia di fatti pregressi. La competenza è di tutta la polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), la procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p.). Il reato che assume forma commissiva, ha carattere istantaneo. Se il fatto si ripete, può aversi concorso di reati o reato continuato, trattandosi di contravvenzione dolosa. Si consuma nel momento e nel luogo in cui il fatto è commesso. Per l'aspetto psicologico il reato è perseguibile sia a titolo di dolo che di colpa. Il fatto può commettersi anche mediante omissione.

* * * * *

Artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies c.p., disciplina e note procedurali
Si tratta di delitti che:
a) si prescrivono in un tempo non inferiore ai sei anni (salvo eventuali interruzioni del corso della prescrizione nei limiti previsti dalla Legge 05/12/05 n°.251);
b) non possono essere estinti con l'oblazione;
c) per i quali non è consentito l'arresto in flagranza di reato, né il fermo di indiziato di delitto (arresto facoltativo in flagranza di reato consentito - art. 381 c.p.p. - e misure cautelari personali consentite - articoli 280, 287 c.p.p. - solo per i casi di aumento di pena di cui all'art. 544-quinquies, comma 2, n°. 1,2,3);
d) per i quali è configurabile la fattispecie penale dell'associazione per delinquere;
e) possono essere puniti a titolo di tentativo;
La flagranza non costituisce condizione di punibilità, la norma è applicabile anche quando è comunque acquisita la notizia di pregressi maltrattamenti o uccisioni. La competenza è di tutta la polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.), la procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p.). Se il fatto si ripete, può aversi concorso di reati o reato continuato, trattandosi di delitto doloso. Si consuma nel momento e nel luogo in cui il fatto è commesso. Per l'aspetto psicologico sono necessarie la coscienza e la volontà del fatto che può commettersi anche mediante omissione, ovvero il dolo nelle sue diverse classificazioni, ivi incluso quello eventuale. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

TAVOLA SINOTTICA SUGLI ILLECITI RELATIVI AL MALTRATTAMENTO, AL TRAFFICO O ALLA DETENZIONE DI ANIMALI PIÙ FREQUENTEMENTE RILEVABILI

FATTISPECIE	NORMA	SANZIONE VIOLATA	SEQUESTRO	COMPETENZA E CONFISCA ANIMALE
Uccisione di animali	Art. 544-bis c.p.	Penale: reclusione da quattro mesi a due anni	Il sequestro dell'animale morto può essere probatorio	Autorità Giudiziaria
Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)	Art.544-ter c.p.	Penale: reclusione da tre a diciotto mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro (la pena é aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale)	Sì. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato	Idem
Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute	Art.544-ter c.p.	Penale: reclusione da tre a diciotto mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali	Art.544-quater c.p.	Penale: reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3.000 a 15.000 euro (la pena é aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri o se ne deriva la morte dell'animale)	Idem	Idem
Promuovere, organizzare, dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (corse clandestine di cavalli, di cani, ecc.)	Art.544-quinquies c.p.	Penale: reclusione da uno a tre anni e multa da 50.000 a 160.000 euro (la pena é aumentata da un terzo alla metà se tali attività sono compiute in concorso con minori o da persone armate; se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Solo per questi casi, previsti dall'art. 544-quinquies, comma 2, n° 1, 2, 3, c.p. è possibile l'arresto facoltativo in flagranza di reato – art. 381 c.p.p. - e l'applicazione delle misure cautelari personali – articoli 280, 287 c.p.p.)	Idem	Idem

FATTISPECIE	NORMA	SANZIONE VIOLATA	SEQUESTRO	COMPETENZA E CONFISCA ANIMALE
Allevare o addestrare animali per destinarli sotto qualsiasi forma ai combattimenti	Art.544-quinquies c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Proprietari o detentori degli animali usati nei combattimenti o nelle competizioni non autorizzate	Art.544-quinquies c.p	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzate	Art.544-quinquies c.p (vi può essere concorso con i reati previsti dall'art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n°. 401 alle scommesse relativa clandestine)	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	Art. 638 c.p.	Penale: reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro. Procedibilità a querela di parte.	Sì	Giudice di Pace
Uccisione o danneggiamento a danno di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero a danno di animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria	Art. 638 c.p.	Penale: reclusione da sei mesi a quatto anni. Procedibilità d'ufficio, arresto facoltativo in flagranza.	Sì	Autorità Giudiziaria
Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività	Art. 727 c.p.	Penale: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro	Sequestro: sì. La confisca degli animali, non è prevista espressamente, tuttavia, secondo alcune sentenze di merito, gli animali vanno confiscati ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p.p., in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura".	Idem
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze	Art. 727 c.p.	Penale: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro	Idem	Idem

FATTISPECIE	NORMA	SANZIONE VIOLATA	SEQUESTRO	COMPETENZA E CONFISCA ANIMALE
Uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo riguardi una quantità trascurabile di esemplari con impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Art. 727-bis c.p.	Penale: arresto da uno a sei mesi o ammenda fino a 4. 000 euro	Sì	Idem
Introdurre nel territorio nazionale, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale	Art. 4, c.1, L. 201/10	Penale: reclusione da tre mesi a un anno e multa da euro 3.000 a euro 15.000	Sì	Idem
Trasportare, cedere o ricevere a qualunque titolo animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale in violazione del comma 1, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	Art. 4, c.2, L. 201/10	Penale: reclusione da tre mesi a un anno e multa da euro 3.000 a euro 15.000	Sì	Idem
Lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali pericolosi o affidarne la custodia a persona inesperta. Aizzare o spaventare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone	Art 672 c.p. (articolo depenalizzato dall'articolo 33 lett. a) della L. 24/11/1981 n. 689)	Sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 258,00	No	Prefetto (Art. 1 D.P.R. 571/82)
Violazione all'obbligo della museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico	Art. 83, let. c, D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 (o altre disposizioni regionali o comunali)	Sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, n°. 3 della L. 2 giugno 1988, n°. 218: pena pecuniaria da euro 258 a euro 1.291	No	Servizi Veterinari

FATTISPECIE	NORMA	SANZIONE VIOLATA	SEQUESTRO	COMPETENZA E CONFISCA ANIMALE
Violazione all'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto	Art. 83, lett. d, D.P.R. 8 febbraio 1954, n°. 320 (o altre disposizioni regionali o comunali)	Idem	No	Servizi Veterinari
Esercitare abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni di animali	Art. 4, n°. 1, Legge 13 dicembre 1989, n° 401 (vi può essere concorso con i reati previsti dagli artt. 544-quater e quinquies c.p nella parte relativa alle scommesse clandestine)	Penale: arresto da tre mesi ad un anno e ammenda non inferiore a euro 516	Sì, nell'ipotesi di concorso con gli artt. 544 – quater e quinquies	Autorità Giudiziaria
Dare pubblicità all'esercizio di scommesse clandestine su competizioni di animali	Art. 4, n.2, Legge 13 dicembre 1989, n°. 401 (vi può essere concorso con i reati previsti dagli artt. 544-quater e quinquies c.p nella parte relativa alle scommesse clandestine)	Penale: arresto fino a tre mesi e ammenda da euro 51 a euro 516	Idem	Idem
Partecipare a scommesse clandestine su competizioni di animali	Art. 4, n°. 3, Legge 13 dicembre 1989, n° 401 (vi può essere concorso con i reati previsti dagli artt. 544-quater e quinquies c.p nella parte relativa alle scommesse clandestine)	Penale: arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 51 a euro 516	Idem	Idem
Esercitare abusivamente la professione di medico veterinario	Art. 348 c.p.	Penale: reclusione fino a sei mesi o multa da euro 103 a euro 516	No	Idem

A cura di Ciro Troiano – LAV, 2016 – Riproduzione Vietata

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

A.G.: autorità giudiziaria
art.: articolo
Cass.: Cassazione
Cfr.: confronta
Cit.: citazione
c.c.: camera di consiglio
c.p.: codice penale
c.p.p.: codice di procedura penale
dep.: depositato/a
Dlgs: decreto legislativo
D.M.: decreto ministeriale
D.P.R.: decreto Presidente della Repubblica
Est.: estensore
imp.: imputato
Ord.: ordinanza
n°.: numero
op. cit.: opera citata
pen.: penale
p. e p.: previsto e punito
p.g.: polizia giudiziaria
p.m.r.: pagamento misura ridotta
Pres.: presidente
R.D.: regio decreto
Rel.: relatore
Sent.: sentenza
Sez.: Sezione
T.U.L.P.S.: Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza
ud.: udienza

22. BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

Per l'approfondimento delle tematiche trattate, consigliamo i seguenti testi, indispensabili, riteniamo, per gli operatori di polizia giudiziaria:

- Ciro Troiano, "Zoomafia - Mafia, Camorra & gli altri animali", Edizioni Cosmopolis, Torino, 2000.
- M. Santoloci e C. Campanaro, "Tutela Giuridica degli Animali – Aspetti sostanziali e procedurali", Edizioni Diritto all'ambiente, LAV, 2015.
S. Castignone e L. Lombardi Vallauri (a cura di) "La questione animale", Volume del "Trattato di Biodiritto", diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2012.

NOTE

(1) Cfr, Silvia Krizia Radici, "Le Ecomafie", Tesi di Laurea, Università Studi Milano Bicocca, A.A.2003/2004.

(2) A.C. Grayling, "il Significato delle Cose", Milano, 2002, pag. 103.

(3) Camilla Pagani, "La zoocriminalità minorile: gli effetti psicologici nei bambini e negli adolescenti dell'esposizione alla violenza". Contributo al "Rapporto Zoomafia 2002", di Ciro Troiano, LAV, Roma, 2002.

(4) Cfr, Luigi Alibrandi, "Il Codice Penale", ventesima edizione, Casa Editrice La Tribuna; L. Alibrandi e P. Corso, "I Nuovi Codice Penale e Codice di Procedura Penale", Casa Editrice La Tribuna; "Codice Penale e leggi complementari", Edizioni Simone, 2005.

(5) Ermanno Zancla, "Superata la vecchia norma, pregi della nuova e aspettative", contributo ad "Animali, non bestie", a cura di G. Felicetti, pag. 142, Milano, 2004.

(6) Luca Ramacci, "Maltrattamento di animali e altre disposizioni relative al sentimento per gli animali", www.lexambiente.com.

(7) Silvana Castignone, Il "Diritto all'affetto"", in "Per un codice degli animali", a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Giuffrè editore, Milano, 2001.

(8) Cfr. Pretura Circondariale di Verona, sezione distaccata di Legnago, Sent. 37/96 del 16/2/96, Cocco Lasta + 1)

(9) Alessandra Valastro, "Il maltrattamento di animali", Pangea Edizioni, Torino, 1996.

(10) Tribunale di Palermo, Sez. V penale, capo d'imputazione della sentenza n.859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + 1.

(11) T. Regan, "I diritti animali", Garzanti, Milano, 1990; Cit. in Luisella Battaglia, "Etica e diritti degli animali", p. 102, Laterza, Roma-Bari, 1997.

(12) Cfr. Roberto Isotti, "Relazione di perizia scientifica in materia zoologica", Asiago, 20 dicembre 1995.

(13) Cfr. Carlo Consiglio, perizia di parte, Pretura di Verona, Manconi, 9/2/96.

(14) Idem.

(15) Cfr. Roberto Isotti, op.cit.

(16) Maurizio Pasinato: "Qual è il concetto di maltrattamento in cinofilia", www.enci.it.

(17) Enrico Moriconi, "Gli allevamenti di animali da pelliccia", www.avda.it.

(18) Tratto da Lorella Notari, "Benessere animale: da che punto di vista?", www.asetra.it.

(19) Cfr. Pretura Circondariale di Terni, 21/1/99 - Est. Santoloci, imp. Cerquetelli.

(20) Cfr. Roberto Isotti, op.cit.

(21) Maurizio Pasinato, op.cit.

(22) Cfr. Pretura di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. 65/95 del 20/12/95, imp. Dal Prà.

(23) Maurizio Pasinato, op.cit.

(24) Maurizio Santoloci: "Il maltrattamento di animali può essere verificato con una perizia?", in "Per un codice degli animali" a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Giuffrè editore, Milano, 2001.

(25) Per questo paragrafo è stato utilizzato anche il lavoro di M. Testi e di M. Faina: "Doping e integratori", www.benessere.com; nonché il capitolo sul doping della tesi di Laurea di Alessia Gargani, "Cani da Combattimento: analisi del fenomeno, valutazione comportamentale e protocollo di recupero", Pisa, 2004.

(26) FNOVI, AA.VV. "Guida all'Esercizio Professionale del Medico Veterinario Dipendente e Libero Professionista", Torino, 2000.

(27) Vincenzo Strippoli, "Tutela degli animali domestici", pag. 23, Maggioli, 2005.

(28) Cfr. Avv. Armando Francia, "Cani, Confische e Sequestri", "Canidapresa magazine".

(29) Documento UDA, Corte di Appello di Genova, Massimo Cusatti giudice c/o il Tribunale III sez. penale. Trib. Genova, 4/ 10/94.

(30) Maurizio Santoloci, "Diritto all'Ambiente", Edizione Ambiente, Milano.

(31) Maurizio Santoloci, op.cit.

(32) Vittorino Andreoli, "Capire il dolore", Milano, 2003, pag. 210-211.

(33) Annamaria Manzoni, "Noi abbiamo un sogno", pag. 19, Milano, 2006.

(34) Annamaria Manzoni, op. cit., pag. 59.

(35) Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, "Trattato di diritto penale - Parte speciale - XI -Le Contravvenzioni", UTET, Torino.

(36) Pistorelli, Scarcella, Relazione dell'ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, in Dir, pen. Contemporaneo, 2011.

(37) Per questo capitolo abbiamo utilizzato anche il nostro contributo "Particolare tenuità del fatto, crimini contro gli animali e pericolosità sociale" presentato al convegno: "Sulla tutela giuridica degli animali. Evoluzione della normativa e della sua applicazione anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto. Aspetti sostanziali e procedurali", Roma, 22 settembre 2015.

(38) Ciro Troiano, *Zoomafia. mafia, camorra & gli altri animali* - Edizioni Cosmopolis, Torino 2000.

(39) Simile il precedente orientamento, prevalente in giurisprudenza, che individuava, quale parametro in base al quale valutare l'abiezione o la futilità del motivo, il "sentire comune della comunità sociale" (Cass. 29 marzo 2002, CED 221525), la "coscienza collettiva" (Cass. 21 settembre 2007, CED 237686), la percezione della "generalità delle persone" (Cass. 11 luglio 1996).

(40) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, "D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto..." - Circolare esplicativa/applicativa"; Bernardo Petralia e Francesco Lo Voi..

(41) L'art. 61 c.p., Circostanze aggravanti comuni, al numero 4) recita: "l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone".

(42) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, *art. cit.*

(43) Maurizio Santoloci e Carla Campanaro, *Particolare tenuità del fatto e reati contro gli animali*, relazione del convegno: "Sulla tutela giuridica degli animali. Evoluzione della normativa e della sua applicazione anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto. Aspetti sostanziali e procedurali", Roma, 22 settembre 2015.

(*) Le massime contrassegnate con * sono a cura di C. Troiano.

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Note:

Impronte Anno XXXIII - N.2 – Marzo 2016
AUT. TRIB. ROMA 50/84 - dell'11.2.1984
ISCR. REG. NAZ. STAMPA 4086 - dell'1.3.1993
ISCR. ROC 2263 - anno 2001

Periodico associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana (USPI)

DIRETTORE RESPONSABILE Giacomo Bottinelli

DIREZIONE E REDAZIONE
Sede Nazionale LAV
Viale Regina Margherita 177- 00198 Roma
Tel. 064461325 – fax 064461326
www.lav.it

GRAFICA Fabiola Corsale

STAMPA Arti Grafiche "La Moderna"
Via Enrico Fermi, 13/17
00012 Guidonia Montecelio (Roma)

CHIUSO IN TIPOGRAFIA Maggio 2016

Uso consentito citando la fonte: LAV 2016 - © Copyright LAV

Ciro Troiano, napoletano, perfezionato in "Antropologia criminale e metodologie investigative" e in Criminologia, socio della Società Italiana di Criminologia e dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, ha fondato nel 1999 l'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV. Il suo nome è legato a numerose operazioni di polizia in difesa degli animali e della fauna. È stato più volte vittima di minacce e aggressioni. È stato direttore di corsi di formazione regionali per guardie zoofile e ha insegnato, presso le scuole della Polizia, dei Carabinieri e della Forestale, "tecniche di contrasto alla zoomafia" e "criminologia dei diritti animali". Nel 1997 ha ricevuto il premio nazionale "Miglior azione di conservazione" per la sua attività svolta in condizioni ambientali di notevole difficoltà. Nel gennaio 2001 la rivista "La Nuova Ecologia" lo colloca tra "i cento Eroi mondiali dell'Ambiente". Nel 2009 è stato insignito del "Premio San Francesco Città di Genova". Nel 2011 gli è stato assegnato il "Premio Agorà" che viene conferito a "Uomini Normali" che si sono imposti per la loro "extra ordinarietà", ad "eroi dei nostri tempi che, alla legalità, alla ricerca, alla cultura in genere, dedicano la loro quotidianità". Cura annualmente la stesura del Rapporto Zoomafia della LAV.
È autore di numerosi saggi e articoli. Tra i suoi testi: "Zoomafia, mafia, camorra & gli altri animali" (ed. Cosmopolis, Torino, 2000); "Criminologia dei diritti animali (Torino, 2001); "Bracconaggio & Criminalità" (Roma, 2001); "Combattimenti tra animali - manuale tecnico-giuridico per un'azione di contrasto" (Roma, 2006); "Criminalità e animali: analisi criminologica del fenomeno e profili di politica criminale" (Roma, 2007). Cura la parte relativa alla tutela giuridica degli animali di "Il Codice dell'Ambiente", CELT. Ha scritto, inoltre, le voci "Ecomafia" e "Zoomafia" per il "Nuovo Dizionario di Mafia e Antimafia", a cura di M. Mareso e L. Pepino, EGA, (Torino, 2008); la voce "Zoomafia" per il volume "Altri versi – Sinfonia per gli animali a 26 voci" (Oltre la specie, 2011); il capitolo "Zoomafia, sanzioni penali e funzioni di vigilanza" per il volume "La questione animale", a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, del "Trattato di Biodiritto", diretto da S. Rodotà e P. Zatti (Milano, 2012); la voce "Zoomafia" per il "Dizionario Enciclopedico di mafie e antimafia" (Torino, 2013); "Ho ucciso un po' di lucertole", una ricerca su preadolescenti e animali in un'indagine svolta nelle scuole medie (Roma. 2014), nonché "Crimini sessuali contro gli animali - Caratteristiche, comportamento e profili di politica criminale", (Roma. 2014).